



MANUALE PER GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

*Come tutelare i diritti dei minorenni
in conflitto con la legge?*

CON UN FOCUS SUL RUOLO DELL'AVVOCATO NELLE DIVERSE
FASI DEI PROCEDIMENTI PENALI MINORILI

DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL (DCI) - BELGIO

A horizontal row of silhouettes of children and adults, some with their arms raised in celebration, located at the bottom of the page.

PROGETTO “LA DIFESA E’ UN MIO DIRITTO: RAFFORZARE I DIRITTI DEI MINORENNI NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTI PENALI ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA”

(JUST/2015/JICC/AG/PROC/8618)

SETTEMBRE 2016 - AGOSTO 2018

COORDINATORE:

Defence for Children International (DCI) - **Belgio**

PARTNERS:

Child Circle (**Belgio**), Bulgarian Helsinki Committee (**Bulgaria**), Child Law Clinic of the University College Cork (**Irlanda**), Defence for Children International (Italia), Helsinki Foundation for Human Rights (**Polonia**), Defence for Children International (**Paesi Bassi**).

PARTNERS ASSOCIATI:

DLA Piper (Studio legale, sezione Europea Pro Bono), The European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals (**HELP Programme of the Council of Europe**), the European Criminal Bar Association (**ECBA**).

ESPERTI COINVOLTI:

Thierry Moreau (**Belgio**), Eric Van der Mussele (**Belgio**), Anna D. Tomasi (**Svizzera**), Ton Liefaard (**Paesi Bassi**), Shauneen Lambe (**Regno Unito**).

COMITATO CONSULTIVO:

Vicky De Souter (rappresentante del **Ministero di Giustizia belga**), Mirena Petkova Tsenova (rappresentante del **Ministero di Giustizia bulgaro**), Niall Nolan (Avvocato in Irlanda), Isabella Mastropasqua (Rappresentante del **Ministero di Giustizia italiano** - Dipartimento della **Giustizia Minorile e di Comunità**), Mikolaj Pawlak (rappresentante del **Ministero di Giustizia polacco**).

TEAM DI DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL ITALIA:

Pippo Costella (Direttore), Gabriella (Coordinatrice nazionale del progetto), Julia Pamiás (ricercatrice), Francesca La Civita (avvocato), Martina Finessi (supporto amministrativo). Si ringrazia l’avvocato Roberta di Bella, Presidente della Camera Minorile di Genova, per i suoi consigli e il suo supporto continuo alle attività del progetto. Un ringraziamento va altresì a Ambra Barison per il supporto prestato alla revisione.

www.mylawyermyrights.eu



MANUALE PER GLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA

Come tutelare i diritti dei minorenni in conflitto con la legge?

CON UN FOCUS SUL RUOLO DELL’AVVOCATO NELLE DIVERSE
FASI DEI PROCEDIMENTI PENALI MINORILI

DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL (DCI) - BELGIO

AUTORI & PROGETTO

Questo Manuale pratico (di seguito “Manuale”) è stato redatto da **Marine Braun**, coordinatrice del progetto “La difesa è un mio diritto” con l’assistenza di **Mia Magli** e sotto la supervisione di **Benoit Van Keirsbilck**, Direttore di Defence for Children International Belgio. I membri del gruppo di lavoro di DCI-Belgio che hanno contribuito attivamente all’ideazione e realizzazione del Manuale sono **Aurélie Carré** e **Julianne Laffineur**. Nell’elaborazione del Manuale ci si è avvalsi della competenza dei dieci partner e degli associati europei, nonché di cinque esperti coinvolti nel progetto. Il Manuale è stato tradotto in italiano dal team di Defence for Children International Italia.

Defence for Children International (DCI)-Belgio è il capofila del progetto. L’obiettivo del lavoro di DCI-Belgio, che è parte del movimento globale di DCI, costituito da una rete di 38 sezioni nazionali ed altri membri associati diffusi in tutto il mondo, è quello di proteggere e difendere i diritti dei minorenni. Le principali attività di DCI comprendono la formazione, la sensibilizzazione in materia di diritti dei minorenni, la denuncia di violazioni e il monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali dei minorenni. I principali settori di intervento sono la giustizia minorile, in particolare l’accesso dei minorenni alla giustizia e la privazione della libertà personale dei minorenni, i diritti dei ragazzi migranti, il diritto alla partecipazione e alla libertà di espressione.

Il presente Manuale rappresenta uno dei risultati del progetto “**La difesa è un mio diritto**” ed è stato elaborato al fine di offrire un chiaro quadro di riferimento in merito al diritto di difesa del minorenne nell’ambito dei procedimenti penali minorili all’interno dell’Unione Europea.

Sebbene i minorenni indagati o imputati abbiano diritto ad essere rappresentati da un avvocato all’interno dei procedimenti penali, così come previsto da norme internazionali, regionali e nazionali, spesso, nella pratica, a tale diritto viene data applicazione in maniera non uniforme negli Stati Membri dell’Unione Europea o, addirittura, in alcuni casi tale diritto non è affatto garantito. Ciò può seriamente ostacolare l’esercizio da parte dei minorenni del proprio diritto di difesa, rappresentando, altresì, una minaccia per la piena realizzazione di tutti gli altri diritti processuali. Un minorenne che ha infranto la legge ha diritto ad essere rappresentato da un avvocato specializzato, il quale svolge un ruolo fondamentale nell’assicurare il rispetto dei principi del giusto processo, nel garantire che il giudice abbia tutte le informazioni necessarie per l’adozione del provvedimento più idoneo e, infine, nel contribuire alla possibilità di riabilitazione e reinserimento del minorenne stesso nella società in seguito al processo penale minorile.

Il progetto “**La difesa è un mio diritto**” è volto a

(1) invitare gli Stati Membri ad applicare in modo uniforme ed adeguato la normativa europea ed, in particolare, le direttive europee relative ai diritti processuali dei soggetti indagati o imputati nei processi penali (c.d. Direttive europee sui diritti del giusto processo), con particolare attenzione per il diritto del minorenne ad essere assistito da un avvocato;

(2) sollecitare la creazione di strutture nazionali specializzate nel fornire assistenza legale gratuita ai minorenni, così come previsto dalle direttive europee, dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (CRC), dalle linee guida elaborate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa su una giustizia a misura di minore (Linee Guida del CoE) e da tutti gli altri strumenti utili citati nel presente Manuale.

(3) fornire agli avvocati minorili strumenti pratici, orientamenti per la formazione di base e tutte le informazioni necessarie ad assicurare il diritto ad una difesa efficace dei minorenni in conflitto con la legge¹. Tale Manuale, in particolare, è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui al primo e secondo punto.

¹ A tal fine, nell’ambito della presente iniziativa, è stata elaborata anche una Guida pratica per gli avvocati minorili “La difesa nell’ambito del sistema penale minorile” al fine di aiutare gli avvocati ad offrire una difesa efficace ai minorenni indagati o imputati in un procedimento di giustizia minorile.

Tutte le pubblicazioni del progetto sono disponibili sul database accessibile tramite sito internet dedicato:

<http://www.mylawyermyrights.eu>.

RACCOLTA DEI DATI E RICERCA

6

Questo Manuale è stato elaborato sulla base di informazioni raccolte durante una serie di ricerche nazionali condotte nell'ambito del progetto "La difesa è un mio diritto", utilizzando una metodologia comune sviluppata nel mese di ottobre 2016, con la collaborazione di tutti i partner e gli esperti del progetto. In particolare, ci si è avvalsi di sei studi sul campo effettuati in Belgio, Bulgaria, Irlanda, Italia, Polonia e Paesi Bassi e di dodici studi teorici condotti in Austria, Inghilterra e Galles, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Lussemburgo, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna e Svezia. Tutte le 18 relazioni nazionali e le rispettive schede riassuntive sono pubblicate e disponibili sul sito internet del progetto.

Le relazioni nazionali descrivono brevemente i sistemi di giustizia minorile nei diversi Stati Membri dell'UE, il livello di recepimento, attuazione e applicazione dell'insieme delle Direttive dell'Unione relative ai diritti del giusto processo² (considerata la natura del sistema di giustizia minorile) ed analizzano se, a livello nazionale o locale, siano previste delle specifiche specializzazioni per gli avvocati che si occupano di minorenni, quale sia il loro ruolo e come venga, di fatto, svolto nella pratica.

² Direttive 2010/64/UE, 2012/13/UE, 2013/48/UE, (UE) 2016/800 e 2016/1919/UE.

Tutte le ricerche nazionali sono state condotte tenendo in considerazione:

- la funzione, il mandato e la formazione degli avvocati che difendono i minorenni sospettati o accusati di reato, al fine di contribuire alla qualificazione di questo specifico ruolo (si veda la Guida Pratica "La difesa nell'ambito del sistema penale minorile"); □
- lo stato di recepimento e di applicazione dell'insieme delle Direttive dell'Unione sul giusto processo, al fine di garantire i diritti processuali spettanti ad un individuo³, indagato o sospettato in un procedimento penale: il diritto di ricevere informazioni riguardanti i propri diritti e la procedura, il diritto all'interpretazione e alla traduzione in una lingua conosciuta, il diritto di avere accesso a un avvocato, il diritto di essere assistito da un avvocato e il diritto di ricevere assistenza legale gratuita.

Le sei ricerche sul campo riportano:

Il punto di vista di **77 professionisti** che interagiscono con i minorenni all'interno dei procedimenti di giustizia minorile, tra cui **36 avvocati minorili**, giudici e pubblici ministeri (minorili), personale giudiziario, psicologi, assistenti sociali, interpreti e agenti di polizia. Tali testimonianze sono state raccolte attraverso interviste semi-strutturate e focus group.

³ Nel presente Manuale si usa il termine persona/individuo con riferimento al genere maschile per ragioni di praticità, ma tali termini devono essere intesi come riferiti anche al genere femminile.

7

Il punto di vista di **55 minorenni, indagati o imputati**, in merito alla loro esperienza con l'avvocato nell'ambito dei procedimenti di giustizia minorile. Anche tali testimonianze sono state raccolte attraverso interviste semi-strutturate e focus group.

Questo lavoro è stato proceduto da una fase preparatoria svolta nel mese di ottobre 2016, con l'obiettivo di definire la metodologia⁴ per lo svolgimento di interviste con i minorenni e identificare i canali più adeguati per la loro individuazione e il loro coinvolgimento. Le interviste sono state condotte in linea con i principi fondamentali delle Linee Guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minorenne, prevedendo una breve introduzione al progetto e successive domande aperte, eventuali domande complementari e materiale di supporto.

Inoltre, sulla base delle interviste effettuate durante la fase di ricerca, è stato realizzato **un video di sensibilizzazione** rivolto a tutti i professionisti della giustizia minorile: avvocati, giudici, pubblici ministeri, ufficiali di polizia, assistenti sociali, che lavorano con i minorenni indagati o imputati, al fine di accrescere la loro consapevolezza circa l'importanza di rispettare il diritto del minorenne ad avere un avvocato specializzato in ogni fase del procedimento.

⁴ Ciò ha incluso considerazioni processuali ed etiche in merito allo svolgimento di una ricerca di studio con minorenni, come ad esempio relativamente alla salvaguardia, al consenso, alla protezione dei dati, alla riservatezza, ecc.

RINGRAZIAMENTI

Gli autori ringraziano i partner, gli associati e gli esperti che hanno partecipato al progetto “La difesa è un mio diritto”. I loro contributi sono stati estremamente preziosi per l’elaborazione di questo Manuale.

Si ringraziano l’Unione europea, principale finanziatore dell’iniziativa, così come gli altri co-finanziatori - La Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgio) - per il proprio contributo, senza i quali tale progetto non sarebbe stato possibile.

Estendiamo i nostri ringraziamenti anche al Programma Consiglio d’Europa “HELP”, l’ordine europeo degli avvocati penalisti (ECBA) e lo studio legale DLA Piper per la loro partecipazione pro bono al progetto, nonché gli ordini legali nazionali e locali, gli avvocati, i giudici, le organizzazioni della società civile, gli esperti, i ricercatori e tutti gli altri attori chiave che hanno fornito il loro sostegno alla ricerca ed al lavoro effettuato nell’ambito di questo progetto.

Un particolare ringraziamento va, inoltre, a Deirdre Kelleher per l’editing della versione inglese del presente Manuale. La sezione pro bono di DLA Piper Europa ha coordinato 12 ricerche condotte in altrettanti paesi dove sono presenti delle sezioni nazionali dello studio. Si ringraziano dunque i loro team di lavoro per il prezioso contributo prestato al progetto.

Desideriamo ringraziare tutti i ragazzi che hanno accettato di essere intervistati, condividendo con noi la propria esperienza in merito al loro rapporto con l’avvocato, al loro percor-

so nell’ambito della giustizia ed alla loro percezione dei propri diritti processuali.

Infine, uno speciale e sincero ringraziamento a tutto il team e agli stagisti di Defence for Children International per il loro lavoro, la loro dedizione ed il loro impegno nel condurre questo progetto, nel corso di questi anni.

PREFAZIONE

La giustizia minorile è uno degli ambiti in cui la domanda di giustizia emerge con maggior forza. Fornire risposte inadeguate e inappropriate per i minorenni in conflitto con la legge può danneggiare il loro futuro, a volte per sempre, e contribuire ulteriormente alla loro instabilità. Vite perse, società deprecabili. La posta in gioco è alta e la responsabilità dei decisori politici è enorme. Eppure, paradossalmente, la giustizia minorile è spesso trascurata, se non dimenticata.

Minorenni in conflitto con la legge

Per anni, una varietà di testi normativi internazionali ed europei (hard law, soft law) hanno insistito sullo stesso tema: i minorenni che entrano in contatto con il sistema di giustizia penale sono in una situazione di crescente vulnerabilità e hanno il diritto di essere protetti dalle istituzioni. Come ho avuto l’occasione di osservare nei molti (troppi) casi che sono stati portati avanti la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e che rivelano situazioni intollerabili e insopportabili, la violazione dei diritti umani non è un mito, ma una realtà. Sì, ci sono ragazzi che trascorrono la propria vita in prigione⁵, che muoiono in detenzione⁶ o che sopportano maltrattamenti tali da poter essere, talvolta, qualificati come tortura⁷. Anche gli schiaffi dati da un agente di polizia a un minorenne che si trova interamente sotto il suo control-

lo costituiscono una violazione della dignità umana e possono dare origine a sentimenti di arbitrarietà, di ingiustizia e di impotenza⁸.

In una società democratica, i maltrattamenti non devono mai rappresentare una risposta alle difficoltà affrontate dalle istituzioni, che sono reali e che non dovrebbero essere minimizzate. A tale proposito, la situazione delle ragazze detenute non può più essere ignorata⁹. Le stesse condizioni di detenzione spesso raggiungono la soglia di gravità prevista dall’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo¹⁰. Come per il principio della privazione della libertà e della detenzione dei minorenni, i limiti della “sorveglianza educativa” dovrebbero essere sottoposti ad una vigilanza estrema considerato il rischio di deriva esistente nell’attuale clima incentrato sulla sicurezza¹¹.

I diritti dei minorenni

Da tutti questi casi reali, emerge un bisogno essenziale: garantire di volta in volta e sempre più i diritti dei minorenni. Oltre al fatto che, ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione Europea sui Diritti Umani i minori hanno il diritto di godere dei diritti e delle libertà garantiti “a tutti”, l’articolo 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea rappresenta una disposizione degna di nota poiché riconosce espressamente i diritti dei minorenni. Si tratta infatti di

⁸ Corte EDU (CG), 28 Settembre 2015, Bouyjid v. Belgium.

⁹ Corte EDU, 1 Febbraio 2011, Yazgül Yılmaz v. Turkey.

¹⁰ Corte EDU, 3 Marzo 2011, Kuptsov e Kuptsova v. Russia.

¹¹ Corte EDU (CG), 23 Marzo 2016, Blokhin v. Russia.

⁵ Corte EDU, 13 Giugno 2002, Anguelova v. Bulgaria.

⁶ Corte EDU, 9 Ottobre 2012, Çoşelav v. Turkey.

⁷ Corte EDU, 3 Giugno 2004, Batı e altri v. Turkey.

diritti “fondamentali”, ovvero di diritti che sono in relazione con le fondamenta della democrazia e dello stato di diritto. La carta dei diritti fondamentali è diventata “la bussola di tutte le politiche adottate a livello europeo ed ha acquisito carattere pienamente vincolante con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009. La sua incorporazione nei trattati segna una tappa significativa nell’ordinamento costituzionale dell’Unione Europea.

Tuttavia, è ora urgente che tali diritti, come ribadisce la Corte europea dei diritti dell’uomo, vengano messi in pratica perché diventino “efficaci”, piuttosto che rimanere “teorici o illusori”. Le dichiarazioni non sono più sufficienti, servono più azioni.

Nel campo della giustizia minorile, le richieste di un equo processo sono al centro del dibattito. I minorenni hanno il diritto ad essere giudicati¹² da un tribunale indipendente e imparziale¹³ entro un ragionevole periodo di tempo. Essi hanno il diritto alla presunzione di innocenza e a tutte le garanzie procedurali. I diritti di difesa, fin dall’inizio della procedura e in tutte le fasi del procedimento della giustizia minorile, sono una parte essenziale del sistema¹⁴. Contrariamente a ciò, la pratica di interrogare e di tenere un minorenne in un contesto privo di garanzie procedurali, tra le quali la mancanza di rappresentanza legale, va considerata come un trattamento inumano e degradante¹⁵.

¹² Corte EDU, 30 Giugno 2015, *Grabowski v. Poland*.

¹³ Corte EDU, 2 Marzo 2010, *Adamkiewicz v. Poland*.

¹⁴ Corte EDU (CG), 27 Novembre 2008, *Salduz v. Turkey*.

¹⁵ Corte EDU, 3 Febbraio 2011, *Dushka v. Ukraine*.

Il ruolo dell’avvocato, libero, indipendente e qualificato, è più necessario che mai, poiché è colui che instaura un rapporto di fiducia con il minorenne e ne tutela la riservatezza nell’interesse dello stesso e della giustizia. In una società democratica, gli avvocati sono il primo e l’ultimo baluardo contro l’arbitrarietà.

Verso un modello europeo

In questo contesto, la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea dell’11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per minorenni indagati o imputati nei procedimenti penali rappresenta uno strumento prezioso. Essa sostiene e sviluppa importanti standard e principi europei ed internazionali, quali: il principio di non retroattività della giustizia minorile; il diritto di essere ascoltato; il diritto ad una effettiva partecipazione al processo; il diritto ad una tempestiva e diretta assistenza legale; il diritto all’assistenza gratuita di un interprete; il diritto al pieno rispetto per la privacy. Si tratta non solo di garanzie penali ma costituzionali. La direttiva (UE) 2016/800 è importante e significativa in quanto propone un modello comune europeo per garantire un equo processo ai minorenni in conflitto con la legge.

Se vogliamo prendere “seriamente” in considerazione i diritti dei minorenni, è necessario che gli Stati membri provvedano al recepimento ed attuazione delle direttive¹⁶. A questo proposito, l’interesse e il valore aggiunto di questo eccellente Manuale è quello di fornire

¹⁶ I partner e gli esperti del progetto concordano con tale affermazione e rimandano alle sezioni del presente Manuale relativo alle “Raccomandazioni e indicazioni chiave per l’implementazione”.

orientamenti, nonché linee guida agli Sati Membri, affinché possano adempiere i loro obblighi di legge ed affrontare carenze e ostacoli comuni.

Nuovi orizzonti

Si pone un’ultima questione, forse la più importante. La giustizia minorile deve tutelare i diritti fondamentali dei ragazzi, essere adeguata alle loro necessità e tenere conto delle circostanze personali e del reato commesso. Tuttavia, è necessario andare oltre perché il riconoscimento dei diritti è una condizione necessaria, ma non sufficiente. In passato, molto spesso, è stata la giustizia minorile a spianare la strada verso nuovi orizzonti. Oggi, ci si chiede perché il “superiore interesse” di un minorenne, che si trova in conflitto con la legge, dovrebbe subire gli inevitabili effetti negativi di una risposta punitiva e repressiva, contro la quale gli stessi diritti umani dovrebbero offrire protezione? Da dove proviene esattamente questo strano bisogno punitivo della nostra società? Come una sorta di “patrimonio della modernità”, abbiamo integrato la logica punitiva come se fosse ovvia, abbiamo messo l’idea della punizione su un piedistallo¹⁷, al punto tale che ora è difficile per noi vedere oltre. Un’ autentica giustizia a misura di minorenne dovrebbe offrire qualcos’altro.

Dobbiamo trovare urgentemente altri modi per risolvere i conflitti al fine di impedire ai ragazzi di entrare nel circolo vizioso dell’intervento penale. Non si tratta solo di avere una giustizia penale migliore; soprattutto siamo chiamati

¹⁷ Si veda A. P. Pires, *Quelques obstacles à une mutation du droit pénal*, in *Revue générale de droit - R.G.D.*, 1995, p. 145.

a pensare a qualcosa di meglio, a qualcosa di più umano e più intelligente¹⁸. Sappiamo cosa è questo “qualcosa” da lungo tempo: gli avvocati dovrebbero puntare a ciò, rifiutando la detenzione ed utilizzando le altre misure esistenti che vogliono il reinserimento dei ragazzi per consentire loro di partecipare alla vita sociale, favorendo l’istruzione per tutti e offrendo prospettive future ai minorenni in conflitto con la legge. Come scrisse Adolphe Prins oltre un secolo fa, i minorenni in conflitto con la legge non rispettano la proprietà o la vita, poiché né la proprietà né la vita costituiscono per loro un valore reale¹⁹. Penso che oggi il ritorno ad idee repressive, anche gravi, come risposta all’idea di giustizia, rappresenti non solo una regressione, ma anche un’illusione che potrà solo contribuire alla violenza invece che placarla.

Siamo tutti responsabili, individualmente e collettivamente, per le conseguenze che questa tendenza avrà sulle generazioni future.

*Françoise TULKENS
Vice-Presidente della Corte Europea
dei Diritti Umani (Corte EDU)*

¹⁸ *Ibid.*, p. 135.

¹⁹ A. Prins, *Criminalité et répression. Essai de science pénale*, Paris/Bruxelles, Guillaumin et Cie Editeurs/Librairie européenne C. Mucquart, 1886, p. 15.

INDICE

AUTORI & PROGETTO	4
RACCOLTA DEI DATI E RICERCA	6
RINGRAZIAMENTI	8
PREFAZIONE	9
ACRONIMI	15
LESSICO	17
INTRODUZIONE	18
A chi si rivolge tale Manuale?	19
Obiettivi del Manuale.	19
Come utilizzare il Manuale?	21
A. CONCETTI CHIAVE	24
1. DEFINIZIONE DI MINORENNE	24
2. CHI È UN MINORENNE IN CONFLITTO CON LA LEGGE?	25
3. A CHE ETÀ SI È PENALMENTE RESPONSABILI?	25
4. COSA SI INTENDE PER SISTEMA DI GIUSTIZIA A MISURA DI MINORENNE E QUALI SONO I SUOI PRINCIPI BASE	30
4.1. <i>I principi delle Nazioni Unite: i quattro principi generali della Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo e i principi fondamentali della giustizia minorile</i>	30
4.2. <i>I principi del Consiglio d'Europa: Linee guida su una giustizia a misura di minorenni</i>	39
4.3. <i>I principi di una giustizia a misura di minorenni nella legislazione europea</i>	40
B. OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVAMENTE AI DIRITTI DELL'INFANZIA	42
1. QUALE È IL QUADRO GIURIDICO INTERNAZIONALE E REGIONALE?	42
1.1. A livello internazionale	43
<i>a. Hard Law</i>	43
<i>b. Soft Law</i>	43
1.2 A livello regionale	44
Il Consiglio d'Europa	44

<i>a. Hard Law</i>	44
<i>b. Soft Law</i>	44
<i>c. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo</i>	45
L'Unione Europea	45
<i>a. Hard Law</i>	45
<i>b. Soft Law</i>	46
<i>c. La Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea</i>	46
2. PERCHÉ GLI STATI MEMBRI DELLA UE DOVREBBERO RISPETTARE I PROPRI OBBLIGHI INTERNAZIONALI E REGIONALI RELATIVI AI DIRITTI DEI MINORENNI?	47
3. CHI SUPERVISIONA E CONTROLLA SE TALI OBBLIGHI SONO RISPETTATI DAGLI STATI MEMBRI DELLA UE?	49

C. COME ASSICURARE L'EFFETTIVA ATTUAZIONE A LIVELLO NAZIONALE DEI DIRITTI DEI MINORENNI IN CONFLITTO CON LA LEGGE	51
1. L'APPLICAZIONE DELL'INSIEME DELLE DIRETTIVE UE SUL DIRITTO AD UN GIUSTO PROCESSO IN AMBITO PENALE	52
A) <i>Sfide principali</i>	52
B) <i>Raccomandazioni e orientamenti chiave per l'implementazione</i>	58
2. I DIRITTI PROCESSUALI DEI MINORENNI INDAGATI O IMPUTATI NEI PROCEDIMENTI PENALI	59
2.1 L'assistenza dell'avvocato	59
A) <i>Principali sfide</i>	62
B) <i>Interessanti prassi a livello nazionale</i>	67
C) <i>Raccomandazioni e indicazioni chiave per l'attuazione</i>	68
2.2 Diritto al gratuito patrocinio	69
A) <i>Sfide principali</i>	69
B) <i>Interessanti prassi a livello nazionale</i>	72
C) <i>Raccomandazioni e indicazioni chiave per l'attuazione</i>	73
2.3 Il diritto all'informazione	74
A) <i>Sfide principali</i>	74
B) <i>Interessanti prassi a livello nazionale</i>	77
C) <i>Raccomandazioni e indicazioni chiave per l'attuazione</i>	78
2.4 Il diritto all'interpretazione ed alla traduzione	79

A) Sfide principali.....	80
B) Interessanti prassi a livello nazionale.....	81
C) Raccomandazioni e indicazioni chiave per l'attuazione.....	82
2.5 Il diritto ad un procedimento adeguato.....	82
A) Sfide principali.....	87
B) Interessanti prassi a livello nazionale.....	91
C) Raccomandazioni e indicazioni chiave per l'attuazione.....	94

D. ULTERIORI INFORMAZIONI, LETTURE E APPENDICI.....	97
ST 1 - IL CONTESTO GIURIDICO INTERNAZIONALE E REGIONALE.....	98
ST 2 - IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE UE.....	104
ST 3 - L'INSIEME DELLE DIRETTIVE UE SUI DIRITTI DEL GIUSTO	
PROCESSO: GUIDA PRATICA E DETTAGLIATA.....	108
ST 4 - ALTRI RILEVANTI DIRITTI DEI MINORENNI IN CONFLITTO CON LA LEGGE.....	141
ST 5 - ORGANI DI CONTROLLO.....	149
ST 6 - SCOPO APPLICATIVO DELL'INSIEME DELLE DIRETTIVE	
UE SUI DIRITTI DEL GIUSTO PROCESSO.....	160
ST 7 - CHECKLIST SUL DIRITTO AD UN AVVOCATO.....	165
ST 8 - CHECKLIST SUL DIRITTO AD UNA VALUTAZIONE INDIVIDUALE.....	171

ACRONIMI

BPRL	Principi generali delle Nazioni Unite sul ruolo degli avvocati
CAT	Comitato contro la tortura
CCPR	Comitato Onu sui diritti Umani – Patto sui diritti civili e politici
CECHR	Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa
CEDAW	Comitato sull'eliminazione della discriminazione contro le donne
CED	Comitato ONU sulle sparizioni forzate o involontarie
CEDS	Comitato Europeo per i diritti sociali
CEDU	Convenzione Europea dei diritti dell'uomo
CESCR	Comitato ONU sui diritti economici, sociali e culturali"
CGUE	Corte di Giustizia dell'Unione Europea
CM	Comitato dei Ministri
CoE	Consiglio d'Europa
COMITATO CRC	Il Comitato Onu sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza
CG N°5	Commento generale n. 5 del Comitato sui Diritti dell'Infanzia: Le misure generali di attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia
CG N°10	Commento Generale N. 10 del Comitato sui Diritti dell'Infanzia: I diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza in materia di giustizia minorile
CG N°12	Commento Generale N. 12 del Comitato sui Diritti dell'Infanzia: Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato
CG N°14	Commento Generale N. 14 del Comitato sui Diritti dell'Infanzia: Il diritto del bambino e dell'adolescente a che il suo superiore interesse abbia una primaria considerazione
Corte EDU	Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
CPT	Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del CoE
CRC	Convenzione Onu sui Diritti del fanciullo
CRIN	Network Internazionale sui Diritti dell'Infanzia (The Child Rights International Network)
CRPD	Comitato ONU sui Diritti delle persone con disabilità

DCI	Defence for Children International
DUDU	Dichiarazione universale dei diritti umani
ESC	Carta Sociale Europea
EUCFR	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
GACCJS	Linee Guida delle Nazioni Unite per l'Azione sui Minorenni inseriti nel Sistema di Giustizia Penale
GPJD	Linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza minorile o Linee guida di Riyadh
HRC	Comitato Diritti Umani dell'ONU
ICCPR	Patto internazionale sui diritti civili e politici
MLMR	Progetto La difesa è un mio diritto (My Lawyer, My Rights)
ONG	Organizzazione non Governativa
OP3 UNCRC	Protocollo opzionale n. 3 alla CRC sulla procedura di reclamo contro le violazioni dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
PGALA	I principi e gli orientamenti delle Nazioni Unite sull'accesso al patrocinio a spese dello Stato nei sistemi giudiziari penali
RAJJ	Regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile o Regole di Pechino
RPJDL	Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà o Regole de l'Havana
SPT	Sottocomitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura
ST	Schede Tecniche
TEU	Trattato sull'Unione europea
TFEU	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
UE	Unione Europea
UPR	Revisione Periodica Universale (The Universal Periodic Review)

LESSICO

Nel corso del Manuale viene fatto riferimento a:

HARD LAW

Tali strumenti normativi sono contenuti in atti internazionali e regionali legalmente vincolanti o che impongono obblighi all'interno del diritto nazionale dei Paesi Membri della UE. Tali norme sono in genere il frutto di un processo di negoziazione tra gli Stati Membri delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa o della Unione Europea al fine di elaborare una serie di principi comunemente accettati.

SOFT LAW

Tali strumenti normativi sono contenuti in atti internazionali e regionali non legalmente vincolanti o che non impongono obblighi all'interno del diritto nazionale dei Paesi Membri della UE. Ciononostante, tali norme e le linee guida forniscono una guida autorevole ed interpretativa per gli Stati.

GIURISPRUDENZA

Le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) hanno un forte impatto a livello nazionale all'interno degli Stati Membri della UE. Le decisioni della Corte EDU sono vincolanti e forniscono un orientamento per tutti gli Stati Membri della UE.

PROCEDIMENTI DI GIUSTIZIA MINORILE

Le Direttive dell'Unione sui diritti del giusto processo sono applicabili nell'ambito dei "procedimenti penali". Tuttavia, al fine di rendere più agevole la lettura del presente Manuale, si userà l'espressione "procedimenti di giustizia minorile", considerando i procedimenti nei quali un minorenni in conflitto con la legge può essere coinvolto, quando, a vario titolo, gli viene ascritta una violazione della legge penale, indipendentemente dalla qualifica legislativa adottata dagli Stati Membri della UE.

PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ²¹

Ai fini del presente Manuale, si farà riferimento al termine «privazione della libertà» piuttosto che «detenzione» così da includere anche quelle realtà che non sono necessariamente definite carceri. Un posto dove un minorenni può essere privato della sua libertà è, secondo questo Manuale, qualsiasi tipo di istituto pubblico o privato – penale, correttivo, educativo, protettivo, sociale, terapeutico, medico o amministrativo – che il minorenni non può liberamente abbandonare.

²¹ Tale definizione è stata tratta dalla Guida Pratica "Monitoring places where children are deprived of liberty" (p.14), edita da DCI-Belgium come parte del progetto finanziato dall'UE "Children's Rights Behind Bars" disponibile sul sito: <https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2016/02/DCI-Practical-GuideEN.pdf>. □

INTRODUZIONE



“La preoccupazione per la violazione dei diritti dei ragazzi in queste situazioni (minorenni che entrano in contatto con il sistema giudiziario in quanto indagati o imputati di un reato) è in crescita in tutto il mondo.

*Politiche e pratiche in materia di giustizia minorile sono tra le aree maggiormente criticate dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, l'organo incaricato di sorvegliare l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Il Comitato ha, infatti, rilevato problematiche in questo ambito all'interno di circa i due terzi delle relazioni degli Stati esaminate finora. La giustizia minorile, tuttavia, non è considerata una priorità in molti paesi e le sue dinamiche sono spesso tenute nascoste o ignorate”.*¹

Nigel Cantwell, co-fondatore del movimento internazionale Defence for Children International (DCI), ha realizzato una pubblicazione nel 1998 nell'ambito dell'*Innocenti Digest*, giornale del Centro di ricerca dell'UNICEF, sulle principali questioni di interesse della giustizia minorile. Vent'anni dopo, nonostante le raccomandazioni del Comitato ONU sui diritti del fanciullo (Comitato) sulla giustizia minorile, troppi minorenni indagati o imputati di aver commesso un reato sono ancora vittime di violazioni dei loro diritti umani fondamentali.

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (CRC) nell'articolo 40, paragrafi 3 e 4 definisce il sistema di giustizia minorile come un sistema di giustizia specifico per i minorenni sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato. All'art. 37 è inoltre previsto che l'arresto, la detenzione o la privazione della libertà rappresentino un provvedimento di ultima risorsa.

Altri strumenti internazionali e regionali, nonché gli standard sulla giustizia minorile², in linea con la CRC, sottolineano lo scopo educativo che il sistema giudiziario deve avere, nel senso che il sistema giudiziario non deve in alcun modo essere di tipo strettamente punitivo. Purtroppo nella pratica questo non sempre avviene.

Nel contesto di questo Manuale la definizione di “sistema di giustizia o procedimento minorile” richiede un'interpretazione estensiva al fine di includere anche i procedimenti di tipo amministrativo, assistenziale ed educativo, che di fatto possono prevedere la privazione della libertà di un minorenne. Per nessun motivo gli Stati membri dell'Unione Europea devono rinunciare a garantire, ai minorenni che

¹ Si veda <https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest3e.pdf>.

² Lista non completa dei principali criteri in materia di giustizia minorile: Regole di Pechino; Linee guida di Riyadh; Regole de l'Havana; Linee guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minorenne e l'insieme delle Direttive sui diritti del giusto processo UE 2010/64/UE, 2012/13/UE, 2013/48/UE, 2016/800/UE e 2016/1919/UE. Questi strumenti saranno esplorati più in dettaglio in questo Manuale.

si trovano in conflitto con la legge, quella tutela e quella protezione riconosciuta da atti internazionali e regionali, sulla base del fatto che gli stessi non considerano “penale” il proprio sistema di giustizia minorile.

A chi si rivolge tale Manuale?

Questo Manuale cerca di fornire delle indicazioni agli Stati membri dell'Unione Europea per assicurare che le proprie legislazioni e le pratiche nazionali rispettino le principali Direttive UE³ e siano in linea con gli standard ed i principi internazionali in materia.

Il Manuale è stato elaborato al fine di essere utilizzato a livello nazionale, regionale o locale da legislatori, decisori politici e da tutti quei professionisti che lavorano per implementare le direttive europee e gli strumenti correlati all'interno dei rispettivi sistemi nazionali di giustizia minorile.

Le informazioni qui contenute potranno anche essere utili alle organizzazioni della società civile e alle altre organizzazioni che promuovono la corretta implementazione di tali direttive.

Questo Manuale è stato sviluppato in ambito europeo, di conseguenza, potrebbero essere necessari alcuni adeguamenti ai diversi contesti o alle specificità nazionali (per esempio Irlanda e Regno Unito non hanno ratificato la maggior parte delle direttive sui diritti del giusto processo).

Obiettivi del Manuale

L'obiettivo generale di questo Manuale è quello di fornire indicazioni a legislatori e decisori politici degli Stati Membri dell'Unione Europea in relazione alla trasposizione, all'implementazione e alla corretta applicazione dei diritti processuali dei minorenni nell'ambito del sistema penale, come previsto dalle Direttive UE sui diritti del giusto processo⁴, con particolare attenzione per il diritto del minorenne ad avvalersi di un difensore.

L'avvocato minorile deve essere il consulente del minorenne. Deve aiutare il ragazzo durante tutto il procedimento di giustizia minorile al fine di garantire che tutti i suoi diritti processuali siano rispettati.

³ In particolare le direttive 2010/64/UE, 2012/13/UE, 2013/48/UE, (UE) 2016/800, 2016/343/UE e 2016/1919/UE (« Direttive sui diritti del giusto processo »).

⁴ Maggiori informazioni su queste direttive sono fornite nella scheda tecnica (STI)



Le attività di ricerca, condotte nell'ambito dell'iniziativa, hanno evidenziato quanto segue:

- I minorenni, nell'ambito del sistema di giustizia penale, non sono sempre rappresentati e assistiti da un avvocato;
- Anche nei casi in cui siano assistiti da un avvocato, a quest'ultimo non è necessariamente richiesta una specializzazione in materia minorile;
- Anche nei casi in cui siano assistiti da un avvocato specializzato, i minorenni non sono sempre rappresentati dallo stesso in ogni grado del giudizio;
- in alcuni Stati membri dell'Unione Europea i minorenni possono rinunciare al loro diritto ad essere assistiti da un avvocato.

Gli Obiettivi specifici del manuale sono:

- **Migliorare la comprensione e la conoscenza** degli obblighi degli Stati membri dell'Unione Europea alla luce delle direttive:
 - **2010/64/UE** del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali⁵;
 - **2012/13/UE** del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali⁶;
 - **2013/48/UE** del 22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari⁷;
 - **(UE) 2016/800** dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali⁸;
 - **(UE) 2016/1919** del 26 ottobre 2016 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo⁹;
 - **(UE) 2016/343** del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali¹⁰;

⁵ Testo disponibile qui: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:it:PDF>

⁶ Testo disponibile qui: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0013&from=IT>

⁷ Testo disponibile qui: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0048&from=IT>

⁸ Testo disponibile qui: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0800&from=IT>

⁹ Testo disponibile qui: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1919&from=IT>

¹⁰ La direttiva (UE) 2016/343 sulla presunzione di innocenza non è stata inclusa nella ricerca nazionale implementata nell'ambito del progetto "La difesa è un mio diritto". Ciononostante sarà qui menzionata, in particolare nella sezione "Altri diritti rilevanti dei minorenni in conflitto con la legge", si veda ST 4.



- Facilitare la trasposizione, l'applicazione e l'attuazione di tali Direttive europee, in linea con gli standard e i principi internazionali e regionali nell'ambito della giustizia minorile;
- Fornire un'indicazione generale sulle sfide relative all'implementazione di tali Direttive;
- Sollecitare interventi per incrementare il rispetto dei diritti dell'infanzia nell'ambito dell'Unione Europea, traendo spunto dalle buone prassi già in atto in alcuni Stati membri.

Come utilizzare il Manuale?

Il Manuale si compone di una guida e di alcune schede tecniche.

La guida è suddivisa in 4 parti:

La Parte A si concentra sui principi chiave utili per lo scopo del Manuale, al fine di fornire al lettore un'idea generale del contesto:

- Definizione del minorenne
- Chi è il minorenne nell'ambito del sistema di giustizia penale minorile
- L'età minima della responsabilità penale
- Cosa si intende per sistema di giustizia a misura di minorenne

La Parte B offre una panoramica del contesto legislativo internazionale e regionale (hard law e giurisprudenza) sulla giustizia minorile, con un'enfasi sui diritti processuali dei minorenni in conflitto con la legge. Questa parte chiarisce anche quali sono gli obblighi internazionali e regionali degli Stati membri dell'Unione Europea, relativi ai diritti dell'infanzia, e quali organi di controllo sono responsabili dell'esecuzione e del monitoraggio di tali obblighi.

La Parte C fornisce una serie di linee guida per supportare la corretta implementazione degli obblighi degli Stati membri dell'Unione, definiti nella Parte B. In questa sezione sono descritti i principali risultati emersi dalle ricerche svolte nell'ambito del progetto "La difesa è un mio diritto", che sono stati raccolti nelle relazioni nazionali. Essi includono prassi che possono essere fonte di ispirazione, ma anche ostacoli che limitano il rispetto dei diritti dell'infanzia nell'Unione Europea. Il Manuale propone anche una serie di raccomandazioni sulle misure da adottare al fine di migliorare la trasposizione delle direttive UE rilevanti, in linea con gli obblighi definiti negli strumenti normativi internazionali e regionali.

Ulteriori informazioni, letture ed allegati sono contenuti nella **Parte D**.

Le schede tecniche allegate al Manuale offrono al lettore informazioni più tecniche sul quadro giuridico di riferimento oltre ad un supporto specifico e dettagliato sulle Direttive europee oggetto del Manuale, la loro trasposizione e gli organi preposti al controllo, nonché altri standard internazionali e regionali in materia di giustizia minorile.

- **Le Schede Tecniche 1 e 4** offrono una panoramica dettagliata degli strumenti e degli standard internazionali e regionali che assicurano ai minorenni, che si trovano nell'ambito del sistema penale minorile, il rispetto dei loro diritti processuali;
- **La Scheda Tecnica 2** riassume gli obblighi di trasposizione degli Stati membri dell'Unione Europea in relazione alle Direttive dell'Unione.
- **La Scheda Tecnica 3** fornisce agli Stati membri dell'Unione una guida pratica e dettagliata sull'insieme delle Direttive dell'Unione sui diritti del giusto processo: 2010/64/UE; 2012/13/UE; 2013/48/UE; (UE) 2016/800 e (UE) 2016/1919.
- **La Scheda Tecnica 5** elenca gli organi responsabili del controllo e del monitoraggio degli obblighi degli Stati membri dell'Unione Europea in base agli strumenti giuridici internazionali e regionali.
- **La Scheda Tecnica 6** analizza l'ambito di applicazione della direttiva (UE)2016/800 e, di conseguenza, di tutte le Direttive dell'Unione sui diritti del giusto processo.
- **La Scheda Tecnica 7** fornisce una checklist per facilitare l'applicazione dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/800.
- **La Scheda Tecnica 8** fornisce una checklist per facilitare l'applicazione dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/800.

Si raccomanda di utilizzare le schede tecniche unitamente al presente Manuale.

Infine, l'**Appendice** al Manuale fornisce una descrizione dei Centri di Difesa Socio-Legale e informazioni su come porre in essere tali strutture a livello nazionale o locale all'interno degli Stati membri dell'Unione.



Scheda Tecnica



Citazione



Di particolare
importanza per il
minorenne



Bibliografia



Importante

A. CONCETTI CHIAVE

Questa sezione illustra alcuni concetti chiave, rilevanti allo scopo del Manuale, basati su strumenti e standard internazionali in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Le Direttive dell'Unione sui diritti del giusto processo che devono essere recepite e attuate a livello nazionale dagli Stati membri dell'Unione Europea devono essere lette alla luce di questi standard.

1. Definizione di minorenne

Il minorenne è un soggetto che non ha ancora compiuto i diciotto (18) anni, salvo che, secondo la legge applicabile, la maggiore età sia fissata prima. (CRC, art. 1¹; Direttiva 2016/800/UE, art. 3.1)



“Qualora non sia certo se la persona abbia compiuto 18 anni, deve presumersi che tale persona sia un minorenne”. (Direttiva (UE) 2016/800, art. 3, ultimo paragrafo)

I 18 anni sono considerati “la maggiore età”, la soglia dell'età adulta. È il momento in cui i minorenni acquisiscono la capacità di agire², ponendo fine alla responsabilità legale dei propri genitori o del proprio tutore. La maggiore età non corrisponde necessariamente alla maturità intellettuale o fisica di un soggetto e non deve essere confusa con l'età della responsabilità penale (MACR) (si veda sezione successiva).

Ai fini di questo Manuale, si farà riferimento al termine “minorenne” o “ragazzo” piuttosto che “bambino”, comprendendo in tale termine anche un giovane di 15 o 17 anni.

Tale Manuale si applica anche ai giovani adulti sopra l'età di 18 anni, indagati o imputati in procedimenti di giustizia minorile qualora:

- Il giovane adulto sia indagato o imputato di un reato commesso durante la minore età;
- Il giovane adulto è stato sottoposto al processo minorile quando era minorenne e successivamente è diventato maggiorenne.

¹ “La Convenzione definisce il ‘fanciullo’ ogni essere umano avente un'età inferiore ai 18 anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile. Il Comitato sui diritti dell'infanzia, l'organo di controllo della Convenzione, ha incoraggiato gli Stati a rivedere l'età in cui si diventa maggiorenni se stabilita al di sotto dei 18 anni e ad aumentare il livello di protezione per tutti i ragazzi sotto i 18 anni”. (Confronta https://www.unicef.org/crc/files/Guiding_Principles.pdf).

² Ci possono essere diversi prerequisiti connessi all'età legale, di fianco al concetto di maggiore età; ad esempio, l'età alla quale i minorenni possono contrarre matrimonio, votare, essere coinvolti nel sistema di giustizia penale o accedere ai meccanismi di reclamo.

2. Chi è un minorenne in conflitto con la legge?

Un minorenne sottoposto a procedimento penale è un soggetto che ha raggiunto l'età della responsabilità penale, ma non la maggiore età (stabilita ai 18 anni) e che è indagato o imputato per aver commesso un reato secondo il diritto penale nazionale. (CRC/C/CG/10, p. 3 Introduzione, §1)

L'età che deve essere presa in considerazione per determinare se un minorenne ha violato la legge è sempre e solo l'età che il minorenne aveva al momento della commissione del reato.

Un minorenne in conflitto con la legge, sospettato di aver commesso un reato, è normalmente coinvolto in un procedimento di giustizia minorile. In molti paesi membri tali procedimenti, pur dando luogo a sanzioni e provvedimenti, anche privati della libertà del minorenne, non sono considerati come “penali” secondo il diritto interno. Tuttavia, nonostante la classificazione nazionale, questi procedimenti possono comunque ritenersi di natura sostanzialmente penale ove rientrino nell'interpretazione autonoma del termine “procedimento penale”, adottata da organismi internazionali e regionali.

3. A che età si è penalmente responsabili?

L'età della responsabilità penale è l'età che una persona raggiunge quando si presume abbia la capacità di violare il diritto penale e quindi possa essere giudicato da un tribunale o altra autorità competente.

In genere, l'età della responsabilità penale non coincide con la maggiore età e tali due concetti non devono essere confusi³.

³ Si veda: Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, art. 40.3; CRC Comitato, Commento Generale N°10, I diritti dei minorenni nella giustizia minorile, (CRC/C/CG/10), §31-35; Regole di Pechino, Regola 4.

a. L'età minima per la responsabilità penale / L'imputabilità

Secondo la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, gli Stati parti sono incoraggiati a stabilire *“un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato”*. (CRC, art. 40.3 a)

Non vi sono disposizioni internazionali vincolanti che stabiliscono a quale età debba essere fissata la responsabilità penale. Per tale motivo in tutti gli Stati europei⁴ sussiste un'ampia diversificazione in merito alla fissazione della soglia d'imputabilità. Tale diversità deriva dall'esistenza di diversi sistemi di giustizia minorile (Vedi sotto, p. 23).

Un orientamento è tuttavia fornito da strumenti legislativi di soft law, come ad esempio dalle Regole minime adottate dall'ONU per l'amministrazione della giustizia dei minori (cd “Regole di Pechino”) che raccomandano di “non fissare l'imputabilità entro una fascia d'età troppo bassa, tenendo in considerazione la maturità emotiva, psichica ed intellettuale” (Regola 4).

Inoltre, il Comitato CRC ritiene che stabilire l'imputabilità al di sotto dei 12 anni non sia accettabile a livello internazionale. (CRC/C/CG/10, §32)

In alcuni paesi sono previste eccezioni all'imputabilità, qualora il minore, per esempio, sia accusato di aver commesso un reato grave o qualora sia considerato sufficientemente maturo per essere ritenuto penalmente responsabile (CRC/C/CG/10, §34). Secondo il Comitato CRC tali eccezioni non devono essere ammesse: gli Stati parti della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo devono fissare un'età minima per l'imputabilità. (CRC/C/CG/10, §34)

L'età minima per la responsabilità penale dei 6 paesi partner del progetto “La difesa è un mio diritto” è così stabilita⁵:

	BELGIO	IRLANDA	PAESI BASSI	BULGARIA	ITALIA	POLONIA
MACR	Nessun limite di età*	12 anni**	12 anni	14 anni	14 anni	17 anni***

***Il Belgio non ha stabilito espressamente un'età al di sotto della quale i fanciulli non possano essere considerati responsabili ai sensi del diritto penale. Pertanto, non esiste un'età minima al di sotto della quale un ragazzo non possa essere soggetto a provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni (in genere i 12 anni).**

⁴ CRC/C/CG/10, §30: “Esse variano da una fascia di età molto bassa di 7 o 8 anni fino a una fascia di età alta, ammirabile, di 14 o 16 anni. Molti Stati parti utilizzano due età minime di responsabilità penale”.

⁵ Una lista completa ed ulteriori dettagli sull'età minima per la responsabilità penale all'interno dell'Europa è disponibile sul sito del CRIN (Child Rights International Network): <https://www.crin.org/en/home/ages/europe>.

Tuttavia, alcuni tipi di misure non possono essere adottate al di sotto di una certa età (generalmente i 14 anni).

** I minorenni che hanno compiuto i 10 anni possono essere ritenuti penalmente responsabili per i reati gravi.

*** Per alcuni reati specifici i minorenni possono essere processati a partire dai 15 anni. Inoltre, possono essere imposte misure correttive ai minorenni che hanno commesso un atto vietato tra i 13 ed i 17 anni.

b. Al di sotto dell'età minima per la responsabilità penale

Il Comitato CRC fornisce autorevoli indicazioni nel suo Commento Generale N°10.

I minorenni al di sotto dell'età minima per la responsabilità penale sono considerati privi della capacità di violare la legge e dovrebbero essere coinvolti esclusivamente in processi di tipo correttivo, protettivo e/o educativo. (CRC/C/CG/10, §31.1)

Questo significa che quando si riconosce che i suddetti minorenni hanno violato la legge penale o sono sospettati di aver commesso un reato, non possono essere coinvolti in procedimenti penali. (CRC/C/CG/10, §33)

c. Al di sopra dell'età minima per la responsabilità penale

I minorenni che hanno un'età superiore a quella minima per la responsabilità al momento della commissione di un reato, ma inferiore ai 18 anni, possono essere formalmente accusati ed essere soggetti a procedure di diritto penale. (CRC/C/CG/10, §31)

Questo significa che si presume abbiano la capacità di violare il diritto penale e, quindi, di essere ritenuti responsabili per le loro azioni.

La determinazione della responsabilità penale non dipende esclusivamente dall'età del ragazzo, ma anche da una valutazione della sua maturità evolutiva o della sua capacità di discernimento e comprensione. (Regole di Pechino, commento alla regola 4).

Pertanto, un ragazzo al di sopra dell'età minima per la responsabilità penale che commette un reato potrebbe non essere considerato penalmente responsabile qualora il giudice accerti la sua incapacità di intendere e di volere causata dalla sua immaturità evolutiva.

Un ragazzo al di sopra dell'età minima per la responsabilità penale può essere sottoposto a un procedimento che può assumere la forma di un modello correttivo, protettivo, educativo o penale a seconda del sistema nazionale. In ogni caso, questi procedimenti, compreso l'esito degli stessi, devono essere sempre in linea con i principi di un sistema di giustizia minorile a misura di minore, secondo quanto previsto dal Comitato CRC. (CRC/C/CG/10, §31.2).

d. Giovani adulti, oltre il 18esimo anno di età

Quando un ragazzo raggiunge l'età di 18 anni, può essere coinvolto nello stesso procedimento penale degli adulti.

Ciononostante, secondo il Comitato CRC, i giovani adulti che hanno commesso un reato penale quando erano minorenni (al di sotto dei 18 anni) o che erano minorenni quando sono stati sottoposti a procedimento penale hanno il diritto di essere giudicati nel contesto del sistema di giustizia minorile. (CRC/C/CG/10, §37)

I giovani adulti, che hanno commesso un reato in una delle situazioni di cui sopra, hanno il diritto di beneficiare del sistema di giustizia minorile. Né la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, né il commento generale N° 10 del Comitato CRC indicano, infatti, fasce d'età alle quali limitare tale diritto.

Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale N° 10, § 37:

“Il Comitato desidera rammentare agli Stati parti che essi hanno riconosciuto il diritto di ogni minore sospettato, accusato, o riconosciuto colpevole di reato penale a essere trattato in conformità con le norme dell'articolo 40 della CRC. Ciò significa che ogni persona avente meno di 18 anni all'epoca della presunta perpetrazione di un reato deve essere trattata secondo le regole della giustizia minorile”.

Di conseguenza, questo Manuale si applica anche a questa categoria di persone⁶.

Inoltre, il Comitato CRC accoglie con favore l'estensione dell'applicazione delle norme della giustizia minorile ai giovani adulti che hanno commesso un reato quando avevano 18 anni o più, come avviene in alcuni paesi:

Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale N° 10, §38:

“Il Comitato osserva con apprezzamento che alcuni Stati parti permettono l'applicazione delle regole e dei regolamenti di giustizia minorile alle persone di 18 anni o più, generalmente fino a 21 anni, sia come regola generale sia in via eccezionale.”

⁶ Per un maggiore approfondimento, si veda la sezione, “Minorenni che raggiungono la maggiore età prima o dopo l'inizio del procedimento penale”, p. 55

4. Cosa si intende per sistema di giustizia a misura di minorenni e quali sono i suoi principi base

Ciascuno Stato membro è responsabile per l'istituzione e l'implementazione del proprio sistema di giustizia minorile nazionale.

CRC, art. 40.3:

“Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificatamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato”.

Gli Stati membri dell'UE applicano procedimenti che seguono diversi modelli, a seconda dell'obiettivo di tali procedimenti (ad es. penale, riparatore, educativo, sociale, ecc.). Nella maggior parte dei casi, tali modelli sono combinati tra loro.

Comunque, qualunque siano tali differenze, ogni paese è vincolato dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo ad istituire un sistema di giustizia minorile che sia a misura di minorenni.

Un sistema si può definire tale se rispetta gli standard e i principi stabiliti a livello internazionale e regionale. Tali principi sono stati identificati innanzitutto dall'ONU, sviluppati dal Consiglio d'Europa e successivamente inseriti all'interno della legislazione europea. Saranno elencati e descritti di seguito.

a. I principi delle Nazioni Unite: i quattro principi generali della Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo e i principi fondamentali della giustizia minorile

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo è la convenzione più ratificata nel mondo e comprende la molteplicità dei diritti umani internazionali — tra cui i diritti civili, culturali, economici, politici e sociali, nonché gli aspetti di diritto umanitario⁷.



Secondo il Comitato CRC *“Nell'amministrazione della giustizia, gli Stati parti devono applicare sistematicamente i principi generali contenuti negli articoli 2, 3, 6 e 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, così come i principi fondamentali della giustizia minorile contenuti negli articoli 37 e 40”.* (CRC/C/CG/10, §5-14)

⁷ Al fine di agevolare la lettura e comprensione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, UNICEF ha pubblicato “Un riassunto dei diritti contenuti nella Convenzione sui diritti del fanciullo”, disponibile sul sito https://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf.

Gli articoli 2, 3, 6 e 12 della Convenzione si distinguono per essere stati considerati principi generali da parte del Comitato sui diritti dell'infanzia durante la sua prima sessione nel 1991, quando sono state formulate le linee guida su come gli Stati dovrebbero strutturare i loro rapporti nazionali da inviare al Comitato (CRC/G/5/1991, §13; CRC/C/58/1996, §25-47; CRC/CG/2003/5, §12).

Tali principi rappresentano inoltre i cardini dei diritti dei minorenni:

- 1) Il principio di non discriminazione (CRC, art. 2);
- 2) Il principio del superiore interesse del minorenne (CRC, art. 3);
- 3) Il diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo (CRC, art. 6);
- 4) Il diritto ad essere ascoltato (CRC, art. 12).

Questi principi guida devono trovare sistematica applicazione, unitamente ai principi fondamentali della giustizia minorile, sanciti negli articoli 37 e 40 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (Si veda sotto, p. 35), compreso il principio per cui un vero sistema di giustizia a misura di minore debba essere adeguato e focalizzato sui bisogni e i diritti dei minorenni che entrano in contatto con il sistema di giustizia penale; sistema che deve, pertanto, essere diverso da quello previsto per gli adulti. In particolare, la Convenzione fornisce un insieme di principi fondamentali che dovrebbero garantire che tutti i ragazzi che si trovano in conflitto con la legge siano trattati in conformità ai diritti umani fondamentali.

La Convenzione comprende, inoltre, garanzie dei diritti umani fondamentali (ad esempio, la dignità umana), nonché garanzie procedurali specifiche per i minorenni che devono trovare applicazione prima, durante e dopo la fine del procedimento penale. Questi diritti sono cruciali per garantire il rispetto del diritto del minorenne ad un processo equo (per esempio informazioni adeguate alla sua età ed al livello di comprensione, il ruolo dei genitori nel procedimento, il principio della riabilitazione, ecc. □).

I. Il principio di non discriminazione (CRC, art. 2)

La Convenzione si applica a tutti i minorenni, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. (CRC, art. 2)

Nessun ragazzo, per nessuna ragione, deve essere trattato ingiustamente. Di conseguenza, tutti i minorenni in conflitto con la legge devono godere dei diritti processuali senza alcuna discriminazione. (Si veda anche la Regola di Pechino 2 (1))

Particolari sforzi devono essere compiuti per garantire i diritti umani dei minorenni che si trovano in situazione di particolare vulnerabilità, come i ragazzi che vivono

in strada, i minorenni che appartengono a minoranze razziali, etniche, religiose o linguistiche, i minorenni appartenenti a comunità indigene, le ragazze, i minorenni disabili e i minorenni recidivi che si trovano ripetutamente in conflitto con la legge. (CRC/C/CG/10, §6)

II. Il principio del superiore interesse del minore (CRC, art. 3)

L'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo sancisce che il superiore interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente in tutte le decisioni che lo riguardano. Il Commento generale N° 14 (CRC/C/CG/14) fornisce indicazioni autorevoli sull'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero dunque tenere in considerazione come le loro decisioni, in particolare le leggi, le politiche e le risorse economiche, abbiano un diretto impatto sui minorenni. (CRC/CG/2003/5, §19, §27, §51 and 52)

Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale N°5, §12, art.3.1:

“Ogni organo o istituzione legislativa, amministrativa e giudiziaria è tenuta ad attuare il principio del superiore interesse valutando sistematicamente in che modo le loro decisioni e azioni incidano o incideranno sui diritti e gli interessi dei bambini”.

Il benessere del minorenne coinvolto in un procedimento di giustizia minorile deve sempre essere il fattore guida nella considerazione del suo caso⁸.

Il Commento generale N°10 del Comitato sui diritti dell'infanzia fornisce autorevoli indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo nell'ambito dell'amministrazione della giustizia minorile. (CRC/C/CG/10, §10)

Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale N° 10, §10:

“La protezione dell'interesse superiore del minore significa, ad esempio, che le finalità tradizionali della legge penale (repressione/punizione) devono essere sostituite dalle finalità di giustizia riparativa e riabilitativa nel trattamento dei minori rei”.

Si raccomanda agli Stati membri dell'UE di porre attenzione affinché il proprio sistema di giustizia minorile abbia uno scopo e una funzione rieducativa e non meramente punitiva. Gli Stati membri nei quali il sistema di giustizia minorile è eccessivamente teso alla riabilitazione. Le misure alternative alla detenzione dovrebbero essere preferite, al fine di migliorare la risposta degli Stati alla delinquenza e violenza giovanile.

⁸ Vi è una differenza tra “il superiore interesse oggettivo del minorenne”, in genere identificato dal giudice minorile o da altra autorità, ed il “superiore interesse soggettivo” rivendicato dal fanciullo

III. Il diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo (CRC, art. 6)

I minorenni hanno il diritto alla vita e allo sviluppo. I governi dovrebbero garantire la sopravvivenza ed un sano sviluppo di bambini e adolescenti. E' ormai evidente come tutte le forme di privazione della libertà (compreso l'arresto, la detenzione e l'incarcerazione) possano avere un impatto negativo sullo sviluppo armonico del minore e possano seriamente ostacolare il suo reinserimento nella società. (CRC/C/CG/10, §11)

Pertanto, la privazione della libertà dovrebbe essere utilizzata solamente come ultima risorsa e avere la durata più breve possibile. (CRC, art. 37 b)

IV. Il diritto ad essere ascoltato⁹ (CRC, art. 12)

La Convenzione richiede che il minorene capace di discernimento abbia il diritto di esprimere liberamente la sua opinione e che la stessa sia debitamente presa in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, art. 12.2:

"A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale".

Questa parte dell'articolo 12 riguarda specificamente il diritto del minorene, nell'ambito del sistema penale, all'assistenza legale nella preparazione e nella presentazione della propria difesa.

Il diritto ad essere ascoltato implica inoltre il diritto per il ragazzo di partecipare in modo efficace nell'ambito del procedimento che lo riguarda (CRC, Art. 40.2 (b) (iv)), di condividere il suo punto di vista, di dire quello che pensa e far sì che le sue opinioni vengano prese in considerazione dal Tribunale e da tutti gli attori chiave del procedimento.

Al fine di garantire il diritto alla partecipazione effettiva, il procedimento dovrebbe essere specificamente adattato alle peculiarità dei minorenni. (CRC, art. 40.3)

⁹ Nell'ambito del progetto Twelve cofinanziato dalla UE è stato pubblicato un manuale sulla "Promozione e sviluppo dell'articolo 12 (CRC) nell'ambito del sistema di giustizia minorile" disponibile al seguente link: http://defenceforchildren.it/files/Twelve_Report_Italiano_INTERACTIVE.small.pdf

Il Commento generale N°12 del Comitato sui diritti dell'infanzia fornisce alcune linee guida su come garantire il diritto del fanciullo ad essere ascoltato nei procedimenti di giustizia minorile. (CRC/C/CG/12, p.13 □□)

E' altresì previsto il diritto del minorene di rimanere in silenzio e di non esprimere il suo punto di vista, qualora sia coinvolto in procedimenti di giustizia minorile. Spetterà all'avvocato consigliare e suggerire ad un ragazzo se e quando rimanere in silenzio, alla luce del suo superiore interesse e dello scopo rieducativo del processo penale minorile¹⁰.

¹⁰ Si consideri che nell'ordinamento italiano, ai sensi del d.p.r. 448/88, il processo penale minorile deve basarsi su un approccio, nei confronti del minorene indagato e imputato, orientato alla finalità di recupero mediante la sua rieducazione ed il suo reinserimento sociale. Ciò significa, altresì, che nel corso del processo penale minorile il giudice deve conoscere la personalità dell'imputato e, pertanto, dall'organo giudiziario preposto deve essere assicurato un approccio multidisciplinare. "Per l'avvio di qualsivoglia percorso educativo o riparativo è necessario che il minore partecipi al momento, istituzionalmente previsto, dell'incontro con il giudice". Maria Francesca Pricoco Giudice presso il Tribunale per i minorenni di Catania, XXVIII Convegno nazionale «Infanzia e diritti al tempo della crisi: verso una nuova giustizia per i minori e la famiglia» in http://www.minoriefamiglia.it/download/pricoco_milano_2009.PDF

Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale N° 10, Non-discriminazione

"Gli Stati parti devono adottare tutte le misure necessarie per garantire che tutti i minori in conflitto con la legge vengano trattati allo stesso modo. Molti minori in conflitto con la legge sono doppiamente vittime della discriminazione, ad esempio nel momento in cui tentano di accedere all'educazione o al mercato del lavoro. È necessaria l'adozione di misure che impediscano tale discriminazione, inter alia fornendo ai minori (ex) rei il supporto e l'assistenza appropriati nel loro impegno a reinserirsi nella società. È necessario inoltre condurre campagne pubbliche che enfatizzino il loro diritto ad assumere un ruolo costruttivo all'interno della società".

Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale N° 10, Diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo

"Tale diritto inerente ogni minore dovrebbe guidare e ispirare gli Stati parti a sviluppare politiche e programmi efficaci per la prevenzione della delinquenza minorile. La pena capitale e la reclusione a vita senza possibilità di rilascio sono esplicitamente proibite nell'articolo 37 (a) CRC. La privazione della libertà, incluso l'arresto, la detenzione e l'imprigionamento dovrebbero essere utilizzati solamente come provvedimenti di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile, in modo tale che il diritto del minore allo sviluppo sia totalmente rispettato e garantito".

Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale N° 10, Superiore interesse del minore

"In tutte le decisioni relative all'amministrazione della giustizia minorile, la tutela del superiore interesse significa, ad esempio, che le finalità tradizionali della legge penale (repressione/punizione) devono essere sostituite dalle finalità di giustizia riparativa e riabilitativa nel trattamento dei minori rei. L'interesse superiore del minore deve essere una considerazione primaria".

PRINCIPI GENERALI DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale N° 10, Diritto ad essere ascoltato

"Il diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa dovrebbe essere pienamente rispettato e attuato in ogni fase del processo minorile. Il Comitato osserva che le opinioni dei minorenni coinvolti nel sistema di giustizia minorile stanno diventando sempre più una forza motrice per i miglioramenti e le riforme e per l'attuazione dei diritti".

V. I principi fondamentali delle Nazioni Unite specificatamente riferiti alla giustizia minorile

- La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo

Come menzionato sopra, gli articoli 37 e 40 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo sono dedicati in particolare al tema della giustizia minorile, riferendosi in particolare all'uso della privazione della libertà come misura di ultima risorsa, al diritto del fanciullo privato della libertà ad essere separato dagli adulti, al diritto ad avere accesso a un avvocato e a tutti gli altri diritti processuali connessi ad un processo equo che trovano applicazione anche per gli adulti.

In aggiunta agli strumenti di protezione disponibili per gli adulti, i minorenni accusati o riconosciuti colpevoli di reato, hanno il diritto a *"un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima."* (CRC, art. 40.1)

- Il Comitato sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite (Comitato ONU)

Il Comitato sui diritti dell'infanzia fornisce nel suo Commento generale N° 10, relativo ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, una guida autorevole per l'applicazione della Convenzione. (CRC/C/CG/10)

Secondo il Comitato ONU, un sistema di giustizia minorile deve essere adattato alle esigenze del minore e deve considerare i seguenti elementi chiave (CRC/C/CG/10, da §15 a §89):

- Azioni di prevenzione della delinquenza giovanile.
- Interventi extragiudiziari che non ricorrano necessariamente a procedimenti giudiziari e interventi nell'ambito dei procedimenti giudiziari con specifici adattamenti processuali.
- Fissazione dell'età minima per la responsabilità penale e dei limiti massimi di età nell'ambito della giustizia minorile.
- Le garanzie per un equo processo.
- La privazione della libertà, compresa la custodia cautelare e l'incarcerazione successiva al processo, quale misura di ultima risorsa e per il più breve periodo di tempo.

- Le Regole di Pechino

Affinché un sistema di giustizia minorile possa essere considerato “a misura di minorene” lo stesso dovrebbe essere in linea non solo con la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ma anche con altre norme internazionali fondamentali, come quelle sancite dalle Regole minime sull'amministrazione della giustizia dei minorenni (“le Regole di Pechino”) che, anche se non giuridicamente vincolanti, rappresentano le condizioni minime che sono state accettate a livello internazionale per il trattamento dei minorenni nell'ambito del sistema penale minorile.

Regole di Pechino, Regola 5 “Obiettivi della giustizia minorile”:

“Il sistema di giustizia minorile deve enfatizzare il benessere dei fanciulli e provvedere a che qualsiasi reazione nei confronti dei giovani autori di reato sia sempre proporzionale alle circostanze sia dell'autore del reato che del reato stesso”.

- Le Linee guida di Riyadh

Le linee guida emanate dall'ONU per la prevenzione della delinquenza minorile (“Linee guida di Riyadh”) forniscono un approccio pratico, positivo e proattivo per prevenire l'aumento della criminalità nella popolazione giovanile elencando varie misure (non vincolanti) per scoraggiare la delinquenza giovanile.

Linee guida di Riyadh, “Principi fondamentali”:

“La prevenzione della delinquenza giovanile è una parte fondamentale della prevenzione del crimine nella società. Impegnandosi in attività lecite, socialmente utili ed adottando un orientamento umanistico verso la società e la visione della vita, i giovani possono sviluppare atteggiamenti non criminogeni”.

Politiche nazionali di prevenzione dovrebbero facilitare la socializzazione e l'integrazione di tutti i ragazzi, focalizzando l'attenzione sul sostegno alle famiglie vulnerabili e, in particolare, coinvolgendo i minorenni a rischio di esclusione sociale.

- Le Regole de l'Havana

Una giustizia a misura di minorene offre sanzioni e misure alternative alla detenzione, al fine di rispettare il principio secondo il quale la detenzione dei minorenni deve essere utilizzata solo come misura di ultima risorsa e per il più breve periodo di tempo, al fine promuovere al meglio il loro reinserimento nella società¹¹.

¹¹ In materia di misure alternative, si veda: CRC, art. 40.4; Commento Generale N°10, (CRC/C/CG/10), in particolare §24-27 e §68-77; Le Regole di Pechino, Regole 17-18; La raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulle regole europee per i minori autori di reato destinatari di sanzioni o misure, (adottata dal Comitato dei ministri il 5 Novembre 2008 durante la

Questo importante principio è previsto anche dalle Regole per la protezione dei giovani privati della libertà (“Regole de l'Havana”), che sono volte a stabilire norme minime per la protezione dei minorenni privati della loro libertà in tutte le forme, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, al fine di contrastare gli effetti nocivi di tutti i tipi di privazione della libertà e a favorire il reinserimento del ragazzo nella società.

Regole de l'Havana, “Aspetti fondamentali”:

“Il sistema di giustizia minorile dovrebbe sostenere i diritti e la sicurezza e promuovere il benessere fisico e mentale dei fanciulli. La pena detentiva deve essere utilizzata come ultima risorsa”.

Secondo l'articolo 40.3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, gli Stati parti dovrebbero cercare di promuovere misure, destinate ai minorenni sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, senza ricorrere a procedimenti giudiziari. Resta inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali devono essere integralmente rispettati. Il commento generale N°10 (CRC/C/CG/10) fornisce una serie di linee guida utili su come utilizzare tali misure senza minare i diritti di questi minorenni. (CRC/C/CG/10, §26-27)

Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale N° 10, §26:


“Gli Stati parti dovrebbero adottare misure per trattare i minori in conflitto con la legge senza ricorrere a procedimenti giudiziari come parte integrante del loro sistema di giustizia minorile, e garantire che i diritti umani dei bambini e le garanzie legali siano perciò protette e rispettate”.

Pertanto, l'utilizzo di una serie di misure che prevedono di non ricorrere ai procedimenti giudiziari, bensì a rimedi di giustizia riparativa (c.d. diversion) dovrebbe essere una prassi consolidata che deve essere utilizzata nella maggior parte dei casi riguardanti i minorenni. (CRC/C/CG/10, §24-25)

¹⁰⁴Oesima riunione dei delegati dei ministri), Regole 5, 23.1, 23.2, 24, 26, e 30.1.

Per ulteriori informazioni, si veda anche “Alternatives to detention for juvenile offenders – Manual of Good Practices in Europe” (“Misure alternative alla detenzione per i minorenni autori di reato – Manuale delle buone prassi in Europa”), pubblicato da International Juvenile Justice Observatory (www.ijjo.org).

Il seguente grafico sintetizza le caratteristiche principali di un sistema di giustizia minorile efficace ed appropriato.



b. I principi del Consiglio d'Europa: Linee guida su una giustizia a misura di minorenne

Le Linee guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minorenne¹² rappresentano un altro strumento fondamentale nel campo della giustizia minorile destinato a migliorare l'accesso dei minorenni alla giustizia ed il loro trattamento nell'ambito del sistema giudiziario. Le Linee guida promuovono i principi del superiore interesse, cura e rispetto, partecipazione, parità di trattamento e lo stato di diritto. Sono altresì volte ad incoraggiare lo sviluppo di approcci multidisciplinari e della formazione e impongono agli Stati di fornire garanzie in tutte le fasi del processo minorile.

Le Linee guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minorenne non sono formalmente e giuridicamente vincolanti, ma si basano su strumenti e standard giuridici internazionali ed europei vincolanti come la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. (Linee guida sulla giustizia a misura di minore, Preambolo, p. 13)

Direttiva (UE) 2016/800, considerando 7:

“La presente direttiva promuove i diritti del minore alla luce delle linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore”.

Sulla base di tali Linee guida, con il termine “giustizia a misura di minore” ci si riferisce a:

Linee guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minorenne, Definizioni:

“Sistemi giudiziari che garantiscono il rispetto e l'effettiva attuazione di tutti i diritti dei minori al più alto livello possibile, tenendo presenti i principi indicati qui in appresso e prendendo in debita considerazione il livello di maturità e di comprensione del minore nonché le circostanze del caso. Si tratta, in particolare, di una giustizia accessibile, adeguata all'età, rapida, diligente, adattata alle esigenze e ai diritti del minore e su di stessi incentrata, nel rispetto dei diritti del minore, tra cui il diritto al giusto processo, alla partecipazione e alla comprensione del procedimento, al rispetto della vita privata e familiare, all'integrità e alla dignità”.

¹² Disponibile su: <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f031e5d-9f09-11e5-8781-01aa-75ed71a1/language-it/format-pdf>

Le Linee guida del Consiglio d'Europa pongono inoltre particolare attenzione all'utilizzo di misure alternative ai processi giudiziari ma in presenza di condizioni molto particolari.

Linee guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minorenne, Parte IV, §24:

“Gli strumenti alternativi al procedimento giudiziario quali la mediazione, la diversione (dai meccanismi giudiziari) e i metodi alternativi di risoluzione delle controversie dovrebbero essere incoraggiati ogniqualvolta questi possano servire al meglio l'interesse superiore del minore. Il ricorso preliminare a tali alternative non dovrebbe essere usato come un ostacolo all'accesso alla giustizia da parte del minore”.

c. I principi di una giustizia a misura di minorenne nella legislazione europea

L'Unione europea prevede per i soggetti indagati o imputati in procedimenti penali una serie di garanzie procedurali sulla base della “tabella di marcia per rafforzare i propri diritti procedurali”¹³.

Ad oggi, cinque Direttive dell'Unione trattano i diritti dei soggetti indagati e imputati nei procedimenti penali (sia con riferimento ai minorenni che agli adulti). Queste direttive, le cosiddette “Direttive sui diritti del giusto processo”, saranno esaminate oltre nella sezione C e nella Scheda Tecnica 3.

Nel 2016, l'UE ha emanato la direttiva (UE) 2016/800¹⁴ sulle garanzie procedurali per i minorenni indagati o imputati in procedimenti penali, allo scopo di stabilire norme minime vincolanti all'interno degli Stati membri. Questa direttiva è l'unica ad essere indirizzata specificamente ai minorenni in conflitto con la legge e rappresenta, quindi, lo strumento principale con il quale alcuni principi di giustizia a misura di minorenne sono stati incorporati nella legislazione europea.

Direttiva (UE) 2016/800, considerando 1

“Obiettivo della presente direttiva è stabilire garanzie procedurali affinché i minori, ovvero coloro che non hanno ancora compiuto i 18 anni, indagati o imputati nei procedimenti penali, siano in grado di comprendere e seguire il procedimento, esercitare il loro diritto a un equo processo, evitare la recidiva e promuovere il loro reinserimento sociale”.

¹³ Risoluzione del Consiglio relativa alla tabella di marcia per rafforzare i diritti processuali dei soggetti indagati o perseguiti nell'ambito di un procedimento penale, 30 Novembre 2009, JO C/295/1.

¹⁴ Disponibile su: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L0800>. Irlanda, Regno Unito e Danimarca non sono vincolate a tale direttiva poiché hanno rinunciato allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea

Tale direttiva prende in considerazione la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, le già menzionate Linee guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minorenne, la Convenzione europea sui diritti umani (CEDU) ed il Patto internazionale sui diritti civili e politici e deve essere letta in combinato disposto con gli articoli 21.1 e 24 della Carta europea dei diritti fondamentali che ha incorporato i quattro principi guida della CRC (non discriminazione, partecipazione, superiore interesse e protezione del benessere del minorenne).

B. OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVAMENTE AI DIRITTI DELL'INFANZIA

Questa parte del Manuale tenta di definire per gli Stati membri dell'Unione: (1) i loro obblighi e i compiti da realizzare in base alla normativa internazionale e regionale per garantire i diritti dei minorenni in conflitto con la legge; (2) il motivo per cui devono rispettare tali obblighi e (3) quali meccanismi di controllo appropriati verificheranno e monitoreranno il rispetto di tali obblighi.

1. Quale è il quadro giuridico internazionale e regionale?

Questa sezione elenca i diversi strumenti e standard dove sono previsti gli obblighi degli Stati membri dell'UE relativi ai diritti dei minorenni in conflitto con la legge, suddivisi come segue: (1) gli strumenti delle Nazioni Unite (2) gli strumenti del Consiglio d'Europa e (3) gli strumenti dell'Unione Europea.

Questi strumenti sono elencati in base al loro potere vincolante, hard law, soft law e giurisprudenza¹.

Inoltre, nella scheda tecnica 1 allegata al Manuale viene fornita una panoramica più dettagliata sugli strumenti e gli standard internazionali e regionali che garantiscono i diritti processuali dei minorenni coinvolti nei procedimenti penali (si vedano le 3 tavole della **ST 1**).



¹ Si vedano le definizioni di hard law, soft law e giurisprudenza nel lessico a p. 17.

1.1. A livello internazionale

a. Hard law

Gli strumenti normativi internazionali vincolanti che si applicano ai minorenni in conflitto con la legge e che sono rilevanti per questo Manuale includono, in particolare:

- *La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU), 1948;*
- *Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR), 1966;*
- *La Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo (UNCRC), 1989;*
- *Il Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti del Fanciullo sulle Procedure di Comunicazione (OP3 UNCRC), 2011.*

b. Soft Law

Gli strumenti normativi internazionali non vincolanti che si applicano ai minorenni in conflitto con la legge e che sono rilevanti per questo Manuale includono, in particolare:

- *Regole minime dell'ONU per l'amministrazione della Giustizia Minorile (Le Regole di Pechino o RAJJ), 1985;*
- *Linee Guida dell'ONU per la prevenzione della delinquenza minorile (Le Linee Guida di Riyadh o GPJD), 1990;*
- *Le Regole ONU per la Protezione dei minorenni privati della Libertà (Le Regole de l'Havana o RPJDL), 1990;*
- *Regole di base sul ruolo degli ordini forensi (BPRL), 1990;*
- *Linee Guida per rendere effettive le misure e i diritti dei minori nel sistema della giustizia penale (GACCJS), 1997;*
- *Commento Generale N. 10 del Comitato sui Diritti dell'Infanzia: i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile (CRC – CG N°10), 2007;*
- *Commento Generale N. 12 del Comitato sui Diritti dell'Infanzia: il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato (CRC – CG N°12), 2009;*
- *Commento Generale N. 14 del Comitato sui Diritti dell'Infanzia: il diritto del bambino e dell'adolescente a che il suo superiore interesse abbia una considerazione preminente (CRC – CG N°14), 2013;*
- *I principi e le Linee Guida ONU sull'accesso al supporto legale nei sistemi di giustizia penale (PGALA), 2013;*
- *Linee Guida sui minorenni a contatto con il sistema di giustizia (preparate da un Gruppo di lavoro dell'Associazione Internazionale dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia (Youth and Family Judges and Magistrates-IAYFJM), 2017.*

1.2. A livello regionale

Il Consiglio d'Europa

a. Hard Law

Gli strumenti normativi vincolanti del Consiglio d'Europa che si applicano ai minorenni in conflitto con la legge e che sono rilevanti per questo Manuale includono, in particolare:

- ➊ *La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), 1950;*
- ➋ *La Carta Sociale Europea 1961, revisionata nel 1996.*

b. Soft Law

Gli strumenti normativi non vincolanti del Consiglio d'Europa che si applicano ai minorenni in conflitto con la legge e che sono rilevanti per questo Manuale includono, in particolare:

- ➊ *Regole del Comitato dei ministri per i minori autori di reato e soggetti a sanzioni o misure alternative alla detenzione (Raccomandazione CM/Rec (2008) 11), 2008;*
- ➋ *Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa su una Giustizia a misura di minorenne, (Linee Guida del CoE), 2010;*
- ➌ *Standards CPT sui minorenni privati della libertà del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, 2010.*

c. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Le sentenze della Corte EDU sono vincolanti per i 47 Paesi Membri del Consiglio d'Europa che hanno ratificato la CEDU (tra i quali si trovano tutti gli Stati Membri UE) e spesso hanno condotto i governi a modificare le proprie pratiche legislative e amministrative in un'ampia serie di ambiti.

La giurisprudenza della Corte EDU non solo conferisce valore effettivo alla Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, ma anche alla CRC a cui spesso la

corte stessa fa riferimento nell'interpretare i ricorsi intrapresi da un minorenne o a nome di un minorenne.

A differenza dalla CGUE, la Corte EDU ha una vasta giurisprudenza relativa ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, inclusa la violazione del diritto ad un giusto processo (articolo 6 Corte EDU). A questo proposito la CRC ha avuto una considerevole influenza sui ragionamenti della Corte EDU in relazione ai diritti dei minorenni in conflitto con la legge² (Si veda la tavola "Giurisprudenza", p.99-103 □).

L'Unione Europea

a. Hard Law

Gli strumenti normativi UE vincolanti che si applicano ai minorenni in conflitto con la legge e che sono rilevanti per questo Manuale includono, in particolare³ :

- ➊ *La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (EUCFR), 2000 (in particolare l'art. 24 (Diritti dell'infanzia), artt. 47-50 (sezione specifica incentrata su "giustizia") e art. 52, §3 sullo scopo dei diritti garantiti);*
- ➋ *Trattato sull'Unione Europea (TEU), 2009 (in particolare l'art. 3 sull'obbligo UE di promuovere la protezione dei diritti dell'infanzia);*
- ➌ *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFEU), 2012 (in particolare art. 82, §2, quale base legale per l'adozione delle direttive UE sui diritti dell'individuo durante il procedimento penale);*
- ➍ *Direttiva 2010/64/EU sul diritto all'interpretazione ed alla traduzione nei procedimenti penali, 2010 (per minorenni e adulti);*
- ➎ *Direttiva 2012/13/EU sul diritto di informazione nei procedimenti penali, 2012 (per minorenni e adulti);*
- ➏ *Direttiva 2013/48/EU sul diritto di accesso a un difensore nei procedimenti penali, 2013 (per minorenni e adulti);*

² La giurisprudenza della Corte EDU è disponibile sul sito <https://www.coe.int/en/web/children/case-law>. Qui si possono trovare due database, HUDOC e THESEUS. Questo ultimo contiene solamente la giurisprudenza CEDU sui diritti dell'infanzia. Per maggiori informazioni si veda anche U. Kilkelly, *The impact of the Convention on the case-law of the European Court of Human Rights in D. Fottrell (ed.), Revisiting children's rights, 10 years of the UN Convention on the rights of the child*, Kluwer Law International, 2000.

³ Come notato in precedenza, non tutte le direttive si applicano in tutti gli Stati Membri. In particolare, le Direttive che riguardano i diritti ad un giusto processo, come quelli discussi in questo Manuale non sempre sono applicabili in Irlanda, Regno Unito o Danimarca. Questi Stati godono del diritto di opzione in materia processuale e potrebbero scegliere di aderire o meno a queste direttive, valutandole singolarmente caso per caso.

- ➊ Direttiva 2016/343/EU sulla presunzione di innocenza e sul diritto ad essere presenti al processo nei procedimenti penali, 2016 (per minorenni e adulti);
- ➋ Direttiva 2016/800/EU sulle garanzie procedurali per i minorenni indagati o imputati nei procedimenti penali, 2016 (dedicati in particolare ai minorenni in conflitto con la legge);
- ➌ Direttiva 2016/1919/EU sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali sul supporto legale, 2016 (per minorenni e adulti).



Una **Scheda Tecnica** allegata al Manuale è dedicata al processo di trasposizione di tali direttive nelle legislazioni interne⁴ (si veda **Scheda Tecnica 2**).



Un'altra **Scheda Tecnica** descrive tali direttive nel dettaglio e fornisce orientamenti pratici agli Stati membri dell'Unione Europea per facilitarne la trasposizione e implementazione a livello nazionale (si veda **Scheda Tecnica 3**).

b. Soft Law

Gli strumenti normativi UE non vincolanti che si applicano ai minorenni in conflitto con la legge e che sono rilevanti per questo Manuale includono, in particolare:

- ➊ *La Raccomandazione della Commissione Europea sulle salvaguardie procedurali per persone vulnerabili indagate o imputate nei procedimenti penali (2013/C 378/02), 2013;*
- ➋ *La Raccomandazione della Commissione Europea sul diritto al supporto legale per le persone indagate o imputate nei procedimenti penali (2013/C 378/03), 2013.*

c. La Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Alla data attuale, la giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla protezione dei diritti dell'infanzia non è ampia come quella della Corte EDU. Infatti la maggior parte delle sentenze rilevanti in materia minorile riguardano la libera circolazione delle persone e le questioni relative alla cittadinanza europea e sono state emesse a seguito di una richiesta di pronuncia pregiudiziale da parte di un tribunale nazionale⁵.

⁴ Nel diritto europeo, con il termine "trasposizione" si intende un procedimento mediante il quale gli Stati Membri conferiscono efficacia ad una direttiva mediante l'adozione a livello nazionale di adeguate misure attuative.

⁵ Per la giurisprudenza della CGUE si veda https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/.

2. Perché gli Stati membri della UE dovrebbero rispettare i propri obblighi internazionali e regionali relativi ai diritti dei minorenni?

Tutti gli Stati membri della UE hanno ratificato la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (CRC) e la CEDU, che rappresentano gli strumenti chiave per la protezione dei diritti dei minorenni a livello internazionale e regionale. L'UE e i suoi Stati membri sono tenuti ad aderire ai principi ed alle disposizioni sancite in questi strumenti in relazione alle questioni che rientrano nell'ambito di competenza dell'UE.

Inoltre, la forza vincolante degli strumenti internazionali e regionali ha un impatto anche a livello dell'UE dal momento che, ai sensi dell'art. 6.3 del Trattato sull'Unione Europea, i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto "principi generali" e come tali devono essere utilizzati per integrare e guidare l'interpretazione dei trattati dell'UE.

Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) gli obblighi derivanti dall'adesione all'UE non dovrebbero essere in conflitto con quelli derivanti dagli impegni internazionali in materia di diritti umani assunti dagli Stati Membri, anche se l'UE stessa non è una parte di tali trattati⁶.

Tale importante principio è altresì confermato dalle seguenti considerazioni:

- La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (EUCFR) contiene una sezione specifica dedicata alla "Giustizia" (artt. 47-50) che riflette gli standard minimi della CEDU sul giusto processo. Ciò significa, in effetti, che una mancanza di conformità con la CEDU può portare allo stesso tempo ad una violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e viceversa⁷, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, della EUCFR che stabilisce chiaramente che: "**Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa**";

⁶ Si veda, per esempio, CGUE, 14 Maggio 1974, J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung v. Commission of the European Communities (C-4/73).

⁷ D. Sayers, *Protecting fair trial rights in criminal cases in the European Union: where does the Roadmap take us?* in *Human Rights Law Review*, 2014, p. 734.

- Più in particolare, dal 1° dicembre 2009, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'Unione Europea ha, per la prima volta, un obbligo costituzionale di promuovere la tutela dei diritti del minore (TUE, Art. 3) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ora ha lo stesso valore legale dei trattati UE, contiene una disposizione dedicata ai diritti dell'infanzia (direttamente ispirata alla CRC) che, tra l'altro, sancisce il principio del superiore interesse del minore (EUCFR, art. 24)⁸.
- Le direttive europee sul giusto processo, in ambito penale, si rifanno alla maggior parte degli strumenti internazionali sui diritti umani e dei minorenni, sopra citati (maggiori dettagli nella ST 1). La semplice menzione e l'integrazione di tali principi e disposizioni internazionali, anche di natura non vincolante, in strumenti vincolanti dell'Unione Europea conferisce loro una forza applicativa più efficace ed effettiva a livello europeo. Per esempio, il considerando 55 della direttiva 2013/48/UE statuisce che tale direttiva intende "promuovere i diritti dei minori e tiene conto delle linee guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minore, in particolare delle relative norme in materia di informazione e consulenza da fornire ai minori". Anche la direttiva (UE) 2016/800, che è specificamente dedicata ai diritti processuali dei minorenni in conflitto con la legge, afferma che la stessa "*promuove i diritti del minore alla luce delle linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore*" (considerando 7) e che "*nessuna disposizione della presente direttiva deve essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta, dalla CEDU, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale, in particolare la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, o dal diritto degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato*" (art. 23)

Per tutte queste ragioni, gli Stati membri dell'UE devono tener conto dei diritti dei minorenni in conflitto con la legge in sede di recepimento e attuazione di tutte le direttive comunitarie rilevanti. Una scheda tecnica allegata a questo **Manuale** fornisce un'analisi più dettagliata sul procedimento di recepimento delle direttive europee a livello nazionale (ST 2).



⁸ Per la posizione della Polonia e del Regno Unito con riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si veda "Protocollo (No 30) sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in Polonia e nel Regno Unito" (12008E/PRO/30).

3. Chi supervisiona e controlla se tali obblighi sono rispettati dagli Stati Membri della UE?

Per ciascuna delle suddette norme e principi è stato messo in atto un meccanismo di monitoraggio. Il funzionamento, i poteri e le aree di competenza di questi meccanismi (organismi di controllo) possono differire notevolmente.

Gli organismi di controllo possono assumere la forma di:

- Comitati di esperti che supervisionano l'attuazione dei trattati internazionali fondamentali sui diritti umani, compresi quelli dedicati ai diritti dei minorenni (come ad esempio il Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia in relazione alla CRC, il Comitato dei Diritti Umani dell'ONU (HRC) e le sue procedure speciali⁹, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa (CECHR), il Comitato Europeo per i diritti sociali (CEDS), ecc.)
- Organi giudiziari: la Corte EDU e la Corte di giustizia dell'UE.

Come affermato in precedenza, ogni Stato parte di un trattato (o convenzione) ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per garantire che i suoi cittadini¹⁰ possano godere dei diritti sanciti dal trattato. Normalmente, la firma e la ratifica di un trattato, da parte di uno stato, implicano anche il riconoscimento del meccanismo di controllo previsto e delle decisioni emesse dallo stesso. L'esistenza di meccanismi di monitoraggio e le loro raccomandazioni sono fondamentali per guidare gli Stati membri europei verso azioni più efficaci per la tutela dei diritti dei minorenni.

Il presente Manuale si concentrerà sui meccanismi di monitoraggio relativi alla giustizia minorile, le cui caratteristiche essenziali sono elencate nella **Scheda Tecnica 5**.



⁹ Vi sono anche Relatori Speciali che sono esperti individuali (non comitati) con un mandato tematico o geografico che lavorano sotto il Comitato ONU dei Diritti Umani (come il Rappresentante Speciale ONU del Segretario generale (SRSG) sulla violenza contro i minorenni, il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla vendita e sfruttamento sessuale dei minorenni ed il Rappresentante Speciale dell'ONU del Segretario generale per i minorenni ed i conflitti armati).

¹⁰ Talvolta tale obbligo non è limitato ai soli cittadini nazionali.

Per concludere, è importante prendere in considerazione i seguenti punti chiave:

- Il trattato di Lisbona ha fornito una base giuridica più ampia per lo sviluppo, nell'UE, di un'area di giustizia penale in linea con tutti i diritti del giusto processo, già previsti da strumenti internazionali e regionali;
- Se gli Stati membri non adempiono i propri obblighi, previsti dalla UE, in materia di protezione dei diritti dei minorenni nei procedimenti penali, possono essere giudicati e sanzionati a livello europeo avanti la Corte di giustizia dell'Unione Europea;
- Le direttive dell'Unione europea sui diritti ad un equo processo in ambito penale si basano sui citati strumenti internazionali e regionali relativi ai diritti umani e dei minorenni. L'integrazione di tali principi e disposizioni internazionali all'interno degli strumenti vincolanti dell'Unione Europea conferisce loro una forza applicativa più efficace a livello europeo.

C. COME ASSICURARE L'EFFETTIVA ATTUAZIONE A LIVELLO NAZIONALE DEI DIRITTI DEI MINORENNI IN CONFLITTO CON LA LEGGE



“Una giustizia a misura di minorenne fa riferimento a quei sistemi di giustizia che garantiscono il rispetto e l'effettiva attuazione dei diritti di tutti i minorenni al più alto livello raggiungibile”¹.

Questa sezione identifica sia alcune buone prassi, sia le principali sfide esistenti per dare attuazione ai diritti processuali dei minorenni nell'Unione Europea e funge da base per elaborare le raccomandazioni agli Stati membri dell'UE.

Le raccomandazioni si basano sulla legislazione europea ed internazionale.

Le prassi e le raccomandazioni sono basate su una selezione degli esempi più significativi tratti dalle 6 ricerche effettuate dai paesi partner del progetto europeo “La difesa è un mio diritto”. Per tutti gli esempi nazionali citati, si prega di consultare le relazioni nazionali e le schede riassuntive disponibili sul sito del progetto (www.mylawyermyrights.eu).

Nell'ambito delle attività di ricerca sono state evidenziate alcune questioni relative all'effettiva attuazione dei diritti dei minorenni che risultano ancora da risolvere nella maggior parte degli Stati membri².

Per tale ragione la struttura del prossimo capitolo si articolerà come segue:

- principali sfide, con riferimento all'attuazione dei diritti dei ragazzi a livello nazionale;
- buone prassi a livello nazionale;
- raccomandazioni e indicazioni chiave per l'attuazione.

È fondamentale che sia la legislazione nazionale che la sua attuazione pratica negli Stati membri dell'UE siano in linea con i diritti dei minorenni. Pertanto, lo scopo di questa parte del Manuale è quello di incoraggiare gli Stati membri dell'UE a trarre ispirazione dalle migliori prassi già in atto in altri Stati membri e seguire le indicazioni chiave per l'attuazione delle direttive UE sui diritti di un giusto processo, in conformità agli standard internazionali e regionali.

¹ Linee Guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minorenne e il Memorandum esplicativo (2011), p. 4.

² Si veda anche: Commissione europea, Sintesi delle panoramiche contestuali sul coinvolgimento dei ragazzi nei procedimenti penali in 28 Stati membri dell'Unione europea, ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2014; Commissione europea, valutazione dell'impatto che accompagna il documento di proposta di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minorenni indagati o imputati nei procedimenti penali del 27 novembre 2013, SWD (2013) 480 finale, p. 12 e segg.; Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Giustizia a misura di minorenne. Prospettive ed esperienze dei professionisti sulla partecipazione dei ragazzi nei procedimenti giudiziari civili e penali in 10 Stati membri dell'UE, ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2015

1. L'applicazione dell'insieme delle direttive UE sul diritto ad un giusto processo in ambito penale

Vi sono alcuni aspetti delle direttive europee sul diritto ad un equo processo che necessitano di essere analizzati più attentamente, in particolare:

- La qualificazione giuridica e la natura della procedura in cui un minorene in conflitto con la legge può essere coinvolto;
- La determinazione dell'età minima per la responsabilità penale/imputabilità;
- L'età del ragazzo;
- Il tipo di reato (reati minori)³.

Alcune interpretazioni potrebbero influenzare negativamente l'applicazione, nei confronti dei minorenni, dell'insieme delle direttive europee all'interno degli Stati membri.

È quindi fondamentale che gli Stati membri considerino sempre le seguenti sfide alla luce dei principi fondamentali della giustizia minorile come stabiliti, in particolare, nei principi guida della CRC e nei commenti generali emessi dal Comitato CRC.

A) Sfide principali

a. Procedimenti di tipo socio-assistenziale per i minorenni

L'articolo 82 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che l'Unione Europea ha la competenza legislativa in materia penale e per tale motivo la direttiva (UE) 2016/800 statuisce che:

Direttiva (UE) 2016/800, considerando 17:

“È opportuno che la presente direttiva si applichi solo ai procedimenti penali. Essa non dovrebbe applicarsi ad altri tipi di procedimenti, in particolare ai procedimenti specificamente destinati ai minori e che potrebbero comportare misure di protezione, correttive o educative.”

³ Nell'ordinamento italiano tale distinzione non esiste.

Come accennato in precedenza, esistono diversi modelli di giustizia minorile nei vari Stati membri dell'UE; di conseguenza, i diversi sistemi non sempre seguono il modello penale prescritto dalle direttive UE. Ad esempio, essi possono differire per quanto riguarda gli obiettivi, gli attori coinvolti e le misure che possono essere adottate da un tribunale o altra autorità competente.

In alcuni Stati membri dell'UE, i minorenni indagati o imputati per aver commesso un reato entrano in contatto con sistemi di tipo assistenziale/correttivo, basati su misure educative, e che si pongono in contrapposizione con i procedimenti strettamente penali.

Tuttavia, la distinzione tra una procedura qualificata come penale ed altra di tipo assistenziale non risulta sempre chiara, poiché quest'ultima può comunque esporre i minorenni ad un rischio di privazione della libertà o può avere conseguenze negative sul benessere psico-fisico del ragazzo.

Inoltre, il minorene coinvolto in un procedimento di tipo assistenziale, volto all'applicazione di misure protettive, correttive o educative, incontrerà alcuni degli stessi attori che operano nell'ambito del procedimento penale; vale a dire agenti di polizia, pubblici ministeri e giudici e potrà, altresì, essere coinvolto in atti di indagine o altre fasi processuali simili.

La CGUE e la giurisprudenza della Corte EDU hanno dichiarato che, al fine di stabilire se un procedimento sia penale o meno, è necessario considerare la natura sostanziale dello stesso piuttosto che la sua classificazione a livello nazionale.

Di conseguenza, anche quegli Stati membri che prevedono sistemi di tipo assistenziale – invece che penale – rivolti ai minorenni in conflitto con la legge (ad es. Belgio, Bulgaria e Polonia) dovrebbero applicare le stesse misure di protezione previste dalle direttive UE in materia penale. La natura sostanziale dei procedimenti nazionali di giustizia minorile deve essere il criterio rilevante per accertare l'applicabilità dell'insieme delle direttive UE sui diritti del giusto processo ai minorenni in conflitto con la legge (per ulteriori informazioni, si vedano le **Schede Tecniche 2 e 6**).

b. Procedure di tipo amministrativo per persone sospettate di aver violato il diritto penale

Nel corso della ricerca è emerso che, in alcuni stati, il sistema di giustizia non considera la prima fase del procedimento (interrogatorio della polizia) come parte del procedimento penale. Fino a quando il soggetto, sospettato del presunto reato, non venga arrestato e non venga formalmente accusato dal procuratore o dal giudice inquirente, lo stesso è coinvolto in un procedimento di tipo meramente amministrativo.

Esempio emerso dalla ricerca

Il sistema di giustizia penale bulgaro non riconosce formalmente la figura dell'“indagato”. L'interrogatorio di polizia è considerato come una misura amministrativa preventiva. Tale sistema non consente l'applicazione delle direttive UE, in questa fase del procedimento, nei confronti di coloro che non sono formalmente accusati, a meno che non siano detenuti in custodia dalla polizia

c. Il principio del primato del diritto dell'UE

In alcuni Stati membri, in particolare dove il sistema di giustizia minorile segue un modello di tipo assistenziale, vi è la tendenza a credere che questo sia motivo sufficiente per essere esonerati dall'applicazione delle direttive UE sull'equo processo. Questo tipo di procedimento assistenziale è spesso considerato migliore, in termini di garanzie processuali, rispetto a quello penale al quale si fa riferimento nelle direttive UE. Tuttavia, questa affermazione rischia di conferire alle disposizioni comunitarie una posizione secondaria rispetto alle disposizioni legislative nazionali, disattendendo così di fatto il principio del primato del diritto dell'Unione.

Secondo tale principio l'UE può richiedere l'applicazione del diritto europeo, nonostante l'esistenza di disposizioni nazionali più tutelanti⁴.

Nell'ambito della giustizia minorile tale principio diventa rilevante per la protezione dei minorenni coinvolti in procedimenti penali, poiché gli Stati membri sono tenuti a rispettare la definizione europea di “procedimento penale”. Come precedentemente citato, tale definizione comprende anche quei procedimenti nazionali che, indipendentemente dalla loro classificazione, hanno di fatto una sostanziale natura penale.

Pertanto, anche se alcuni Stati membri ritengono che una procedura di tipo assistenziale sia la soluzione migliore per i minorenni in conflitto con la legge, non possono contare sulla qualificazione giuridica nazionale della procedura come “assistenziale” per negare ai minorenni tutte quelle garanzie sul giusto processo quando gli stessi potrebbero essere privati della libertà o soggetti a misure di natura penale.

Esempio nazionale emerso dalla ricerca

Il Belgio ritiene che le sue disposizioni nazionali relative ai minorenni in conflitto con la legge siano più protettive dei minimi standard contenuti nelle direttive UE. Secondo il Ministero belga della giustizia, le garanzie sancite nelle direttive UE non sono applicabili ai minorenni indagati o imputati nell'ambito della procedura di tipo assistenziale prevista dalla legge del 1965.

⁴ CGUE, 26 Febbraio 2013, Stefano Melloni (C-399/11).

d. L'età minima della responsabilità penale /imputabilità

Nessuna direttiva europea contiene disposizioni che incidono sulle disposizioni nazionali relative all'età dell'imputabilità (si veda p. 26-27 □).

A questo proposito, è importante sottolineare che la pratica di perseguire penalmente i minorenni al di sotto dell'età minima della responsabilità penale, qualora abbiano commesso un reato grave o di imporre su di loro misure punitive, come ad esempio, la privazione della libertà, nel contesto di un procedimento di tipo amministrativo o assistenziale, è contrario alla CRC. L'età minima per la responsabilità penale non può essere elusa⁵.

e. Ragazzi che raggiungono la maggiore età prima o durante l'inizio del procedimento**Direttiva (UE) 2016/800, art. 2.3:**

“La direttiva si applica a coloro che erano minori al momento di essere sottoposti al procedimento ma sono successivamente diventati maggiorenni e l'applicazione della presente direttiva risulta appropriata alla luce di tutte le circostanze del caso, incluse la maturità e la vulnerabilità della persona interessata. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva al compimento del ventunesimo anno di età dell'interessato”.

Tale disposizione deve essere interpretata alla luce delle norme internazionali e dei principi sulla giustizia minorile e, in particolare della posizione del Comitato CRC (si veda la sezione “giovani adulti sopra i 18 anni di età”, p. 28 □).

Per questo, gli Stati membri dell'UE, dovrebbero leggere questa disposizione in combinato disposto con il considerando 12 della stessa direttiva.

⁵ Tale prassi, in particolare, è contraria alla CRC, art. 40 (si veda CRC/C/CG/10, § 34). Si vedano anche le osservazioni del Comitato Diritti Umani dell'ONU e del Comitato CRC relative alla Repubblica Ceca su tale aspetto (Osservazioni conclusive del Comitato Diritti Umani dell'ONU sul Terzo Report periodico della Repubblica Ceca, emesso il 22 Agosto 2013, sezione 20, CCPR/C/CZE/CO/3; Osservazioni conclusive del Comitato CRC sulla Repubblica Ceca, emesso il 17 Giugno 2011, CRC/C/CZE/CO/3-4).

Direttiva (UE) 2016/800, considerando 12:

“Se l'interessato ha già compiuto i 18 anni al momento in cui diventa indagato o imputato in un procedimento penale, ma il reato è stato commesso quando era minore, gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare le garanzie procedurali previste dalla presente direttiva fino al compimento dei 21 anni, almeno per quanto riguarda i reati commessi dal medesimo indagato o imputato e che sono oggetto di indagini e azioni penali congiunte, in quanto indissociabili dai procedimenti penali che sono stati avviati nei suoi confronti prima che compisse 18 anni”.

La durata del processo o il ritardo nel dare avvio allo stesso non devono avere un effetto negativo sui diritti del minorenne. Sia questo considerando che l'articolo 2.3 della direttiva (UE) 2016/800, devono, pertanto, essere sempre letti in combinato disposto con l'articolo 23 della direttiva stessa.

Direttiva (UE) 2016/800, art. 23:

“Nessuna disposizione della presente direttiva deve essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta, dalla CEDU, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale, in particolare la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, o dal diritto degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato”.

f. Reati minori

L'articolo 2.6 della direttiva (UE) 2016/800 e i suoi considerando 14, 15 e 16 statuiscono che la direttiva non può trovare applicazione nei confronti di alcuni reati minori quali le infrazioni minori al codice della strada, le violazioni minori dei regolamenti comunali generali e le violazioni minori dell'ordine pubblico che ricadono sotto la responsabilità di un'autorità diversa dal tribunale avente giurisdizione in materia penale.

In questi casi, se le sanzioni imposte al minorenne sono diverse dalla privazione della libertà, secondo le disposizioni di cui sopra, non sarebbe ragionevole esigere che le autorità competenti garantiscano tutti i diritti sanciti dalla presente direttiva. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda l'imposizione di una pena per reati minori da parte di tale autorità e laddove vi sia il diritto a presentare ricorso o la possibilità che il caso sia altrimenti deferito a un giudice o

tribunale avente giurisdizione in materia penale, la presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a tale giudice o tribunale in seguito a ricorso o deferimento⁶.

La deroga relativa ai reati minori è stata introdotta anche, con alcune differenze, nella direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione, nella direttiva sul diritto all'informazione, nella direttiva sul diritto di accesso a un avvocato e nella direttiva sul gratuito patrocinio.

Tuttavia, da un lato, gli Stati Membri devono essere consapevoli che tutti i procedimenti giudiziari possono avere un effetto negativo sui ragazzi, anche se riguardano reati minori.

Dall'altro lato è importante notare che una simile distinzione tra i tipi di reato (gravi o lievi) non esiste in nessuno strumento internazionale concernente i diritti dei minorenni in conflitto con la legge, nemmeno nella giurisprudenza della Corte EDU.

Su questo argomento, alcuni considerando delle direttive UE sui diritti ad un equo processo sono rilevanti per chiarire questo aspetto, soprattutto per quanto riguarda il diritto di avvalersi di un difensore.

Direttiva 2013/48/UE, considerando 18 e direttiva (UE) 2016/1919, considerando 14:

“L'ambito di applicazione della presente direttiva con riferimento a taluni reati minori dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri di garantire, ai sensi della CEDU, il diritto a un equo processo, che comprenda il diritto ad avere l'assistenza legale di un difensore”.

Direttiva 2013/48/UE, considerando 24:

“In relazione ad alcuni reati minori, la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di disciplinare il diritto dell'indagato o dell'imputato ad essere assistito da un difensore mediante l'uso del telefono. Tuttavia, una siffatta limitazione del diritto dovrebbe essere circoscritta ai casi in cui l'indagato o l'imputato non sarà interrogato dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto”.

⁶ Direttiva 2012/13/UE (Considerando 17 e art. 2, § 2), direttiva 2010/64/UE (Considerando 16 e art. 1, § 3), direttiva (UE) 2016/1919 (Considerando 11-14 e art. 2, § 4), direttiva 2013/48/UE (Considerando 16-18, 24 e art. 2, § 4).

g. Clausola di Opt in/Opt out (Partecipazione/Non partecipazione)

Più in generale, per quanto riguarda l'applicazione delle direttive UE sul diritto ad un equo processo, è importante ricordare che la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito hanno deciso di non aderire allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Irlanda e il Regno Unito hanno, infatti, adottato una clausola di opt-out (non partecipazione) flessibile, in merito alla normativa adottata in tale ambito, che permette loro di aderire o meno alla legislazione ed alle iniziative legislative valutandole caso per caso.

- Ad oggi, l'Irlanda ed il Regno Unito hanno preso parte solo all'adozione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali ed alla direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali
- Al contrario, la Danimarca si avvale di una clausola derogatoria di non partecipazione allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia molto più rigida e non ha preso parte all'adozione di nessuna delle citate direttive.

B) Raccomandazioni e orientamenti chiave per l'implementazione

- Gli Stati membri dovrebbero dare effettiva applicazione alle direttive UE sui diritti processuali per persone indagate e imputate nei procedimenti penali;
- Gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire ai minorenni i loro diritti processuali, dando applicazione alle direttive comunitarie anche nei procedimenti di tipo assistenziale che presentano notevoli caratteristiche penali e che possono pertanto avere conseguenze negative per il benessere del minorenne;
- Gli Stati membri dell'UE dovrebbero considerare i minorenni sospettati di aver commesso un reato come indagati, nell'ambito delle direttive UE e, quindi, riconoscere loro le garanzie procedurali previste da tali direttive, indipendentemente dalla classificazione nazionale dei procedimenti di giustizia minorile;
- Gli Stati membri dell'UE dovrebbero verificare la legittimità del processo penale, compresa la sua conformità alle garanzie fondamentali sancite nelle direttive UE, dal primo interrogatorio di polizia o dallo stato di fermo della polizia fino all'esito del procedimento penale. A questo proposito, se un minorenne ha be-

neficiato di garanzie inferiori in una fase di tipo assistenziale o amministrativa del procedimento rispetto alle garanzie concesse in un procedimento penale, la procedura dovrebbe essere modificata, al fine di assicurare al minorenne tutti i suoi diritti processuali;

- In caso di dubbi circa l'interpretazione o la validità del diritto dell'UE (in termini di conformità rispetto agli obblighi internazionali e regionali), le giurisdizioni degli Stati membri possono fare una richiesta per una pronuncia pregiudiziale avanti la Corte di Giustizia dell'UE. Questa procedura verrà analizzata più avanti in una scheda tecnica allegata a questo Manuale (Scheda Tecnica 5).



2. I diritti processuali dei minorenni indagati o imputati nei procedimenti penali

Questa sezione mette in evidenza i diritti processuali dei minorenni in conflitto con la legge garantiti dalla direttiva (UE) 2016/800 (sulle garanzie procedurali per i minorenni indagati o imputati nei procedimenti penali) e da altre direttive sul diritto ad un giusto processo, applicabili sia ai minorenni che agli adulti coinvolti in procedimenti penali (ovvero le direttive 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione, 2012/13/UE sul diritto all'informazione, 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore, (UE) 2016/343 sulla presunzione di innocenza e (UE) 2016/1919 sul gratuito patrocinio).

2.1 L'assistenza dell'avvocato

L'assistenza di un avvocato è garantita dagli strumenti giuridici internazionali e regionali a tutti i minorenni coinvolti come indagati o imputati in procedimenti di giustizia minorile.

Gli Stati Membri dell'UE devono assicurare l'esercizio dei diritti di difesa in modo efficace (Direttiva 2013/48/EU).

In particolare, per quanto riguarda i minorenni, gli Stati membri sono tenuti a fornire loro l'assistenza di un avvocato al fine di consentirgli di esercitare efficacemente i propri diritti di difesa (Direttiva (UE) 2016/800, Art. 6.2). L'assistenza legale per i minorenni in conflitto con la legge include il diritto del ragazzo di consultare e incontrare l'avvocato e il diritto di comunicare con lui in privato, in particolare prima di essere interrogato dalla polizia o da altre forze dell'ordine o autorità giudiziarie, indipendentemente dal fatto che il minorenne sia formalmente accusato o che l'interrogatorio verta sul suo presunto coinvolgimento in un reato. Il diritto all'assistenza legale richiede, inoltre, che l'avvocato abbia la possibilità di partecipare in modo effettivo durante l'interrogatorio e, almeno, durante alcuni

atti investigativi o di raccolta delle prove riguardanti il suo cliente (Direttiva (UE) 2016/800, Art. 6.4). Inoltre, quando l'avvocato non è presente ed il minore deve essere assistito da un avvocato, le autorità competenti dovrebbero rinviare l'interrogatorio del minore o degli altri atti investigativi o di raccolta delle prove per un ragionevole periodo di tempo, al fine di attendere l'arrivo del difensore o, qualora il minore non ne abbia nominato uno, provvedere esse stesse alla nomina (Direttiva (UE) 2016/800, Art. 6,7).

Diritto ad un avvocato: accesso e assistenza

1. Come citato precedentemente, l'insieme di tutte le direttive europee sul diritto ad un equo processo deve essere letto in modo congiunto. Vorremmo pertanto evidenziare il fatto che l'art. 6 della direttiva (UE) 2016/800 sull' "assistenza di un difensore" deve essere letta congiuntamente alla direttiva 2013/48/UE sul "diritto del minore di avvalersi di un difensore".

Direttiva (UE) 2016/800, art. 6.1 ("Assistenza di un difensore"):
"I minori indagati o imputati nei procedimenti penali hanno il diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE. Nulla nella presente direttiva e, in particolare, nel presente articolo pregiudica tale diritto".

Secondo il quadro introdotto dalla direttiva (UE) 2016/800, è ora un obbligo degli Stati membri UE fornire ai minorenni l'assistenza di un avvocato e, pertanto, tale obbligo deve essere introdotto nelle leggi nazionali degli Stati membri. Ciò significa, che in ogni caso, il minore dovrebbe sempre essere assistito da un avvocato e che tale assistenza non dovrebbe essere limitata alle garanzie di accesso a un avvocato o alla sua mera presenza durante il procedimento di giustizia minorile. All'avvocato dovrebbe essere consentito di avere un ruolo attivo e di partecipare durante tutte le fasi del procedimento.

Direttiva (UE) 2016/800, considerando 25:
"Essendo vulnerabili e non sempre in grado di comprendere e seguire appieno il procedimento penale, i minori dovrebbero essere assistiti da un difensore nelle situazioni previste dalla presente direttiva. In tali situazioni, gli Stati membri dovrebbero predisporre l'assistenza di un difensore per il minore in questione, qualora non vi abbia già provveduto egli stesso o il titolare della responsabilità genitoriale".

2. Le possibilità di derogare al diritto di accesso e di assistenza di un avvocato introdotte, rispettivamente, dalle due direttive (direttiva 2013/48/UE e direttiva (UE) 2016/800) devono essere interpretate restrittivamente. Nella direttiva (UE) 2016/800, in particolare, ci sono alcune disposizioni che incoraggiano gli Stati membri dell'UE a non derogare al diritto di assistenza di un avvocato quando si lavora con i minorenni:

Direttiva (UE) 2016/800, considerando 26:

"L'assistenza di un difensore ai sensi della presente direttiva presuppone che il minore abbia il diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE. Pertanto, qualora l'applicazione di una disposizione della direttiva 2013/48/UE non consenta al minore di avvalersi di un difensore conformemente alla presente direttiva, tale disposizione non dovrebbe applicarsi al diritto dei minori di avere accesso a un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE. D'altro canto, le deroghe e le eccezioni all'assistenza di un difensore stabilite nella presente direttiva non dovrebbero pregiudicare il diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE, o il diritto al gratuito patrocinio previsto dalla Carta e dalla CEDU, nonché dal diritto nazionale e da altro diritto dell'Unione".

3. Infine, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare ad un minore l'assistenza da parte di un difensore. I minorenni non possono rinunciare ad essere assistiti da un avvocato. Nessuna deroga è stata prevista nella direttiva (UE) 2016/800. Questa conclusione deriva anche dalla direttiva (UE) 2016/1919 sul gratuito patrocinio.

Direttiva (UE) 2016/1919 (sul gratuito patrocinio), considerando 9:
"Fatto salvo l'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/800, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi laddove gli indagati, gli imputati o le persone ricercate abbiano rinunciato al diritto di avvalersi di un difensore in conformità, rispettivamente, all'articolo 9 o all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2013/48/UE, e non abbiano revocato tale rinuncia, o laddove gli Stati membri abbiano applicato le deroghe temporanee ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 o 6, della direttiva 2013/48/UE, per la durata di tale deroga".

A) Principali sfide

a. Dubbi interpretativi e applicativi delle direttive UE

- ➊ Deroghe temporanee al diritto di accesso a un avvocato:

L'articolo 3.6 della direttiva 2013/48/UE e l'art. 6.8 della direttiva (UE) 2016/800 prevedono la possibilità di **derogare temporaneamente** all'assistenza di un difensore in casi eccezionali, sulla base di una delle seguenti condizioni obbligatorie e ragioni:

- Solo in una fase pre-processuale;
- Ove vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà personale o l'integrità fisica di una persona;
- Ove sia indispensabile un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale in relazione a un reato grave¹.

Come per gli adulti, sospettati o accusati di aver commesso un reato e coinvolti in procedimenti penali (vedi artt. 8.1 e 8.2 della direttiva 2013/48/UE), la direttiva (UE) 2016/800 chiarisce, anche per i minorenni in conflitto con la legge, che:

- La decisione di procedere a un interrogatorio in assenza del difensore può essere adottata soltanto per caso da parte di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità competente;
- La decisione di procedere senza un avvocato deve poter essere sottoposta a revisione giudiziaria.

Nella direttiva (UE) 2016/800 vi è anche un importante chiarimento aggiuntivo quando i minorenni sono coinvolti in procedimenti penali:

- Il superiore interesse del minorenne deve sempre essere preso in considerazione quando si prende tale decisione.

¹ Il riferimento a "reato grave" è solo nella direttiva (UE) 2016/800.

Gli Stati membri dell'UE devono essere consapevoli che la fase preliminare al processo è il momento più delicato dell'intero procedimento penale, poiché spesso è decisiva per l'esito dello stesso. Proprio per questo motivo, la possibilità di utilizzare qualsiasi tipo di deroga in questa fase del processo dovrebbe essere rigorosamente evitata, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani. In particolare, nella decisione *Salduz v. Turkey*, la Corte ha dichiarato che, al fine di garantire il diritto effettivo ad un giusto processo, l'accesso ad un avvocato deve essere assicurato dal primo interrogatorio di polizia². In un'altra importante sentenza la Corte ha, inoltre, sottolineato che *"gli imputati sono particolarmente vulnerabili nella fase delle indagini e che la raccolta delle prove può determinare l'esito del caso. Il diritto di accesso all'assistenza legale è particolarmente importante per gli imputati vulnerabili come i minorenni"*³.

- ➋ Altre deroghe all'assistenza di un difensore:

Oltre alle deroghe consentite nella fase preliminare, l'articolo 6.6 della direttiva (UE) 2016/800 consente, in generale, altre deroghe quando l'assistenza di un avvocato non è proporzionata alla luce delle circostanze del caso, tenendo conto, congiuntamente, dei seguenti criteri:

- La gravità del reato contestato;
- La complessità del caso;
- Le misure che potrebbero essere adottate rispetto a tale reato.

Anche in questi casi, il superiore interesse del minorenne deve sempre essere una considerazione preminente. Le deroghe devono essere conformi al diritto ad un equo processo e, in ogni caso, gli Stati membri devono garantire che i minorenni siano assistiti da un avvocato quando essi vengono condotti dinanzi a un giudice o tribunale competente per decidere in merito alla detenzione e durante la detenzione stessa.

In generale, tutte queste deroghe devono essere interpretate restrittivamente.

- ➌ Azioni investigative senza la presenza del difensore:

Il considerando 28 della direttiva (UE) 2016/800 elenca diverse azioni (identificazione del minorenne; determinazione se si debba iniziare un'indagine; verifica del possesso di armi o altre questioni analoghe di sicurezza; effettuare atti investigativi o

² Corte EDU, 27 Novembre 2008, *Salduz v. Turkey*, n. 36391/02.

³ Corte EDU, 15 Giugno 2004, *S.C. v. il Regno Unito*, n. 60958/00.

atti di raccolta delle prove diversi da quelli di cui specificamente alla presente direttiva, quali ispezioni personali, esami fisici, analisi del sangue, test alcolemici o prove simili, scattare fotografie, acquisire impronte digitali; far comparire il minorente di fronte all'autorità competente o consegnare il minorente al titolare della responsabilità genitoriale o ad altro adulto idoneo, conformemente al diritto nazionale) che non comprendono l'obbligo per gli Stati membri dell'UE di garantire che i minorenni indagati o imputati per aver commesso un reato, ricevano l'assistenza di un avvocato, purché ciò rispetti il diritto a un equo processo.


Gli Stati Membri della UE devono interpretare ed applicare tale disposizione alla luce del principio del superiore interesse del minorente.


d. Sfide specifiche degli Stati membri


I. Con riguardo all'assistenza di un avvocato nella fase preliminare


La Direttiva (UE) 2016/800 identifica in modo specifico le responsabilità della polizia nell'interrogare ed arrestare i minorenni indagati o imputati in un procedimento di giustizia minorile. Tali responsabilità comprendono l'assicurare che il minorente sia assistito da un avvocato sia prima che durante l'interrogatorio della polizia (art. 6.4)


Gli Stati membri UE dovrebbero adoperarsi per superare le seguenti situazioni:


 **In Belgio, Bulgaria e Paesi Bassi:** Il diritto di avvalersi di un difensore può essere derogato spesso durante l'interrogatorio della polizia e può variare a seconda delle sanzioni che possono essere comminate per i presunti reati.


 **In Polonia:** Secondo la sezione 57(b) del Children Act 2001 come modificato, al minorente deve essere reso noto che ha il diritto di consultare un legale (avvocato) nonché di essere consigliato su come tale diritto possa essere esercitato. Se un minorente (o un suo genitore) sceglie di non coinvolgere un avvocato, l'interrogatorio può procedere senza la sua presenza. In pratica, l'assistenza di un avvocato non è in genere prevista nella fase preliminare. La legge prevede che la presenza di un membro della famiglia, di un rappresentante di un'organizzazione di comunità o della scuola del ragazzo possa sostituire l'assistenza di un legale, durante le interviste di polizia.


 **In Irlanda:** Un minorente può essere assistito da un adulto responsabile o idoneo che partecipi con lui all'interrogatorio, in assenza di un avvocato e di un genitore o del tutore. L'assistenza di un difensore non è obbligatoria e la legislazione non identifica, né definisce le caratteristiche di tale soggetto.


 **Nei Paesi Bassi:** i minorenni al di sotto dell'età minima per la responsabilità penale non hanno alcun diritto di avvalersi di un difensore prima o durante l'interrogatorio della polizia, poiché gli stessi sono sentiti come testimoni.

 **Nei Paesi Bassi:** Nei casi relativi ad un reato minore, i ragazzi indagati hanno il diritto di avvalersi di un avvocato durante gli interrogatori della polizia, ma questo non sempre avviene quando il reato minore viene gestito dal pubblico ministero.

 **In Bulgaria:** La presenza di un avvocato non è obbligatoria per i minorenni che vengono semplicemente "invitati" a presentarsi presso la stazione di polizia per l'interrogatorio.

 **In Bulgaria e Polonia:** la difesa obbligatoria di un avvocato non è prevista per gli imputati che hanno raggiunto l'età di 18 anni durante il processo, anche se il reato sia stato commesso prima del loro diciottesimo compleanno. (In Polonia solo nei procedimenti penali, ma non nei procedimenti di giustizia minorile. In Bulgaria, al contrario, nei procedimenti di giustizia minorile)

 **In Belgio, Bulgaria e Polonia:** I minorenni devono spesso rilasciare una dichiarazione o sottoscrivere documenti in assenza di un avvocato durante l'interrogatorio di polizia.

 **In Bulgaria:** le testimonianze dei funzionari di polizia, che hanno effettuato l'interrogatorio del minorente senza la presenza di un avvocato, sono legalmente ammissibili nel processo.


Un minorente in conflitto con la legge non può rinunciare ad essere assistito da un avvocato. Nella direttiva (UE) 2016/800 non è prevista alcuna disposizione sulla rinuncia. Inoltre, secondo la Corte EDU, l'interrogatorio di un minorente da parte della polizia, senza la presenza del suo avvocato, costituisce una violazione dell'articolo 6 della CEDU⁴. Infatti, l'assenza di un avvocato in questa fase particolare potrebbe avere un impatto critico sull'esito dell'intero procedimento. Data la


⁴ Corte EDU, 2 Marzo 2010, Adamkiewicz v. Poland, n. 54729/00.




posizione di particolare vulnerabilità del minore, la presenza di un avvocato è fondamentale per garantire l'effettivo esercizio di tutti i suoi diritti necessari per assicurargli un equo processo.

Gli Stati membri UE dovrebbero adoperarsi per superare le seguenti situazioni:

 **Nei Paesi Bassi:** I minorenni possono rinunciare al loro diritto a ricevere assistenza legale durante gli interrogatori della polizia (ma non possono rinunciare al diritto di avere una consulenza legale prima di prendere questa decisione).

 **In Bulgaria:** Il diritto di rinunciare all'avvocato è possibile durante le indagini di polizia dal momento che la polizia, normalmente, non incoraggia i minorenni a consultare gli avvocati prima o durante l'interrogatorio né attivamente li convince a rinunciare al loro diritto ad un avvocato.


 **Belgio, Danimarca, Francia e Paesi Bassi** hanno espresso una riserva con riferimento agli articoli 37 e 40 della CRC che limitano l'accesso del minore ad un avvocato per i reati minori (si veda tabella 1 nella ST 1).





II. Con riferimento al diritto alla riservatezza

L'articolo 4 della direttiva 2013/48/EU e l'articolo 6.5 della direttiva (UE) 2016/800 stabiliscono il diritto alla riservatezza delle comunicazioni tra il minore ed il suo avvocato. Secondo entrambi gli articoli, il diritto alla riservatezza comprende gli incontri, la corrispondenza, le conversazioni telefoniche e altre forme di comunicazione tra il ragazzo e il suo avvocato.

Gli Stati membri UE dovrebbero adoperarsi per superare le seguenti situazioni:

 **In Belgio e Paesi Bassi:** Il tempo previsto dalla legge per un colloquio confidenziale prima delle audizioni avanti la polizia e il Tribunale (30 minuti), è troppo breve per creare un rapporto di fiducia tra il minore e il suo avvocato.


 **In Bulgaria:** La durata della consultazione preventiva non è stabilita da una disposizione normativa.


 **In Belgio e Polonia:** Quando un minore è privato della libertà (presso la stazione di polizia), il diritto alla riservatezza non è sempre pienamente garantito (ad es. spesso non vi sono stanze dedicate e separate per gli incontri con il difensore).


B) Interessanti prassi a livello nazionale⁵


I. Con riferimento all'assistenza di un difensore⁶

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero prendere spunto dalle seguenti prassi nazionali:


 **In Belgio e nei Paesi Bassi:** Il ruolo attivo e partecipativo dell'avvocato durante gli interrogatori di polizia e le udienze in Tribunale è previsto per legge.

 **In Belgio:** gli avvocati nominati e iscritti in un particolare servizio su chiamata possono essere contattati direttamente, notte e giorno, tramite un'applicazione web. L'obiettivo è quello di consentire agli agenti di polizia di reperire un avvocato in modo facile e veloce.

 **In Belgio:** La funzione specialistica dell'avvocato minorile è disciplinata da un regolamento del Consiglio dell'ordine nazionale del Belgio - di lingua francese (2011) - e da una raccomandazione del Consiglio dell'ordine - di lingua fiamminga (2005).

 **In Irlanda:** Se un avvocato è stato richiesto dal minore, dal genitore o dal tutore, il minore non dovrà essere interrogato prima che sia trascorso un periodo di tempo ragionevole per attendere l'arrivo del difensore.

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero prendere spunto dalle seguenti prassi nazionali:


 **In Belgio:** È espressamente previsto dalla legislazione che un minore non possa rinunciare al suo diritto di essere assistito da un avvocato. Non si può nemmeno rinunciare al diritto di avere una consulenza privata, né all'effettiva assistenza durante l'interrogatorio di polizia o l'udienza in Tribunale.

⁵ Per ulteriori informazioni ed altri esempi, si vedano le ricerche nazionali disponibili sul sito www.mylawyermyrights.eu.

⁶ Ulteriori ed interessanti prassi nella Guida indirizzata agli avvocati minorili (Guida Pratica "La difesa nell'ambito del sistema penale minorile").

II. Con riferimento al diritto alla riservatezza

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero prendere spunto dalle seguenti prassi nazionali:

 **In Belgio e Bulgaria:** Quando il minorenni è privato della libertà (nella fase preliminare del processo o durante lo stesso), può incontrare il suo avvocato in una camera insonorizzata.

C) Raccomandazioni e orientamenti chiave per l'attuazione

Con riferimento all'assistenza di un difensore

- ☉ Al fine di adempiere i propri impegni internazionali, gli Stati membri dovrebbero assicurare che tutti i giovani indagati, compresi i minorenni al di sotto dell'età minima per la responsabilità penale, i minorenni che non sono in stato di arresto (per esempio, ragazzi meramente invitati a presentarsi presso la stazione di polizia per un interrogatorio) abbiano accesso a un avvocato 24 ore al giorno, a titolo gratuito (se ciò è necessario per garantire il loro diritto alla difesa);
- ☉ Si raccomanda agli Stati membri di non prevedere deroghe all'assistenza di un avvocato;
- ☉ Si raccomanda agli Stati membri di applicare la direttiva (UE) 2016/800 e le sue garanzie anche nei confronti di determinati reati minori commessi dai minorenni, quando ciò risulti necessario per non pregiudicare i loro obblighi, ai sensi della CEDU (in particolare per quanto riguarda il diritto del minorenni ad un giusto processo e l'obbligo di fornire l'assistenza di un avvocato);
- ☉ Si raccomanda agli Stati membri di garantire che i minorenni siano in grado di esercitare i loro diritti coscientemente e prevenire gli abusi durante gli interrogatori di polizia (soprattutto, ma non solo, nella fase preliminare);
- ☉ Si raccomanda agli Stati membri di ritirare tutte le riserve effettuate nei confronti degli articoli 37 e 40 della CRC;
- ☉ Si raccomanda agli Stati membri di stabilire disposizioni giuridiche nazionali chiare, volte a vietare la possibilità per un minorenni di rinunciare al suo diritto ad essere assistito da un avvocato.



Una **scheda tecnica** allegata al presente Manuale fornisce agli Stati membri una checklist sull'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/800 (assistenza di un difensore) (ST 7).

II. Con riferimento al diritto alla riservatezza

- ☉ Gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire l'assoluta riservatezza in ciascun incontro tra il minorenni e il suo avvocato; se necessario, fornendo un luogo adatto a tale scopo in ciascuna struttura ove il ragazzo possa essere privato della sua libertà.

2.2 Diritto al gratuito patrocinio

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i minorenni abbiano un corretto accesso al sistema nazionale del gratuito patrocinio, al fine di garantire l'effettivo esercizio dell'assistenza di un avvocato (art. 18 della direttiva (UE) 2016/800 e artt. 1, 2, 4, 7 e 9 della direttiva (UE) 2016/1919).

A) Sfide principali

a. Questioni interpretative ed applicative delle direttive UE

- Né nella direttiva (UE) 2016/800, né in quella (UE) 2016/1919 vi sono disposizioni specifiche che prescrivono esattamente come dovrebbe essere fornita l'assistenza legale gratuita ai minorenni, oltre gli articoli di cui sopra.

Tuttavia, altri strumenti internazionali e regionali, che dovrebbero essere attentamente considerati dagli Stati membri dell'UE, forniscono indicazioni su questo tema. In particolare, i principi e le Linee Guida delle Nazioni Unite sull'accesso al gratuito patrocinio nei sistemi di giustizia penale, le Linee Guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minorenni (Linea Guida 38) e la raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 2013 sul diritto al gratuito patrocinio per i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale (punti 6 e 8), statuiscono che il diritto per ogni minorenni al patrocinio gratuito deve essere efficace.


Inoltre, negli orientamenti del CoE su una giustizia a misura di minorenni (memorandum esplicativo, punto 102), si è chiarito che fornire ai minorenni l'accesso al gratuito patrocinio “... non dovrebbe richiedere necessariamente un sistema completamente separato del gratuito patrocinio. (...) In ogni caso, il sistema di gratuito patrocinio deve essere efficace nella pratica”.


- L'articolo 4.1 della direttiva (UE) 2016/1919 sul gratuito patrocinio afferma che: *“Gli Stati membri assicurano che gli indagati o imputati privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell’assistenza di un difensore godano del diritto al patrocinio a spese dello Stato quando sia necessario nell’interesse della giustizia”.*


Tale disposizione deve essere letta congiuntamente con l'articolo 18 della direttiva (UE) 2016/800 ai sensi del quale: *“Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato garantisca l’effettivo esercizio del diritto di essere assistiti da un difensore, a norma dell’articolo 6”.* Inoltre, secondo l'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/1919, *“Gli Stati membri garantiscono che, nell’attuazione della presente direttiva, si tenga conto delle particolari esigenze di indagati, imputati e persone ricercate vulnerabili”.*


b. Sfide specifiche per gli Stati membri della UE


I. Con riferimento al diritto di accesso gratuito ad un difensore


 **In Belgio:** In pratica, la maggior parte dei minorenni non è a conoscenza del proprio diritto a ricevere rappresentanza legale gratuita, prima di essere portata in tribunale.


 **In Belgio:** Il modulo che il minorenne deve compilare per ottenere il gratuito patrocinio è spesso troppo lungo, noioso e totalmente inadatto per le capacità della maggior parte dei ragazzi. Questa formalità rappresenta un notevole ostacolo all'esercizio del loro diritto all'assistenza legale gratuita.


 **Nei Paesi Bassi:** La polizia fornisce informazioni solo sulla possibilità di nominare un avvocato, senza avvertire che i minorenni hanno, altresì, il diritto ad essere assistiti da un avvocato tramite il sistema del gratuito patrocinio.

 **Nei Paesi Bassi:** non è chiaro se i minorenni arrestati per reati minori possano avere accesso ad un avvocato a titolo gratuito. Inoltre, i minorenni invitati a presentarsi presso la stazione di polizia per un interrogatorio non hanno il diritto al gratuito patrocinio.






 **In Belgio e nei Paesi Bassi:** gli avvocati facenti parte del gratuito patrocinio non sono disponibili 24 ore al giorno.

 **In Bulgaria:** Molti minorenni sono del parere che non hanno bisogno di un avvocato e secondo la loro esperienza, gli avvocati del gratuito patrocinio non sono “bravi” professionisti.

 **In Italia:** l'accesso ad un avvocato a titolo gratuito è garantito solo per i minorenni. Se, durante il procedimento penale, un minorenne compie 18 anni di età, deve presentare una domanda di ammissione al gratuito patrocinio come adulto oppure lo stesso (e/o la sua famiglia) deve pagare anche se c'è ancora un avvocato nominato d'ufficio.

 **In Polonia:** La possibilità, per un minorenne, di revocare la decisione di nominare un avvocato del gratuito patrocinio non è menzionata nell'Atto polacco sulla giustizia minorile, né si verifica nella pratica.


II. Con riferimento alle problematiche esistenti nel sistema del gratuito patrocinio in alcuni Paesi Membri della UE


Molto spesso non esistono risorse adeguate per un sistema di gratuito patrocinio solido ed efficace. Ciò conduce a tutta una serie di conseguenze negative: un compenso inferiore per gli avvocati del gratuito patrocinio () e un ritardo considerevole nella liquidazione dei compensi () quindi un'assistenza legale di qualità inferiore (con avvocati del gratuito patrocinio che non sono sempre formati, come avviene in ) scarsa preparazione/studio dei casi (ad esempio a causa della mancanza di finanziamenti per le consulenze tra avvocato e cliente - ) e genitori spesso riluttanti nel vedere il proprio figlio difeso da un avvocato che lavora attraverso il sistema del gratuito patrocinio. ()


B) Interessanti prassi al livello nazionale⁷


I. Con riferimento al diritto di accesso ad un avvocato mediante il sistema del gratuito patrocinio


Gli Stati membri dell'UE dovrebbero prendere spunto dalle seguenti prassi nazionali:


 **In Belgio, Irlanda e Italia:** Se i minorenni dispongono di risorse limitate possono sempre accedere al gratuito patrocinio, dietro richiesta.


 **In Belgio:** la Commissione sul gratuito patrocinio del consiglio dell'ordine di Arlon finanzia e distribuisce un opuscolo intitolato: "il minorenne ed il suo avvocato". Tale opuscolo informa i minorenni del proprio diritto all'assistenza legale gratuita.


 **In Belgio:** Un avvocato, che viene consultato da un minorenne al di fuori del sistema del gratuito patrocinio, ha il dovere di informare il minorenne del suo diritto al gratuito patrocinio.

 **In Belgio:** Un minorenne che diviene un giovane adulto e che ha commesso un reato quando era minore dei 18 anni, beneficia della irrinunciabile presunzione di indigenza e può avere gratuitamente un difensore.

 **In Italia:** tutti i minorenni, inclusi quelli stranieri non accompagnati, coinvolti nei procedimenti penali, hanno il diritto ad essere informati del loro diritto di nominare un avvocato e di beneficiare del sistema del gratuito patrocinio.

 **In Belgio:** L'ufficio del gratuito patrocinio del Consiglio dell'ordine di lingua francese ha una sezione dedicata ai "minori stranieri non accompagnati" che fornisce assistenza legale gratuita a questa particolare categoria di minorenni.

 **In Belgio:** venti associazioni no-profit e un privato hanno portato davanti alla Corte Costituzionale belga una richiesta per l'annullamento della legge nazionale relativa al gratuito patrocinio. Tale legge, mentre prevede il patrocinio gratuito per i minorenni, ne limita l'accesso per le famiglie più povere. Poiché i minorenni coinvolti nella giustizia spesso provengono da famiglie e ambienti precari, gli stessi sono spesso considerati come "minorenni in pericolo" piuttosto che etichettati come "autori di reato". Durante tutto il corso del procedimento gli avvocati del gratuito patrocinio sono impegnati nel difendere i minorenni. E' pertanto fondamentale che i loro genitori e le loro famiglie possano parimenti essere assistite da un avvocato ed avere accesso alla giustizia.

 **In Italia:** "Il protocollo di Milano" è un protocollo sottoscritto dal Tribunale per i Minorenni, il Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale per i Minorenni, gli avvocati e la Camera minorile di Milano, al fine di agevolare la liquidazione, in tempi ragionevoli, dei compensi professionali per i difensori d'ufficio dei soggetti minorenni e delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Il Protocollo contiene delle linee guida al fine di applicare dei criteri standardizzati e individua delle linee operative volte a favorire una maggior efficacia del sistema di liquidazione dei compensi e dell'organizzazione delle udienze penali.

C) Raccomandazioni e indicazioni chiave per l'attuazione

I. Con riferimento al diritto di accesso ad un avvocato mediante il sistema del gratuito patrocinio

- Al fine di disporre di un Sistema di gratuito patrocinio che sia effettivamente a misura di minorenne, gli Stati membri UE dovrebbero garantire l'assistenza gratuita ai minorenni, indipendentemente dal patrimonio del minorenne stesso e/o da quello dei suoi genitori o tutori;
- Gli Stati Membri della UE dovrebbero dare applicazione all'articolo 18 della direttiva (EU) 2016/800, in combinato disposto con l'articolo 9 della direttiva 2016/1919, tenendo sempre in primaria considerazione il principio del superiore interesse del minorenne;
- Gli Stati Membri della UE dovrebbero assicurare che i minorenni abbiano un equo e facile accesso al Sistema nazionale di gratuito patrocinio, al fine di garantire l'esercizio effettivo del loro diritto di essere assistiti da un difensore.

II. Con riferimento alle problematiche nell'ambito del sistema del gratuito patrocinio

- Gli Stati Membri della UE dovrebbero fornire a ciascun minorenne informazioni chiare sul sistema del gratuito patrocinio in vigore e su come vi si possa accedere;
- Gli Stati Membri della UE dovrebbero remunerare adeguatamente gli avvocati del gratuito patrocinio;
- Gli Stati Membri della UE dovrebbero adottare protocolli nazionali, in modo da assicurare pratiche uniformi all'interno dei rispettivi sistemi di gratuito patrocinio.

⁷ Per ulteriori informazioni ed altri esempi di pratiche interessanti, si vedano i report nazionali dei singoli Paesi sul sito www.mylawyermyrights.eu.

2.3 Il diritto all'informazione

Gli Stati Membri della UE devono assicurare che i minorenni, ai quali è stato reso noto di essere indagati o imputati di un reato, siano informati tempestivamente (per iscritto, oralmente o in entrambi i modi) dei loro diritti processuali, ai sensi della direttiva 2012/13/UE (art. 4.1, direttiva (UE) 2016/800) e degli aspetti generali circa lo svolgimento del procedimento (ad es. circa i passi successivi ed il ruolo svolto dalle autorità coinvolte) in un linguaggio semplice ed accessibile, prendendo in considerazione i loro particolari bisogni (considerando 19 e art. 4 della direttiva (UE) 2016/800).

Ciò include il diritto di rimanere in silenzio, il diritto di non autoincriminarsi, il diritto all'interpretazione e alla traduzione (se non capisce la lingua del procedimento), il diritto di accesso a un avvocato, qualsiasi diritto alla consulenza legale gratuita e il diritto ad essere informato dell'accusa.

Inoltre, i minorenni devono essere informati circa i diritti enunciati nella direttiva (UE) 2016/800. Viene fatta una distinzione tra le diverse fasi del procedimento e la direttiva stabilisce quali informazioni dovrebbero ricevere i minorenni durante ogni fase (ad es. solo i minorenni privati della libertà dovranno essere informati sul loro diritto ad un trattamento specifico durante tale privazione della libertà. Per i minorenni che non sono privati della libertà questa informazione non è rilevante). L'obbligo di informazione è accompagnato da un obbligo di registrazione per le autorità competenti, al fine di garantire che le informazioni vengano effettivamente trasmesse ai ragazzi.

Quando un minorenne è privato della libertà, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che egli riceva per iscritto una "comunicazione dei diritti", redatta in un linguaggio semplice e accessibile (art. 4.3 della direttiva (UE) 2016/800 che si riferisce alla direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nel procedimento penale).

A) Sfide principali

a. Questioni interpretative ed applicative delle direttive europee

- L'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/800 è dedicato al diritto all'informazione. Il primo paragrafo si riferisce alla direttiva 2012/13/UE che si occupa specificamente del diritto all'informazione.

A questo proposito, anche se la direttiva (EU) 2016/800 non fa alcun riferimento specifico al diritto del minorenne di essere informato dei suoi diritti, quali il diritto di rimanere in silenzio, di non auto-incriminarsi e di ricevere l'assistenza di un interprete o traduttore (se non comprende la lingua del processo), gli Stati membri devono essere consapevoli del fatto che i minorenni hanno il diritto di essere informati di questi diritti, ai sensi della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione e della direttiva (UE) 2016/343 sulla presunzione di innocenza.

- L'applicazione pratica del diritto all'informazione è lasciata agli Stati membri.

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro sono responsabili di informare i minorenni nelle diverse fasi del procedimento penale. Tutti i professionisti coinvolti dovrebbero sempre verificare che il ragazzo abbia compreso le indicazioni a lui fornite durante tutte le fasi del procedimento di giustizia minorile (potrebbe anche essere necessario ribadire, più volte, tutte le informazioni rilevanti).

Le informazioni fornite al minorenne devono essere annotate, utilizzando la procedura di registrazione prevista dalla legislazione nazionale.


- La Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione prevede l'obbligo per gli Stati membri di garantire che le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute, ricevano una "comunicazione dei diritti" (art. 4).
- Il rispetto del diritto all'informazione del minorenne non può essere limitato alla mera consegna di una "comunicazione dei diritti" senza fornire ulteriori informazioni. In particolare, secondo il considerando 19 della direttiva (UE) 2016/800: *"I minori dovrebbero ricevere informazioni sugli aspetti generali dello svolgimento del procedimento. A tal fine, essi dovrebbero, in particolare, ricevere una breve spiegazione circa le successive fasi del procedimento, nella misura in cui ciò sia possibile alla luce dell'interesse del procedimento penale, nonché riguardo al ruolo delle autorità interessate. Le informazioni da fornire dovrebbero essere subordinate alle circostanze del caso"*.


Per ulteriori informazioni su come un avvocato dovrebbe informare correttamente un minorenne in conflitto con la legge, si veda la Guida pratica per gli avvocati.


b. Sfide specifiche per gli Stati membri UE


I. Con riferimento al diritto di informazione


Gli Stati membri UE dovrebbero adoperarsi per superare le seguenti situazioni:


 **In Belgio e nei Paesi Bassi:** La mancanza di informazioni è spesso legata al fatto che l'accesso alle informazioni è difficile per gli avvocati e i loro clienti, in particolare prima di un interrogatorio della polizia.

 **In Belgio:** Vi è una mancanza di informazioni riguardanti, in particolare, come un minore può cambiare il suo avvocato.

 **In Irlanda:** A livello nazionale sono adottate poche misure speciali per garantire che le informazioni siano fornite ai minorenni nella lingua appropriata.


 **In Irlanda:** Vi è una mancanza di informazioni riguardanti, in particolare, il diritto del minore di accedere alla giustizia.


 **In Italia e Polonia:** Non vi sono disposizioni legali su quali siano le conseguenze di un mancato rispetto del diritto all'informazione.


 **In Italia:** Il diritto all'informazione non è sempre assicurato sin dal primo contatto del minore con il sistema di giustizia, in particolare, nelle stazioni di polizia.

II. Con riferimento alla comunicazione dei diritti

Gli Stati membri UE dovrebbero adoperarsi per superare le seguenti situazioni:

 **In Belgio, Bulgaria, Italia e Polonia:** La Comunicazione dei diritti non è redatta in un linguaggio a misura di minore.


 **In Bulgaria:** Il linguaggio complicato utilizzato nella Comunicazione dei diritti potrebbe portare alcuni minorenni a rinunciare al loro diritto ad un avvocato e la sua traduzione in altre lingue non è disponibile in tutti i dipartimenti di polizia.


 **In Italia:** La comunicazione dei diritti, che il più delle volte avviene mediante moduli prestampati e redatti in un linguaggio poco comprensibile per i ragazzi, non è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo prefissato.


B) Interessanti prassi a livello nazionale⁸


I. Con riguardo al diritto all'informazione

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero prendere spunto dalle seguenti prassi nazionali:

 **In Belgio e nei Paesi Bassi:** Se un soggetto indagato non viene informato del suo diritto di consultare un avvocato prima di un interrogatorio di polizia, i risultati delle testimonianze non possono essere utilizzati come prova in tribunale.

 **Nei Paesi Bassi:** La polizia ha aperto un sito web con il preciso intento di informare i minorenni dei loro diritti⁹. Anche il pubblico ministero pubblica sul suo sito Internet una pagina dedicata ai ragazzi¹⁰. Il Tribunale olandese ha un sito internet che spiega il processo di giustizia minorile e il ruolo del giudice nei confronti dei ragazzi¹¹. Infine, anche il sito del Garante dell'Infanzia contiene informazioni per i minorenni indagati.¹²

 **In Belgio:** I servizi fiamminghi sui diritti dei minorenni forniscono materiali (rivista "t'Zitemzo")¹³ progettati per spiegare ai minorenni, in un linguaggio adatto, la portata dei loro diritti e il funzionamento del sistema in Belgio.

N.B. I Centri di difesa socio-legale (SLDC)¹⁴ esistono in alcuni Paesi Membri della UE: il lavoro di tali centri consiste nel fornire un accesso diretto alla giustizia e un'adeguata assistenza legale e sociale ai ragazzi. A tal fine questi centri forniscono informazioni, rinviano i minorenni ad altri centri di servizi più appropriati, se necessario, forniscono consulenza legale e possono anche rappresentare il minore o la sua famiglia in tribunale in alcuni procedimenti specifici (per ulteriori informazioni, si veda l'allegato a questo Manuale ).

Il Progetto europeo "Proteggere i giovani imputati negli interrogatori: uno studio sulle misure di salvaguardia e sulle migliori prassi"¹⁵ fornisce interessanti prassi, alle quali attingere, su come informare un minore, imputato di un reato, dei suoi diritti.

⁸ Per ulteriori informazioni e altri esempi di prassi interessanti, si vedano tutti i rapporti nazionali disponibili sul sito www.mylawyermyrights.eu.

⁹ Si veda <https://www.vraaghetdepolitie.nl/>.

¹⁰ Si veda <https://www.om.nl/onderwerpen/onderwijs-jongeren>.

¹¹ Si veda https://www.rechtvoorjou.nl/#/ik_moet_naar_de_rechter/ik_word_verdacht.

¹² Si veda <https://www.dekinderombudsman.nl/208/jongeren/alles-over/vragen-over-politie-en-justitie>.


¹³ Si veda <http://www.tzitemzo.be>.


¹⁴ Per tale Progetto, utilizziamo la definizione di centri di difesa socio-legale fornita da Defence for Children International - DCI (Defence for Children International, "Socio-Legal Defence Centres": pp. 1-3).

¹⁵ Si veda <http://youngsuspects.eu/>.

II. Con riferimento alla “Comunicazione dei Diritti”

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero prendere spunto dalle seguenti prassi nazionali:

 **In Belgio:** La maggior parte dei minorenni intervistati nell'ambito del progetto “La difesa è un mio diritto” ricorda di aver ricevuto la comunicazione dei diritti nella stazione di polizia.

 **In Belgio e Polonia:** Alcuni agenti di polizia e giudici stanno cercando di rendere la «comunicazione dei diritti» più adatta ai ragazzi, soprattutto fornendo ai minorenni informazioni ulteriori sulla stessa.

C) Raccomandazioni e indicazioni chiave per l'attuazione

I. Con riguardo al diritto di informazione

- ☛ Gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire che le autorità nazionali competenti siano sempre tenute ad informare i minorenni del loro diritto di rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi ed anche di tutti gli altri diritti elencati nelle direttive 2012/13/UE e (UE) 2016/800;
- ☛ Gli Stati membri dell'UE dovrebbero informare i minorenni, che non parlano o non comprendono la lingua del processo, del proprio diritto alla traduzione e all'interpretazione;
- ☛ Gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire che il linguaggio utilizzato per informare i minorenni sia, non solo semplice e accessibile, ma anche a misura di minorenne, come dichiarato nelle Linee Guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minorenne, pag. 21: “Le informazioni e i consigli dovrebbero essere forniti ai minorenni secondo modalità adatte alla loro età e maturità, in un linguaggio che possano capire e che sia sensibile al genere ed alla cultura”;
- ☛ Gli Stati membri dell'UE dovrebbero sviluppare degli strumenti qualificati ed efficaci per fornire informazioni sui diritti dei ragazzi indagati e imputati in tutte le fasi del procedimento, ivi compresa la custodia presso la polizia. Tutte le informazioni dovrebbero essere fornite in maniera chiara e a misura di minorenne, come ad esempio attraverso l'uso di materiali audio e video;

- ☛ Gli Stati membri dell'UE dovrebbero istituire centri di consulenza legale gratuita, con conoscenze specifiche del diritto e della normativa in materia di diritti del minorenne e della giustizia minorile. Questi centri dovrebbero, altresì, fornire materiali a misura di minorenne che analizzino i suoi diritti all'interno del sistema di giustizia minorile (Si veda il modello proposto in appendice ☐);
- ☛ Gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire che gli avvocati, poliziotti, giudici e personale delle istituzioni competenti rispettino il proprio dovere di informare i minorenni.

II. Con riferimento alla Comunicazione dei Diritti¹⁶

- ☛ La comunicazione dei diritti deve essere scritta in un linguaggio adatto al minorenne e deve essere consegnata ai ragazzi prima degli interrogatori di polizia e le udienze in tribunale;
- ☛ Una comunicazione dei diritti a misura di minorenne dovrebbe essere disponibile in tutte le stazioni di polizia e dovrebbe essere redatta in diverse lingue, così come anche nelle lingue appartenenti a minoranze linguistiche.

2.4 Il diritto all'interpretazione ed alla traduzione

I ragazzi che non comprendono la lingua del procedimento di giustizia minorile in cui sono coinvolti hanno il diritto all'interpretazione e alla traduzione, come qualsiasi altro indagato o imputato. L'assistenza linguistica deve essere adeguata e a titolo gratuito (indipendentemente dall'esito del procedimento) (direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali).

¹⁶ Altre raccomandazioni si trovano nel rapporto PRO-JUS disponibile sul sito: <http://tdh-europe.org/upload/document/7261/Pro-Jus-EN.pdf>.

A) Sfide principali

a. Questioni interpretative ed applicative delle direttive europee

- La direttiva (UE) 2016/800 deve essere letta congiuntamente alla direttiva 2010/64/UE.

Ciascun minorenni indagato o imputato in un procedimento penale, che non parla o comprende la lingua del procedimento penale che lo vede coinvolto, ha il diritto all'interpretazione e alla traduzione, ai sensi della direttiva 2010/64/UE. L'assenza di un'interprete e/o di una traduzione potrebbe determinare che un minorenni venga sottoposto ad un procedimento senza capire ciò che viene detto. Entrambi i diritti devono essere garantiti ai minorenni in conflitto con la legge, secondo le loro specifiche esigenze ed una modalità adatta.

- L'articolo 3.8 della direttiva 2010/64/EU prevede la possibilità di rinunciare al diritto alla traduzione.


Tale facoltà è possibile solo a determinate condizioni (per ulteriori informazioni, si veda la **Scheda Tecnica 3** che fornisce una guida dettagliata e pratica sull'insieme delle direttive UE sull'equo processo).





b. Sfide specifiche per gli Stati Membri


I. Con riferimento al diritto all'interpretazione


Gli Stati membri UE dovrebbero adoperarsi per superare le seguenti situazioni:

 **In Belgio:** gli interpreti sono pagati con notevole ritardo e la loro remunerazione è inadeguata.

 **In Belgio:** Non esiste una procedura formale per verificare se un minorenni abbia bisogno di un interprete. Le competenze linguistiche del minorenni non sono valutate automaticamente.


 **In Belgio:** L'indipendenza e l'imparzialità degli interpreti non è assicurata.


 **In Bulgaria:** Gli interpreti sono garantiti solo per i minorenni stranieri e non per minorenni bulgari provenienti da minoranze linguistiche.


 **In Italia:** Gli interpreti sono garantiti durante le udienze in tribunale, ma non nella fase delle indagini preliminari.


II. Con riferimento al diritto alla traduzione

Gli Stati Membri dovrebbero adoperarsi per superare le seguenti situazioni:

 **In Bulgaria:** I minorenni possono rinunciare al loro diritto di ricevere una traduzione scritta.


 **In Bulgaria:** Non tutti i documenti vengono tradotti (anche nei **Paesi Bassi e Irlanda**). Non esiste alcun regolamento che indichi quali documenti devono essere tradotti.


 **In Bulgaria:** C'è una carenza di traduttori fuori dalle grandi città.


 **In Irlanda:** C'è una preoccupazione circa la capacità dei traduttori di comunicare con i ragazzi in maniera adeguata.

III. Con riferimento ad entrambi i diritti

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero adoperarsi per superare le seguenti situazioni:

 **In Belgio e nei Paesi Bassi:** Non c'è nessun processo di controllo circa la qualità della traduzione dei documenti e/o dell'interpretazione.

 **In Belgio e in Italia:** Vi è una mancanza di qualità nelle traduzioni e nell'interpretazione.

 **In Italia:** Gli avvocati nominati d'ufficio non possono fare riferimento al sistema del gratuito patrocinio per richiedere una traduzione o la presenza dell'interprete in caso di necessità.

B) Interessanti prassi a livello nazionale¹⁷

I. Con riferimento al diritto di traduzione

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero prendere spunto dalle seguenti prassi nazionali:

 **In Bulgaria:** È possibile contestare la qualità della traduzione.

¹⁷ Per ulteriori informazioni ed altri esempi di prassi interessanti, si vedano le relazioni nazionali dei paesi sul sito internet www.mylawyermyrights.eu.

C) Raccomandazioni e indicazioni chiave per l'attuazione

I. Con riferimento ai diritti di interpretazione e traduzione¹⁸

- ☉ Gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire che le autorità nazionali competenti verifichino, ex officio, la reale capacità dei minorenni indagati o imputati di seguire e capire il procedimento;
- ☉ Gli Stati membri dell'UE dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire che il diritto all'interpretazione ed alla traduzione siano garantiti a tutti i minorenni nell'ambito della loro giurisdizione, senza discriminazioni e secondo modalità adatte alle loro specifiche esigenze;
- ☉ Gli Stati membri dell'UE dovrebbero consentire di contestare la qualità dell'interpretazione e/o della traduzione;
- ☉ Gli Stati membri dell'UE dovrebbe offrire una formazione agli interpreti che lavorano con i minorenni, poiché l'uso e la comprensione della loro lingua madre potrebbero differire da quella degli adulti. La mancanza di conoscenza e/o esperienza a tale riguardo può ostacolare la piena comprensione da parte del minorenne delle questioni sollevate e interferire con il diritto ad un equo processo e di effettiva partecipazione (CRC/C/CG/10, §62).

2.5 Il diritto ad un procedimento adeguato

In un sistema di giustizia minorile a misura di minorenne, si rendono necessari alcuni adattamenti procedurali al fine di garantire al minorenne il suo diritto all'effettiva partecipazione al procedimento e di prendere in considerazione il suo superiore interesse¹⁹.

A tale proposito, la direttiva (UE) 2016/800 fornisce specifici adattamenti processuali quali:

1. **Registrazione audiovisiva dell'interrogatorio del minorenne (art. 9)**
Ogni interrogatorio rappresenta un'esperienza che potrebbe avere risvolti traumatici per i minorenni, indipendentemente dallo stato di privazione della libertà. La registrazione dell'interrogatorio offre il vantaggio di evitare la sua ripetizione in ogni fase del procedimento di giustizia minorile. Protegge altresì i ragazzi dal rischio di abusi, di distorsioni delle loro parole e da ogni

¹⁸ Altri consigli si trovano nella relazione PRO-JUS disponibile su: <http://tdh-europe.org/upload/document/7261/Pro-Jus-EN.pdf>.

¹⁹ Si veda sopra "Il principio del superiore interesse del minorenne", p. 31.

tipo di pressione che potrebbe facilmente portare loro ad autoincriminarsi. La registrazione audiovisiva non deve essere considerata come una particolare forma di protezione che esclude altre garanzie, come l'assistenza legale, o che deve essere utilizzata solo in situazioni estreme, ad esempio quando un minorenne è privato della libertà²⁰.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 9, § 2, in assenza di registrazioni audiovisive, l'interrogatorio deve essere registrato in altro modo adeguato.

2. **Le udienze non devono essere pubbliche al fine di proteggere la vita privata del minorenne (art. 14)**

Gli Stati membri dovrebbero garantire che la vita privata dei minorenni durante il procedimento di giustizia minorile sia tutelata. A tal fine, essi dovrebbero sia garantire che le udienze che coinvolgono i minorenni si svolgano in assenza del pubblico, sia consentire ai giudici di decidere di tenere tali udienze a porte chiuse. Gli Stati membri dovrebbero altresì adottare ogni misura appropriata per garantire che le registrazioni audiovisive degli interrogatori non siano rese pubbliche.

3. **I procedimenti riguardanti i minorenni devono essere trattati con urgenza e con la dovuta diligenza (art. 13)**

Ai sensi di tale articolo, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure appropriate per garantire che i procedimenti di giustizia minorile vengano trattati con urgenza e con la dovuta diligenza.

Inoltre, i minorenni in conflitto con la legge devono essere sempre trattati in un modo che ne protegga la dignità e che sia adeguato all'età, al grado di maturità e al livello di comprensione di ciascuno, e che tenga conto di eventuali esigenze specifiche, comprese le difficoltà di comunicazione che i minori potrebbero incontrare.

4. **I titolari della responsabilità genitoriale (o altro adulto idoneo) devono essere coinvolti nel caso (artt. 5 e 15)**

Ai genitori vengono fornite tutte le informazioni necessarie riguardanti la situazione del proprio figlio (le stesse informazioni che il minorenne ha il diritto di ricevere) e hanno il diritto di accompagnare il minorenne durante le udienze in tribunale ed anche durante altre fasi del procedimento penale. La partecipazione dei genitori (o di un altro adulto idoneo) è essenziale per fornire assistenza psicologica, sostegno emotivo e morale ai ragazzi, in linea con lo spirito del principio del superiore interesse del minorenne. Si fa eccezione all'accompagnamento da parte dei genitori in caso sussista un conflitto di interessi o quando tale accompagnamento sia contrario al superiore interesse del minorenne.

²⁰ D. De Vocht, M. Panzavolta, M. Vanderhallen, M. Van Oosterhout, *Procedural safeguards for juvenile suspects in interrogations. A look at the Commission's Proposal in light of an EU comparative study*, in *New Journal of European Criminal law*, vol. 5, issue 4, 2014, p. 502.

5. I minorenni in conflitto con la legge hanno diritto a una valutazione individuale (art. 7 e considerando 35-40)

Con l'obiettivo di garantire che le specifiche esigenze (ovvero protezione, istruzione, formazione ed integrazione sociale) e condizioni di un minorenne coinvolto in un processo di giustizia minorile siano prese in considerazione ed al fine di determinare quali adattamenti procedurali risultano necessari per garantire la sua effettiva partecipazione, ogni minorenne ha il diritto ad una valutazione individuale (si vedano anche le Linee Guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minorenne, Linea Guida 16 e la giurisprudenza della Corte EDU²¹).

Più specificatamente²²;

- La valutazione individuale tiene conto della personalità e maturità del minorenne, della sua situazione economica, sociale e familiare, nonché di eventuali vulnerabilità specifiche (art. 7.2). E' diversa dall'esame medico (art. 8);
- La valutazione individuale è condotta da personale qualificato, con un approccio multidisciplinare (art. 7.7);
- Tutte le valutazioni individuali devono essere effettuate con la diretta partecipazione del minorenne e del titolare della responsabilità genitoriale (se adeguato). Altrimenti potrà essere coinvolto altro adulto idoneo (art. 7.7);
- La valutazione individuale è effettuata nella primissima fase del procedimento (in ogni caso prima dell'imputazione (art. 7.5));
- Deve essere aggiornata durante il procedimento qualora cambino in misura sostanziale gli elementi alla base della stessa (art. 7.8);
- Può essere utilizzata dalle autorità competenti per determinare la necessità di adottare eventuali misure specifiche a beneficio del minorenne, per valutare l'adeguatezza e l'efficacia di eventuali misure cautelari e per assumere decisioni o linee d'azione nel procedimento penale, anche in sede di pronuncia della sentenza (art. 7.4);

La corretta attuazione dell'articolo 7 può fornire grandi opportunità agli Stati membri dell'UE, compresa, in particolare, la possibilità di conseguire migliori risultati per i minorenni in tutte le fasi del processo (e relativo risparmio dei costi attraverso una potenziale riduzione della detenzione e della recidiva).

Per determinare le procedure necessarie al fine di condurre la valutazione nel modo più adeguato - affinché sia adattata alle circostanze del caso e soprattutto alle caratteristiche del minorenne coinvolto - e raggiungere lo scopo, sarebbe opportuno consultare professionisti socio-legali (ad esempio l'avvocato, l'assistente sociale, lo psicologo o il medico) che possano dar vita ad un gruppo multidisciplinare incaricato dell'accertamento individuale.

Per maggiori informazioni sull'articolo 7 della direttiva (EU) 2016/800 si veda la scheda tecnica 3 che ne fornisce una guida pratica di orientamento e la scheda tecnica 8 contenente una checklist sulla valutazione individuale.

6. I professionisti che lavorano nel sistema di giustizia minorile devono essere formati (art. 20)

Assicurare una collaborazione multidisciplinare e una formazione specifica per tutti i professionisti che operano nel sistema della giustizia minorile è un aspetto fondamentale per garantire il rispetto del principio del superiore interesse del minorenne (si vedano anche le Linee Guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minorenne, Linee Guida 14 e 15 [□□](#)). A tale scopo, la formazione congiunta è importante per promuovere la conoscenza reciproca dei ruoli e dei compiti e potrebbe essere utile anche organizzare incontri periodici per discutere problemi di comunicazione/coordinamento, al fine di trovare nuove soluzioni per migliorare l'interazione tra i diversi professionisti. A questo proposito, potrebbero essere coinvolti anche i minorenni con l'intento di ricevere un loro riscontro sui professionisti che hanno incontrato nel corso del procedimento di giustizia minorile. Infine, la formazione deve includere la capacità di comprendere quale tipo di adattamenti procedurali si rendono necessari per dare applicazione ai diritti del minorenne.

7. Limitazione della privazione della libertà personale (art. 10) e trattamento specifico in caso di privazione della libertà personale (art. 12)

La privazione della libertà di un minorenne deve essere imposta dal tribunale solo come misura di ultima istanza. Inoltre, ogni decisione che priva un minorenne della sua libertà dovrà essere motivata, tenere in debita considerazione l'età e la situazione personale del minorenne, nonché le circostanze particolari del caso, essere sottoposta a revisione periodica e limitata al più breve periodo di tempo possibile.

Quando un minorenne è privato della libertà, ha il diritto di essere trattato in modo adeguato. Ciò significa che i minorenni detenuti devono essere separati dagli adulti e deve essere loro permesso di incontrare i propri genitori (o un altro adulto idoneo) non appena possibile. Inoltre, gli Stati membri adottano misure appropriate per preservare la loro salute fisica e

²¹ Corte EDU, 15 Giugno 2004, SC v. UK, n. 60958/00, §28: "Nel caso di un minorenne, è essenziale che sia trattato in un modo che tenga pienamente conto della sua età, del livello di maturità e della capacità intellettuale ed emozionale" e Corte EDU (CG), 16 Dicembre 1999, V. v. UK, n. 24888/94, § 86.

²² Nella fase preparatoria del Manuale, Child Circle ha condotto una ricerca e analisi sull'art. 7 e sviluppato una checklist sulla valutazione individuale (ST 8).

mentale e il loro sviluppo, i loro diritti all'istruzione e alla formazione, alla vita familiare e alla libertà di religione o di credo. Inoltre, tutte queste misure garantiscono l'accesso a programmi che favoriscono il loro reinserimento nella società.

Per ulteriori informazioni su questi diritti, si faccia riferimento alla **Guida Pratica "Monitoraggio dei luoghi dove i minorenni sono privati della libertà"** interamente dedicata alla privazione della libertà dei ragazzi negli Stati membri UE, edita da DCI-Belgio come parte del progetto finanziato dall'Unione europea "Children's Rights Behind Bars" disponibile su:

<http://www.defenceforchildren.it/risorse/pubblicazioni.html>

Ulteriori informazioni su tali diritti sono reperibili nella **scheda tecnica 3** di questo Manuale.



8. Il ricorso a misure alternative alla detenzione (art. 11 e 20.4)

Gli Stati membri dovrebbero garantire, ove possibile, che le autorità competenti facciano ricorso a misure diverse dalla detenzione (c.d. "misure alternative").

Inoltre, gli Stati membri devono prevedere un'adeguata formazione per i professionisti che offrono ai minorenni servizi di supporto e di giustizia riparativa, al fine di garantire che tali servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale.

DCI-Belgio sta partecipando a un progetto finanziato dall'UE su AWAY "Alternative ways to address youth" focalizzato sulla diversione e sulla giustizia riparativa: <http://www.dei-belgique.be/en/our-actions/our-projects/>. Un corso online sul tema sarà disponibile su www.childhub.org.

Questo Manuale è incentrato sui diritti processuali dei minorenni in conflitto con la legge che sono stati oggetto delle ricerche nazionali svolte nell'ambito del progetto "La difesa è un mio diritto". Tuttavia, i diritti di cui ai punti 7 e 8, insieme ad altri diritti dei minorenni in conflitto con la legge che non sono stati parte della ricerca, saranno analizzati più nel dettaglio nella **Scheda Tecnica 4**: «Altri diritti rilevanti dei minorenni in conflitto con la legge».



A) Sfide principali

a. Questioni interpretative ed applicative delle Direttive europee

- **Articolo 9, direttiva (UE) 2016/800²³ (Il diritto alla registrazione audiovisiva dell'interrogatorio)** L'interrogatorio del minorenne condotto dalla polizia o da altre autorità nell'ambito del procedimento deve essere sottoposto a registrazione audiovisiva quando ciò risulti proporzionato alle circostanze del caso, tenendo conto, fra l'altro, del fatto che sia presente o meno un difensore e del fatto che il minore sia privato o meno della libertà personale, purché il suo interesse superiore sia sempre considerato preminente. Il presente articolo della direttiva non pregiudica la possibilità di interrogare il minorenne ai soli fini della sua identificazione senza procedere alla registrazione audiovisiva.
- **Articolo 13, direttiva (UE) 2016/800 (Trattamento tempestivo e diligente delle cause)** Tale articolo prevede che i minorenni in conflitto con la legge siano trattati in un modo che sia adeguato alla loro età, al grado di maturità e al livello di comprensione di ciascuno. Tuttavia la direttiva (UE) 2016/800 non fornisce procedure specifiche per effettuare l'interrogatorio dei minorenni in conflitto con la legge durante le indagini penali ed i procedimenti giudiziari, in contrasto con la direttiva 2012/29/UE sui diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato che prevede diverse garanzie per le vittime vulnerabili come i minorenni²⁴.
- **Articolo 7, direttiva (UE) 2016/800 (Diritto a una valutazione individuale)** Questa disposizione richiederà probabilmente l'introduzione di nuove procedure o l'adeguamento di quelle esistenti per garantirne l'applicazione. Alcune difficili questioni potranno emergere in relazione a come adempiere correttamente a tali obblighi. In particolare, lo svolgimento della valutazione individuale richie-

²³ Direttiva (UE) 2016/800, art. 9: "Gli Stati membri provvedono affinché l'interrogatorio del minore condotto dalla polizia o da altre autorità di contrasto durante il procedimento penale siano oggetto di registrazione audiovisiva quando ciò risulti proporzionato nelle circostanze del caso, tenendo conto, fra l'altro, del fatto che sia presente o meno un difensore e del fatto che il minore sia privato o meno della libertà personale, purché il suo interesse superiore sia sempre considerato preminente".

²⁴ Direttiva 2012/29/EU che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, art. 20: "Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che durante le indagini penali: a) l'audizione della vittima si svolga senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia relativa a un reato presso l'autorità competente; b) il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e le audizioni abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell'indagine penale...". Direttiva 2012/29/EU, art. 23, §2 e 3: "2. Durante le indagini penali le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, possono avvalersi delle misure speciali seguenti: a) le audizioni della vittima si svolgono in locali appositi o adattati allo scopo; b) le audizioni della vittima sono effettuate da o tramite operatori formati a tale scopo; ... 3. Durante il procedimento giudiziario le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, possono avvalersi delle misure seguenti:c) misure per evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima senza rapporto con il reato".

derà la definizione di procedure chiare in relazione ai ruoli dei diversi attori coinvolti (approccio multidisciplinare), alla modalità con la quale tale valutazione verrà presa in considerazione nelle procedure (compreso il ruolo dell'avvocato in relazione alla presentazione della stessa per conto del minore) ed alla disponibilità di misure necessarie per dare una risposta a quanto emerso dalla valutazione. Inoltre, deroghe a tale diritto dovranno essere limitate ed effettuate sempre nel superiore interesse del minore. Ciò suggerisce che la deroga deve essere applicata con attenzione e caso per caso (art. 7.9, direttiva (UE) 2016/800).

- **Articolo 14, direttiva (UE) 2016/800 (Diritto alla protezione della vita privata)** Questa disposizione non indica una reale limitazione sulla divulgazione di informazioni concernenti l'identità personale dei ragazzi coinvolti in procedimenti di giustizia minorile come indagati o imputati. Secondo questo articolo, gli Stati membri devono incoraggiare i media a prendere misure di autoregolamentazione. Nella nostra esperienza, questa disposizione non è sufficiente a proteggere la privacy dei minorenni in conflitto con la legge, soprattutto se la si confronta con altre direttive UE dedicate alle vittime, nelle quali l'identità della famiglia del minorenne vittima viene altresì protetta²⁵.

Inoltre, a livello nazionale, il diritto alla privacy può essere derogato per motivi di ordine pubblico. In tali casi, deve essere sempre garantita la possibilità di presentare ricorso contro questo tipo di decisioni. A questo riguardo, gli Stati membri dovrebbero essere consapevoli del fatto che la divulgazione dell'identità di un minorenne in conflitto con la legge può essere dannosa – con un impatto permanente – al suo diritto alla vita privata, alla sua sicurezza personale, al diritto alla presunzione di innocenza ed anche al suo diritto di essere reintegrato nella società.

- **Articolo 20, direttiva (UE) 2016/800 (Formazione)** Per quanto riguarda la formazione dei professionisti che lavorano con i minorenni nel sistema di giustizia minorile, la direttiva (UE) 2016/800 impone l'obbligo di ricevere una formazione specifica (in materia di diritti dei minorenni, tecniche di interrogatorio adeguate, psicologia infantile, comunicazione in un linguaggio adattato al ragazzo) solo al personale delle autorità di polizia ed alle strutture detentive che gestiscono casi che coinvolgono i minorenni.

L'entità di tale obbligo per gli Stati membri è diverso quando la formazione è organizzata per i giudici ed i pubblici ministeri o per gli avvocati.

In particolare, gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i giudici e i pubblici ministeri che si occupano di procedimenti penali che coinvolgono i minorenni abbiano competenza specifica in tale campo e un accesso effettivo alla formazione specifica (fatta salva l'indipendenza della magistratura


e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario tra gli Stati membri e con il dovuto rispetto per il ruolo di coloro che sono responsabili della formazione di giudici e pubblici ministeri).


Con riferimento agli avvocati, gli Stati membri devono adottare misure adeguate per promuovere l'offerta di una formazione adeguata per gli avvocati che esercitano nei procedimenti penali relativi ai minorenni (con il dovuto rispetto per l'indipendenza della professione legale e del ruolo di coloro che sono responsabili della formazione degli avvocati).


b. Sfide specifiche per gli Stati membri della UE


I. Con riferimento ai necessari adattamenti procedurali

Gli Stati Membri dovrebbero adoperarsi per superare le seguenti situazioni:

 **Nei Paesi Bassi e in Italia:** la lunghezza dei processi e l'eccessiva burocrazia causano incertezza e stress ai minorenni.

 **Nei Paesi Bassi, in Bulgaria e in Italia:** Non è pratica comune utilizzare la registrazione audiovisiva nel corso degli interrogatori di polizia dei minorenni indagati.

 **Nei Paesi Bassi:** Dati e informazioni sui reati vengono conservati per anni (per esempio DNA). Se tali informazioni vengono divulgate, questo potrebbe ostacolare il reinserimento del minorenne nella società.

 **In Italia:** Per proteggere la privacy dei minorenni, il processo minorile non è pubblico e deve essere svolgersi a porte chiuse. Su richiesta di un minorenne che ha più di 16 anni, l'udienza può essere pubblica, se ciò è nel suo interesse. Tuttavia, nella pratica, le audizioni dei minorenni si tengono talvolta in presenza del pubblico.


²⁵ Si veda la direttiva 2012/29/UE sui diritti, supporto e protezione delle vittime, art. 21 e direttiva 2011/92/UE sul contrasto all'abuso ed allo sfruttamento sessuale dei minorenni ed alla pornografia minorile, art. 20.


II. Con riferimento alla valutazione individuale (in particolare)

Gli Stati Membri dovrebbero adoperarsi per superare le seguenti situazioni:

La Valutazione d'impatto della Commissione²⁵, in anticipo rispetto alla direttiva (UE) 2016/800, ha rivisto le valutazioni di vulnerabilità e trovato che le stesse erano in gran parte effettuate basandosi di caso in caso, piuttosto che sistematicamente per ogni minorenne. Le valutazioni sono sembrate essere di portata piuttosto limitata, in genere non di carattere multidisciplinare e spesso svolte nelle stazioni di polizia.


Esiste un'informazione limitata sulle prassi degli Stati Membri con riferimento alla valutazione individuale:


 **In Irlanda:** Vi è una mancanza di coinvolgimento degli avvocati nella revisione delle relazioni di valutazione.


 **In Italia:** Non vi è alcuna disposizione giuridica sul coinvolgimento dell'avvocato nella valutazione individuale.


III. Con riferimento all'approccio multidisciplinare e alla formazione degli avvocati minorili (in particolare)²⁶

Gli Stati membri UE dovrebbero adoperarsi per superare le seguenti situazioni:


 **In Belgio, Bulgaria, Italia e Polonia:** Normalmente, durante gli studi di giurisprudenza, i corsi in diritto minorile non sono obbligatori.


 **In Belgio e Italia:** Nel contesto della formazione specifica per diventare un avvocato, il corso di giustizia minorile è facoltativo (Belgio) o non è affatto incluso nella formazione poiché non fa parte dell'esame di stato (Italia).


 **In Belgio, Italia e Paesi Bassi:** Il contenuto, il numero di ore, la qualità e la valutazione della formazione per gli avvocati minorili (quando presente) può variare notevolmente da un consiglio dell'ordine ad un altro (nella parte di lingua francese del Belgio e in Italia) e la formazione spesso non è multidisciplinare (Paesi Bassi).

 **In Belgio:** Gli avvocati creano personalmente il programma della loro formazione professionale continua ed esiste un numero limitato e non obbligatorio di corsi per avvocati che desiderano ricevere ulteriore formazione.

²⁶ Si veda la Guida Pratica "La difesa nell'ambito del Sistema penale minorile" per ulteriori informazioni sulla formazione degli avvocati.

 **In Belgio e Italia:** Una formazione specialistica è obbligatoria solo per gli avvocati iscritti nell'elenco degli avvocati volontari (come parte del sistema di gratuito patrocinio - Belgio) o solo per gli avvocati nominati d'ufficio (Italia).


 **In Bulgaria, Irlanda e Polonia:** Non c'è nessuna specializzazione obbligatoria per gli avvocati minorili in generale.

 **In Irlanda:** Non esiste alcun obbligo per gli avvocati che rappresentano i minorenni nei procedimenti di giustizia minorile di intraprendere qualsiasi formazione specializzata.

B) Interessanti prassi a livello nazionale²⁷

I. Con riferimento ai necessari adattamenti processuali

Gli Stati Membri della UE dovrebbero trarre ispirazione dalle seguenti prassi nazionali:

 **In Belgio, Irlanda, Italia e Paesi Bassi:** I genitori (o in loro assenza un'altra persona nominata dal minorenne - in Italia) possono essere molto coinvolti nel procedimento di giustizia minorile.

N.B. invece di essere nel superiore interesse del minorenne, il loro coinvolgimento potrebbe anche essere un ostacolo (come visto prima, quando c'è un conflitto di interessi tra i genitori e il figlio).

II. Con riguardo alla valutazione individuale (in particolare)

Gli Stati Membri della UE dovrebbero trarre ispirazione dalle seguenti prassi nazionali:

Lo studio esterno per la valutazione d'impatto della Commissione²⁸ ha rilevato che nei Paesi Bassi le valutazioni individuali vengono condotte su una base continua e sistemica. Gli assistenti sociali del Consiglio per la protezione dei minorenni conducono lo screening iniziale; l'Istituto di psicologia e psichiatria forense conduce un esame più ampio, se necessario; un'ulteriore valutazione delle capacità mentali è condotta da psichiatri e psicologi forensi.


²⁷ Per ulteriori informazioni ed altri esempi di prassi interessanti, si vedano i report nazionali disponibili sul sito www.mylawyermyrights.eu.


²⁸ Si veda lo studio esterno "Impact assessment of a measure covering special safeguards for children and other vulnerable suspected or accused persons in criminal proceedings, DG Justice", effettuato da una società di consulenza ICF-GHR, 25 Giugno 2013.





III. Con riferimento all'approccio multidisciplinare e alla formazione degli avvocati minorili (in particolare)

Gli Stati Membri della UE dovrebbero trarre ispirazione dalle seguenti prassi nazionali:

 **In Belgio:** Un sito internet²⁹ fornisce l'accesso a strumenti di formazione per tutti gli avvocati (nella parte di lingua francese del Belgio).


 **In Belgio:** Esiste una formazione di base per gli avvocati minorili che fanno parte del Consiglio dell'ordine fiammingo (nella parte di lingua olandese del Belgio) dove i formatori decidono se concedere l'accreditamento.


 **Nei Paesi Bassi:** C'è una formazione centrale e continua per i professionisti e anche per gli avvocati iscritti come difensori appartenenti al gratuito patrocinio. Non c'è nessuna differenza di qualità tra un avvocato "gratuito" e un avvocato "pagato" per i minorenni, entrambe le categorie sono adeguatamente formate.


 **Nei Paesi Bassi:** La metodologia ZSM ("Rapidamente - Selettivo - Intelligente - Coordinato e il più semplice possibile") è un approccio multidisciplinare utilizzato dall'ufficio della Procura secondo il quale più partner lavorano insieme per accelerare il processo di *diversion* (il ruolo degli avvocati è tuttavia limitato).

IV. Con riferimento alle misure alternative

Gli Stati Membri della UE dovrebbero trarre ispirazione dalle seguenti prassi nazionali:

 **In Italia:** La "messa alla prova": Il giudice ha la possibilità di sospendere il procedimento penale, quando lo ritiene necessario, per valutare la personalità del minorenne alla fine di un periodo di prova. Durante questo periodo, il minorenne deve svolgere alcune attività e rispettare le diverse prescrizioni stabilite dal giudice in collaborazione con i servizi sociali. Il tipo di misura adottata dipende dalla situazione personale e dalle esigenze del minorenne al fine di riparare le conseguenze del reato e promuovere la riconciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. Il procedimento di giustizia minorile si chiuderà quindi qualora le misure siano state svolte in modo soddisfacente da parte del ragazzo. A differenza di altri modelli, l'istituto della "messa alla prova" è concepito come uno strumento innovativo e proattivo, che costituisce il veicolo per dare attuazione ad alcuni degli obiettivi e finalità della giustizia minorile, quali la rapida uscita dal sistema di giustizia per i minorenni, la tempestività dell'intervento istituzionale, la *diversion*, la possibilità di utilizzare pratiche di mediazione e di riconciliazione (tra il minorenne e la vittima) così come la necessità di fornire al minorenne risposte individuali.

 **In Italia:** "Bruciare i Tempi": nel territorio di Monza, i servizi sociali locali e il pubblico ministero minorile stanno portando avanti un progetto sperimentale di "prematura messa alla prova", che si svolge tra il momento della denuncia alla polizia e la prima udienza in Tribunale. L'iniziativa si propone di costruire modalità di intervento che consentano al servizio sociale di agire con maggiore tempestività e agilità, nel periodo immediatamente successivo alla commissione del reato. In questo modo è così possibile valutare velocemente eventuali risorse e spazi di intervento nei confronti del minorenne autore del reato, piuttosto che, ove possibile, nei confronti della vittima (attivando, magari, percorsi di mediazione e/o conciliazione territoriale).

 **Nei Paesi Bassi:** HALT è un servizio di *diversion* per gli autori di reato, per la prima volta, (per casi di vandalismo o reati minori a danno della proprietà).

²⁹ Si veda <http://www.droitdelajeunesse.be/>.

C) Raccomandazioni e indicazioni chiave per l'attuazione

I. Con riferimento ai necessari adattamenti processuali

- ☉ In generale, gli Stati membri dovrebbero garantire tutti gli adattamenti processuali, richiesti dagli strumenti internazionali e regionali vincolanti, per i minorenni in conflitto nella legge coinvolti in un procedimento di giustizia minorile;
- ☉ Gli Stati membri dovrebbero garantire il diritto alla registrazione audiovisiva dell'interrogatorio di tutti i minorenni in conflitto con la legge e non solo di quelli privati della libertà (direttiva (UE) 2016/800, Art. 9). Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire che le registrazioni non siano diffuse pubblicamente (come previsto dalla direttiva (UE) 2016/800, Art. 14.3) ed anche che non vengano utilizzate in altri procedimenti che coinvolgono lo stesso minorenne quando diventa maggiorenne;
- ☉ Gli Stati membri dovrebbero garantire che i minorenni in conflitto con la legge vengano interrogati dalla polizia, dai pubblici ministeri e dai giudici con particolare attenzione ai loro bisogni, come avviene per i minorenni vittime di reato;
- ☉ Gli Stati membri dovrebbero garantire che, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/800, i minorenni abbiano il diritto di essere accompagnati dai titolari della responsabilità genitoriale durante le udienze in Tribunale;
- ☉ Gli Stati membri dovrebbero, altresì, garantire un'assistenza adeguata al minorenne e alla sua famiglia sia durante il processo che dopo la conclusione dello stesso (prendendo in considerazione il superiore interesse del minorenne in ogni circostanza);
- ☉ Gli Stati membri dovrebbero garantire che le udienze in Tribunale che coinvolgono i minorenni si svolgano in assenza del pubblico o consentire ai tribunali o ai giudici di decidere di tenere tali udienze in assenza del pubblico. Tuttavia, i procedimenti di giustizia minorile devono sempre essere aperti al monitoraggio degli organismi preposti alla tutela dei diritti umani e delle ONG che lavorano in questo campo, al fine di proteggere i minorenni da una violazione di legge nei loro confronti;
- ☉ Gli Stati membri dovrebbero attuare le misure di sicurezza necessarie per garantire che l'identità del minorenne in conflitto con la legge e/o della sua famiglia non sia rivelata pubblicamente;
- ☉ Gli Stati membri dovrebbero garantire che i procedimenti di giustizia minorile abbiano una durata di tempo appropriata. Secondo le Linee Guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minorenne (pag. 9) un procedimento di giustizia minorile: "... adatta il suo ritmo ai ragazzi: non è né rapido né lungo, ma ragionevolmente veloce".

II. Con riferimento alla valutazione individuale (in particolare)

- ☉ Considerato che nella maggior parte degli stati non esiste un approccio generale e sistematico su come dovrebbe essere effettuata la valutazione individuale di un minorenne in conflitto con la legge, gli Stati membri dovrebbero sviluppare procedure e pratiche più chiare e, se necessario, svilupparne delle nuove. Ad esempio, gli Stati membri potrebbero trarre ispirazione da pratiche nazionali relative alla valutazione individuale dei minorenni vittime o testimoni di reato per lo sviluppo di procedure nuove e più adatte ai minorenni coinvolti nell'ambito del procedimento di giustizia minorile, come imputato o indagato;
- ☉ Gli Stati membri dell'UE dovrebbero ideare modalità pratiche per promuovere un approccio multidisciplinare, che comprenda anche lo scambio di informazioni, nello svolgimento di una valutazione individuale di un minorenne. E' necessario prendere in considerazione il diritto alla riservatezza e garantire che tutti i professionisti coinvolti rispettino tale diritto, al fine di evitare interferenze con l'indagine penale;
- ☉ Gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire delle risorse adeguate per finanziare le spese della stessa valutazione individuale e delle misure che può richiedere.

III. Con riferimento all'approccio multidisciplinare ed alla formazione degli avvocati minorili ³⁰

- ☉ Gli Stati membri dell'UE devono garantire un pari livello di formazione, per tutti i professionisti che lavorano con i minorenni nel sistema di giustizia minorile, in tutto il territorio nazionale. Questo è fondamentale per evitare discriminazioni nel trattamento dei minorenni in conflitto con la legge all'interno dello stesso stato.
- ☉ Tutti gli avvocati minorili (sia di fiducia che nominati d'ufficio) dovrebbero essere specializzati nel difendere i minorenni in conflitto con la legge. Le Linee Guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minorenne specificano che "gli avvocati che rappresentano i minorenni dovrebbero essere formati sui diritti dei minorenni ed i problemi correlati, ricevere una formazione continua e approfondita ed essere in grado di comunicare con i ragazzi secondo il loro livello di comprensione" (Principio 39).
- ☉ Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per rafforzare la cooperazione tra i professionisti (avvocati, giudici, assistenti sociali, pubblici ministeri, forze pubbliche) coinvolti nel sistema di giustizia minorile.

³⁰ Per ulteriori informazioni sulla formazione degli avvocati, si veda la Guida Pratica "La difesa nell'ambito del Sistema penale minorile".

4. Altri rilevanti diritti dei minorenni in conflitto con la legge



Gli altri diritti dei minorenni, coinvolti nei procedimenti di giustizia minorile, sono elencati e analizzati, unitamente ad alcune indicazioni chiave per la loro attuazione, in una scheda tecnica allegata a questo Manuale (**Scheda Tecnica 4**).

D. ULTERIORI INFORMAZIONI, LETTURE E APPENDICI

Tutti i documenti utilizzati come fonti di ispirazione per questo Manuale, le letture rilevanti e ulteriori informazioni usate come riferimento sul tema delle garanzie procedurali per i minorenni che si trovano in conflitto con la legge, possono essere reperite sul database del progetto, disponibile al sito:

www.mylawyermyrights.eu

SCHEDA TECNICA 1

ST 1 – IL CONTESTO GIURIDICO INTERNAZIONALE E REGIONALE

L'obiettivo di questa scheda tecnica è quello di fornire al lettore una panoramica degli strumenti e degli standard internazionali e regionali che garantiscono ai minorenni in conflitto con la legge i loro diritti processuali durante i procedimenti di giustizia minorile.

A questo scopo, a tale Manuale sono allegate 3 tavole in forma di poster:

- La prima tavola contiene una panoramica degli strumenti normativi vincolanti a livello ONU, CoE e UE.
- La seconda tavola presenta una panoramica degli strumenti normativi non vincolanti a livello ONU, CoE e UE.
- La terza tavola contiene decisioni della giurisprudenza della Corte EDU e della CGUE.

TAVOLA DELLA GIURISPRUDENZA

PROGETTO “LA DIFESA È UN MIO DIRITTO” (2017)		
GIURISPRUDENZA E PROCEDURA DI INFRAZIONE CONTRO GLI STATI MEMBRI UE		
Diritto alla rappresentanza legale	Diritto di avvalersi di un avvocato	Giurisprudenza Corte EDU
		Minorenne in stato di arresto presso la polizia (Corte EDU, 17 ottobre 2006, Okkali v. Turkey, no. 52067/99, § 69 et seq.)
		Assistenza legale ai minorenni che si trovano in custodia presso la polizia sin dal primo interrogatorio (Corte EDU, Camera Grande, 27 novembre 2008, Salduz v. Turkey, no. 36391/02, § 55-62)
		Diritto di avvalersi di un avvocato per un minorenne durante le indagini di polizia (Corte EDU, 2 marzo 2010, Adamkiewicz v. Poland, no. 54729/00)
		Diritto di avvalersi di un avvocato in casi che coinvolgono minorenni (Corte EDU, 11 dicembre 2008, Panovits v. Cyprus, no. 4268/04 e Corte EDU, Camera Grande, 23 marzo 2016, Blokhin v. Russia, no. 47152/06, §196, p. 64: “un minorenne non può in nessun caso essere privato delle garanzie procedurali per la sola ragione per cui, ai sensi della normativa nazionale, la procedura, che può portare alla privazione della libertà, sia intesa per proteggere gli interessi del minorenne piuttosto che per punire.”)
		La rinuncia ai diritti di difesa è ammessa solo ad alcune condizioni restrittive (Corte EDU, 11 dicembre 2008, Panovits v. Cyprus, no. 4268/04, § 68 e Corte EDU, 27 aprile 2017, Zherdev v. Ukraine, no. 34015/07, § 140)
		Diritto di avvalersi di un avvocato durante il procedimento per determinare la legittimità della detenzione del minorenne (Corte EDU, 29 febbraio 1988, Bouamar v. Belgium, no. 9106/80)
		L'importanza del diritto alla rappresentanza legale per un minorenne (Corte EDU, 15 giugno 2004, S.C. v. UK, no. 60958/00, § 29)

		Procedure di infrazione contro gli Stati Membri UE
		Casi di non-comunicazione ¹ relativi alla direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali: Lussemburgo, Bulgaria, Francia, Slovenia, Grecia, Croazia, Slovacchia, Cipro e Germania → Per tutti questi Stati: lettera di notifica formale (art. 258 TFUE), fatta eccezione per la Bulgaria: parere motivato (art. 258 TFUE)
	Accesso al patrocinio a spese dello stato	Giurisprudenza Corte EDU
		Accesso al patrocinio a spese dello Stato per un minore (Corte EDU, 11 dicembre 2008, Panovits v. Cyprus, no. 4268/04)
Diritto all'informazione	Il diritto all'informazione ed alla consulenza	Giurisprudenza CGUE
		CGUE, 15 ottobre 2015, C-216/14, Covaci (non specifico per i minorenni)
		Procedure di infrazione contro gli Stati Membri UE
		Casi di non-comunicazione relativi all'implementazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione durante i procedimenti penali: Lussemburgo, Cipro, Malta, Slovenia, Slovacchia, Spagna e Repubblica Ceca → Per il Lussemburgo: lettera di notifica formale (art. 258 TFUE), per gli altri Stati Membri UE: i procedimenti di infrazione sono già stati chiusi
Diritto all'ascolto	Diritto all'ascolto/a partecipare	Giurisprudenza Corte EDU
		Il concetto di "partecipazione effettiva" in un caso relativo ad un minore imputato con un basso livello di comprensione (Corte EDU, 15 giugno 2004, S.C. v. UK, no. 60958/00, § 29)
		L'effettiva partecipazione dei minorenni nelle aule del tribunale (Corte EDU, Camera Grande, 16 dicembre 1999, T. v. UK, no. 24724/94, § 88 e Corte EDU, Camera Grande, 16 dicembre 1999, V. v. UK, no. 24888/94, § 90)

¹Casi in cui lo Stato membro interessato non ha adempiuto al suo obbligo di comunicazione delle misure di recepimento di una direttiva.

		"Il diritto di un minore imputato ad una partecipazione effettiva nel proprio processo penale richiede che egli sia trattato con la giusta considerazione rispetto alla propria vulnerabilità e alle proprie capacità sin dalle prime fasi del suo coinvolgimento in un'indagine penale e, in particolare, durante qualsiasi interrogatorio da parte della polizia"(ECtHR, 27 aprile 2017, Zherdev v. Ukraine, no. 34015/07, § 135; si veda altresì ECtHR, 11 dicembre 2008, Panovits v. Cyprus, no. 4268/04, § 67)
	Diritto all'interpretazione e alla traduzione	Giurisprudenza CGUE
		CGUE, 15 ottobre 2015, C-216/14, Covaci (non specifico per i minorenni)
		Procedure di infrazione contro gli Stati Membri UE
		Casi di non-comunicazione relativi all'implementazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto alla interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali: Lituania, Belgio, Slovenia, Romania, Lussemburgo, Grecia, Irlanda, Italia, Slovacchia, Austria, Spagna, Finlandia, Ungheria, Malta, Bulgaria e Cipro → Tutte le procedure di infrazione sono già state chiuse
Diritto alla privacy	Diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali	Giurisprudenza Corte EDU
		Caso di un minore imputato per un grave reato che ha sollevato un alto livello di interesse da parte dei media e del pubblico (Corte EDU, Camera Grande, 16 dicembre 1999, V. v. UK, no. 24888/94, § 87 e Corte EDU, Camera Grande, 16 dicembre 1999, T. v. UK, no. 24724/94)
	Svolgimento dei procedimenti a porte chiuse	Giurisprudenza Corte EDU

		<i>Corte EDU, Camera Grande, 16 dicembre 1999, T. v. UK, no. 24724/94 e Corte EDU, Camera Grande, 16 dicembre 1999, V. v. UK, no. 24888/94.</i>
Superiore interesse del minore	Rilevanza del superiore interesse del minore	Giurisprudenza Corte EDU
		Modificare le procedure del tribunale per adulti al fine di attenuare il rigore di un processo per adulti (Corte EDU, Camera Grande, 16 dicembre 1999, T. v. UK, no. 24724/94 e Corte EDU, Camera Grande, 16 dicembre 1999, V. v. UK, no. 24888/94)
		I minorenni detenuti dovrebbero essere separati dagli adulti (Corte EDU, 20 gennaio 2009, Güveç v. Turkey, no. 70337/01; Corte EDU, 6 maggio 2008, Nart v. Turkey, no. 20817/04; Corte EDU, 9 ottobre 2012, Çoşelav v. Turkey, no. 1413/07).
		Quando un minore è sospettato di un reato, la giustizia deve rispettare il principio del superiore interesse del minore (Corte EDU, 2 marzo 2010, Adamkiewicz v. Poland, no. 54729/00, § 70)
	Diritto ad una valutazione individuale	Giurisprudenza Corte EDU
		Tenere in piena considerazione l'età, il livello di maturità e le capacità intellettuali ed emotive del minore (Corte EDU, Camera Grande, 16 dicembre 1999, V. v. UK, no. 24888/94, § 28)
	Evitare indebiti ritardi	Giurisprudenza Corte EDU
		Evitare indebiti ritardi nei casi di detenzione di minorenni (Corte EDU, 29 febbraio 1988, Bouamar v. Belgium, no. 9106/80, § 63; Corte EDU, 21 dicembre 2010, Ichin and others v. Ukraine, no. 28189/04)
		<i>Particolare attenzione nel dare inizio ad un processo, che vede coinvolto un minore, entro un periodo di tempo ragionevole (Corte EDU, 28 ottobre 1998, Assenov and Others v. Bulgaria, no. 24760/94, § 157; Corte EDU, 3 marzo 2011, Kuptsov and Kuptsova v. Russia, no. 6110/03, § 91)</i>

	La vulnerabilità del minore presso la stazione di polizia	Giurisprudenza Corte EDU
		<i>“La Corte enfatizza quanto sia vitale per i funzionari preposti all'applicazione della legge, nell'esercizio delle proprie funzioni ed in contatto con minorenni, tenere in dovuta considerazione la vulnerabilità inerente alla loro giovane età (Codice etico europeo della Polizia, § 44). Il comportamento della polizia nei confronti dei minorenni potrebbe essere incompatibile con i requisiti di cui all'articolo 3 della Convenzione semplicemente perché essi sono minorenni, mentre potrebbe essere considerato accettabile nel caso degli adulti. Di conseguenza, i funzionari preposti all'applicazione della legge devono esercitare una particolare vigilanza e autocontrollo quando trattano con minorenni” (Corte EDU, Camera Grande, 28 settembre 2015, Bouyid v. Belgium, no. 23380/09, § 110)</i>
	Privazione della libertà come misura di ultima risorsa e promozione delle misure alternative	Giurisprudenza Corte EDU
		Detenzione dei minorenni precedente al processo come misura di ultima risorsa (Corte EDU, 19 gennaio 2012, Korneykova v. Ukraine, no. 39884/05, § 43-44; Corte EDU, 10 gennaio 2006, Selçuk v. Turkey, no. 21768/02, § 35-36; Corte EDU, 13 novembre 2012, J.M. v. Denmark, no. 34421/09, § 63; Corte EDU, 6 maggio 2008, Nart v. Turkey, no. 20817/04)
		Collocamento dei minorenni in una comunità per minorenni (equivalente alla detenzione precedente al processo): Corte EDU, 30 giugno 2015, Grabowski v. Poland, no. 57722/12.
		Detenzione del minore per scopi di “supervisione educativa” (Corte EDU, 16 maggio 2002, D.G v. Ireland, no. 39474/98)
		Alternative alla detenzione precedente al processo per i minorenni (Corte EDU, 9 luglio 2013, Dinç and Çakır v. Turkey, no. 66066/09, § 63; Corte EDU, 20 gennaio 2009, Güveç v. Turkey, no. 70337/01, § 108)
	Formazione dei professionisti	Giurisprudenza Corte EDU
		Gli imputati minorenni devono, in ogni caso, essere rappresentati da avvocati competenti che abbiano esperienza nel trattare con minorenni (Corte EDU, Camera Grande, 16 dicembre 1999, T. v. UK, no. 24724/94, § 88 e Corte EDU, Camera Grande, 16 dicembre 1999, V. v. UK, no. 24888/94, § 90)

SCHEDA TECNICA 2

ST 2 –IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE UE

1. IL PROCESSO DI RECEPIMENTO INTERNO

La direttiva è uno strumento legale utilizzato dalle istituzioni europee per armonizzare le normative nazionali nel territorio dell'Unione e per implementare le politiche UE¹.

TFEU, art. 288:

“La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.”

Una volta adottata a livello europeo, una direttiva deve essere trasposta a livello nazionale per avere effetto giuridico nei singoli Stati Membri UE. Per tale motivo, gli Stati Membri UE devono adottare degli strumenti nazionali per dare attuazione interna alla direttiva. Gli Stati Membri sono liberi di scegliere la forma e i metodi migliori per raggiungere gli obiettivi stabiliti da una direttiva e implementare le sue disposizioni a livello nazionale (per esempio, adottando leggi, regolamenti o disposizioni amministrative) e queste procedure devono essere concluse entro la scadenza richiesta, citata nella direttiva stessa. Questo è definito come il “processo di recepimento interno”.

Tutte le misure adottate per conformarsi ad una specifica direttiva devono contenere un riferimento alla direttiva in oggetto o devono essere accompagnate da tale riferimento in occasione della loro pubblicazione ufficiale. Gli Stati Membri devono quindi comunicare il testo delle misure nazionali adottate nell'ambito di interesse della direttiva alla Commissione Europea.

Inoltre, secondo la CGUE, gli Stati Membri devono rispettare la cosiddetta clausola di “standstill” (“obbligo di sospensione”). Questo significa che gli Stati Membri, nel periodo antecedente il termine di trasposizione, non possono adottare atti in conflitto con gli obiettivi della direttiva che deve essere recepita.

¹ In generale, le direttive UE sono rivolte a tutti gli Stati Membri dell'Unione, ciononostante alcuni Stati Membri hanno la possibilità di non prendere parte all'adozione di una specifica direttiva e, di conseguenza, essi non sono vincolati da essa né soggetti alla sua applicazione (per esempio, nel caso dell'utilizzo della “opt-out option (clausola di non adesione)”. Si veda la sezione “L'applicazione dell'insieme delle direttive UE sul diritto ad un giusto processo in ambito penale. A. Principali sfide, g. Clausola di Opt in/opt out” a p.58).

2. L' “EFFETTO GIURIDICO DIRETTO” DELLE DIRETTIVE EUROPEE

In linea di principio, la direttiva acquista efficacia giuridica solo dopo essere stata recepita nell'ordinamento nazionale dello Stato Membro.

Tuttavia, la CGUE ha ritenuto che in determinate circostanze la direttiva che non è stata recepita nei tempi previsti o che, sebbene recepita, non sia stata di fatto attuata in modo non conforme allo scopo previsto, possa comunque produrre determinati effetti, c.d. diretti, qualora le sue disposizioni:

- a) Siano incondizionate e sufficientemente chiare e precise
- b) Attribuiscono diritti ai singoli individui.

Qualora queste condizioni siano entrambe presenti, questo tipo di direttiva viene definita “direttiva detagliata” e i singoli individui possono invocarla e rivendicare i diritti in essa contenuti, contro uno Stato Membro UE, mediante un procedimento dinanzi ad una corte nazionale.

L’“effetto giuridico diretto” delle direttive europee, comunque, è solo “verticale”; il reclamo può essere effettuato solo contro uno Stato Membro. Un singolo individuo non può effettuare un reclamo contro un altro individuo se la direttiva non è stata ancora recepita a livello nazionale².

3. IL TERMINE PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE

Una direttiva deve essere sempre recepita in maniera corretta e puntuale³. Il recepimento deve avvenire entro il “termine per il recepimento” solitamente menzionato alla fine della direttiva stessa: *“Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il...”*

Rispetto alle direttive UE sui diritti del giusto processo nei procedimenti penali, le scadenze sono le seguenti:

² Si veda la sentenza della CGUE Paola Faccini Dori v. Recreb Srl (C-91/92) del 14 luglio 1994 e il più recente caso Farrel (C-413/15) del 10 ottobre 2017.

³ La Corte di Giustizia permette agli individui, in certe condizioni, la possibilità di ottenere un risarcimento per le direttive la cui trasposizione è scarsa o ritardata (si veda la sentenza della CGUE nei casi congiunti Francovich e Bonifaci (C-6/90 e C-9/90) del 19 novembre 1991).

- **Dir.2010/64/UE** del 20 ottobre 2010 deve essere recepita dagli Stati Membri entro il 27 ottobre 2013 (art. 9);
- **Dir.2012/13/UE** del 22 maggio 2012 deve essere recepita dagli Stati Membri entro il 2 giugno 2014 (art. 11);
- **Dir.2013/48/UE** del 22 ottobre 2013 deve essere recepita dagli Stati Membri entro il 27 novembre 2016 (art. 15);
- **Dir. (UE) 2016/343** del 9 marzo 2016 deve essere recepita dagli Stati Membri entro l'1 aprile 2018 (art. 14);
- **Dir. (UE) 2016/800** dell'11 maggio 2016 deve essere recepita dagli Stati Membri entro l'1 giugno 2019 (art. 24);
- **Dir. (UE) 2016/1919** del 26 ottobre 2016 deve essere recepita dagli Stati Membri entro il 5 maggio 2019 (art. 12 e rettifica Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 91 del 5.4.2017, p.40).

4. LA RELAZIONE E LA RACCOLTA DATI

Per conformarsi ai doveri derivanti dalle direttive UE, gli Stati Membri hanno anche l'obbligo di inviare alla Commissione i dati a loro disposizione che mostrino come i diritti stabiliti nella direttiva siano stati implementati.

- In base all'articolo 21 della **direttiva (UE) 2016/800**: gli Stati Membri devono inviare i dati a loro disposizione entro l'11 giugno 2021 e successivamente ogni tre anni.
- In base all'articolo 10.1 della **direttiva (UE) 2016/1919**: gli Stati Membri devono inviare i dati a loro disposizione entro il 5 maggio 2021 e successivamente ogni tre anni.


Partendo da queste informazioni, la Commissione Europea invia una relazione al Parlamento Europeo e al Consiglio per verificare in quale misura gli Stati Membri UE abbiano intrapreso le misure necessarie per conformarsi ad una specifica direttiva, accompagnate, se necessario, da proposte legislative, come dichiarato in:

- Articolo 10, **direttiva 2010/64/UE**: Relazione della Commissione al 27 ottobre 2014;
- Articolo 12, **direttiva 2012/13/UE**: Relazione della Commissione al 2 giugno 2015;
- Articolo 16, **direttiva 2013/48/UE**: Relazione della Commissione al 28 novembre 2019, che include una valutazione sull'applicazione dell'articolo 3.6 (deroghe temporanee al diritto ad un avvocato) in congiunzione con l'articolo 8.1 e 8.2 (deroghe temporanee al diritto ad un avvocato);
- Articolo 25, **direttiva (UE) 2016/800**: Relazione della Commissione all' 11 giugno 2022, che include una valutazione sull'applicazione dell'articolo 6 (assistenza da parte di un avvocato);
- Articolo 10 della **direttiva (UE) 2016/1919**: Relazione della Commissione all' 11 giugno 2022, e successivamente ogni tre anni.

5. CONSEGUENZE DEL MANCATO RECEPIMENTO

Come menzionato sopra, agli Stati Membri UE è richiesto di recepire le direttive all'interno della propria legislazione nazionale e di comunicare il testo delle misure nazionali adottate, per conformarsi ad esse, alla Commissione Europea entro la scadenza stabilita.

Se una direttiva non è stata recepita in maniera corretta o in tempo, uno Stato Membro può essere soggetto ad una procedura di infrazione.

È compito della Commissione Europea avviare questo procedimento, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE⁴. Dopo la cosiddetta "fase pre-contenziosa", se uno Stato Membro continua a non conformarsi ad una direttiva UE, la Commissione Europea potrebbe decidere di riferire il caso alla Corte di Giustizia (CGUE) per la "fase giudiziale" (per maggiori informazioni, si veda la **ST 5** "Organi di Controllo") 

⁴ TFEU, art. 258: "La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizione di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di Giustizia dell'Unione Europea".

SCHEDA TECNICA 3

ST 3 – L'INSIEME DELLE DIRETTIVE UE SUI DIRITTI DEL GIUSTO PROCESSO: GUIDA PRATICA E DETTAGLIATA

In questa scheda tecnica l'espressione "procedimento penale" va letta anche come "procedimento di giustizia minorile".

1. DIRETTIVA 2010/64/UE SUL DIRITTO ALL'INTERPRETAZIONE E ALLA TRADUZIONE NEI PROCEDIMENTI PENALI

Questa direttiva stabilisce regole minime relative al diritto di interpretazione e traduzione nei procedimenti penali.

L'obiettivo di questa direttiva è quello di assicurare assistenza linguistica adeguata, gratuita, per tutte le persone indagate o imputate, sia minorenni sia adulti, nel caso in cui non parlino o comprendano la lingua del procedimento penale nel quale sono coinvolti.

Gli Stati Membri UE sono obbligati a verificare automaticamente la capacità delle persone indagate o imputate di seguire e comprendere la lingua del procedimento. Per questo, in linea con la giurisprudenza della Corte EDU¹, gli Stati Membri non dovrebbero attendere la specifica richiesta di interpretazione o traduzione da parte del soggetto indagato o imputato, bensì attivarsi prima.

¹ Artt. 2, §1 e 4, della direttiva. Corte EDU, 19 dicembre 1989, Brozicek v. Italy, n. 10964/84 e Corte EDU, 24 settembre 2002, Cusani v. United Kingdom, n.32771/96: "l'onere della prova è a carico delle autorità per provare che l'imputato comprende sufficientemente la lingua della corte". Su questa questione, si veda anche S. Van Der AA, Variable Vulnerabilities? Comparing the Rights of Adult Vulnerable Suspects and Vulnerable Victims under EU Law, in New Journal of European Criminal Law, Issue 1, 2016, p. 51.

a. Regole comuni sul diritto all'interpretazione e alla traduzione

A chi si rivolge?

Ad ogni persona indagata o imputata nel corso dei procedimenti penali (adulti o minorili) e a qualsiasi persona (adulto o minorenni) soggetta ad un mandato di arresto europeo che non parla o comprende la lingua del procedimento (art. 2.1 and 3.1)

Quali modalità?

- I. Gratuitamente (art. 4) → I costi e i compensi di interpretazione e traduzione devono essere sostenuti dagli Stati Membri, indipendentemente dall'esito del procedimento;
- II. Qualità dell'interpretazione e della traduzione fornita (art. 5.1) → Gli Stati Membri dovrebbero assicurarsi che la qualità dell'interpretazione e della traduzione fornite siano di una qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare assicurando che le persone indagate o imputate siano a conoscenza delle accuse formulate nei loro confronti e siano in grado di esercitare il proprio diritto di difesa (artt. 2.8 e 3.9).

Per garantire la qualità di questi servizi, gli Stati Membri UE dovrebbero:

- ➊ Cercare di istituire dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati (art. 5.2);
- ➋ Mettere questi registri a disposizione degli avvocati e delle autorità competenti (art. 5.2);
- ➌ Assicurare che ai traduttori e agli interpreti sia richiesto di osservare l'obbligo alla confidenzialità relativamente ai servizi che forniscono in base a tale direttiva (art. 5.3);
- ➍ Richiedere agli enti responsabili della formazione di giudici, procuratori e personale giudiziario coinvolti nei procedimenti penali di prestare particolare attenzione alle specificità della comunicazione assistita da un interprete in modo da garantirne l'efficacia e l'efficienza (art. 6);
- ➎ Assicurare che, nel caso in cui una persona indagata o imputata sia soggetta ad un interrogatorio o ad un'udienza con l'assistenza di un interprete o riceva il supporto di una traduzione orale (o riassunto orale) dei documenti essenziali o, ancora, qualora rinunci al proprio diritto ad avere una traduzione (si veda sotto □), si prenda nota che tali eventi si siano verificati (art. 7).

Queste garanzie permettono alle persone accusate o sospettate nei procedimenti penali di esercitare pienamente il proprio diritto della difesa e di beneficiare di tutte le garanzie procedurali associate al giusto processo, in linea con l'articolo 6 della CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU.

Come conformarsi a questi diritti?

- I. Gli Stati Membri UE devono assicurare che le persone indagate o imputate abbiano il diritto di opporsi ad una decisione secondo la quale non vi è bisogno di interpretazione e traduzione e, qualora esse siano state fornite, la possibilità di lamentare che la qualità di tali servizi non è sufficiente a garantire l'equità del processo (art. 2.5 e 3.5);
- II. Principio di non regressione → Nessuna prescrizione di questa direttiva dovrebbe essere interpretata in modo da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali assicurati dalla Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, dalle altre disposizioni del diritto internazionale e dalla normativa di qualsiasi Stato Membro che fornisca un livello di protezione più elevato (art. 8).
 - Si veda anche *"Raccomandazioni e indicazioni chiave per l'attuazione"* di tale diritto, p. 82

⚠ N.B. Questa direttiva non influisce sulla normativa nazionale relativa alla presenza dell'avvocato durante tutte le fasi del procedimento penale, né influisce sulla normativa nazionale relativa al diritto di accesso ai documenti da parte delle persone indagate o imputate nei procedimenti penali (art. 1.4).

b. Il diritto all'interpretazione (art. 2):

A chi si rivolge?

Il diritto di interpretazione include anche l'assistenza appropriata per le persone con problemi di udito o difficoltà di linguaggio (art. 2.3).

Quando?

Senza ritardo, durante il procedimento penale dinanzi alle autorità investigative e giudiziarie (art. 2.1), incluso durante:

- l'interrogatorio di polizia (art. 2.1);
- tutte le udienze in tribunale (art. 2.1);
- udienze preliminari (art. 2.1);
- qualora necessario allo scopo di garantire l'equità del procedimento, l'interpretazione dovrebbe essere disponibile anche per le comunicazioni con l'avvocato direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione nel corso del procedimento o relativamente alla presentazione di un ricorso o di altra istanza procedurale (art. 2.2).

Quali modalità?

Normalmente tale diritto è garantito dalla presenza fisica dell'interprete o, se del caso, è possibile ricorrere all'uso di tecnologie di comunicazione, come per esempio videoconferenza, telefono o internet ma solo se questi mezzi non inficiano l'equità del procedimento (art. 2.6)

Come conformarsi a questo diritto?

- 🔗 **Gli Stati Membri UE dovrebbero assicurare che siano messi a disposizione procedure o altri meccanismi per accertare se le persone indagate o imputate parlino e comprendano la lingua del procedimento penale e se abbiano bisogno dell'assistenza di un interprete (art. 2.4);**

c. Il diritto alla traduzione (art. 3):

Quando?

Entro un ragionevole periodo di tempo (art. 3.1)

Quali modalità?

- Normalmente attraverso una traduzione scritta (art. 3.1)
- Come eccezione: Possono essere forniti una traduzione orale o un riassunto orale dei documenti essenziali (invece di una traduzione scritta) a condizione che questi non pregiudichino l'equità del procedimento (art. 3.7).

Quale tipo di documenti?


Tutti i documenti che sono essenziali ad assicurare il diritto della difesa e l'equità del procedimento (art. 3, §2, 3 e 4), come:

- Qualsiasi decisione che privi una persona della propria libertà;
- Qualsiasi condanna;
- Qualsiasi imputazione;
- Qualsiasi sentenza;
- Qualsiasi altro documento essenziale: su richiesta della persona indagata o imputata o del suo consulente legale alle autorità competenti

E' possibile rinunciare a tale diritto?

E' possibile rinunciare a questo diritto (art. 3.8) ma solamente:

- Dopo consulenza legale o dopo aver ottenuto in altro modo la piena conoscenza delle conseguenze di tale rinuncia;
- se la rinuncia è inequivocabile e fornita in maniera volontaria.

 **N.B.** La rinuncia non è ufficialmente prevista per il diritto all'interpretazione.

2. DIRETTIVA 2012/13/UE SUL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE NEI PROCEDIMENTI PENALI

Questa direttiva sancisce le regole minime relative al diritto all'informazione spettante alle persone, indagate o imputate, relativamente ai diritti loro spettanti nell'ambito del procedimento penale e all'accusa elevata a loro carico.

A chi si rivolge?

Ad ogni persona indagata o imputata nel corso dei procedimenti penali (adulti o minorili) e a qualsiasi persona (adulto o minore) soggetta ad un mandato di arresto europeo.

Come conformarsi a questo diritto?

- ☉ Gli Stati Membri dovrebbero assicurare che, quando vengono fornite informazioni a persone indagate o imputate, esse siano verbalizzate e registrate (art. 8);
- ☉ Gli Stati Membri dovrebbero assicurare che le persone, indagate o imputate, o i loro avvocati abbiano il diritto di impugnare l'eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni di cui alla presente direttiva o l'eventuale mancata comunicazione delle stesse (art. 8);
- ☉ Gli Stati Membri dovrebbero richiedere che gli enti responsabili della formazione di giudici, procuratori, personale di polizia e giudiziario, coinvolti nei procedimenti penali, forniscano una formazione adeguata agli obiettivi di questa direttiva (art. 9);
- ☉ Principio di non-regressione → Nessuna prescrizione di questa direttiva dovrebbe essere interpretata in modo da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali assicurati dalla Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, dalle altre disposizioni del diritto internazionale e dalla normativa di qualsiasi Stato Membro che fornisca un livello di protezione più elevato (art. 10).

Questa direttiva deve essere letta unitamente alla direttiva (UE) 2016/800 

Si veda anche "Raccomandazioni e indicazioni chiave per l'attuazione" di tale diritto, p. 78-79 . □

a. Diritto all'informazione sui diritti (art. 3)

Quando?

Tempestivamente (art. 3.1)

Che cosa include?

Informazioni che riguardano perlomeno i seguenti diritti procedurali (art. 3.1):

- Il diritto a un avvocato;
- Condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;
- Il diritto ad essere informato dell'accusa;
- Il diritto all'interpretazione e alla traduzione;
- Il diritto a rimanere in silenzio.

Quali modalità?

Le informazioni dovrebbero essere fornite (art. 3.2):

- Oralmente o per iscritto;
- In un linguaggio semplice e accessibile;
- Tenendo in considerazione qualsiasi particolare necessità delle persone indagate o imputate in condizione di vulnerabilità;
- Quando le persone sono in stato di arresto o detenute, gli Stati Membri dovrebbero assicurare il loro diritto a ricevere, tempestivamente, una comunicazione dei diritti per iscritto (art. 4):

a) Scopo della comunicazione dei diritti (art. 4.1) → opportunità di leggere e conservare la comunicazione per tutto il periodo in cui sono privati della libertà;


b) Contenuto della comunicazione dei diritti (art. 4, §2 e 3) → in aggiunta alle informazioni relative ai diritti procedurali stabiliti all'articolo 3.1, la comunicazione dei diritti dovrebbe anche fare riferimento ai diritti e alle garanzie qui di seguito precisate:

- Il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine;
- Il diritto di informare le autorità consolari e un'altra persona;

- Il diritto di accesso all'assistenza medica urgente;
- Indicazione del numero massimo di ore o giorni in cui le persone indagate o imputate possono essere private della libertà prima di essere condotte dinanzi all'autorità giudiziaria;
- Le informazioni di base relative a qualsiasi possibilità, in base alla normativa nazionale, di: 1. contestare la legittimità dell'arresto; 2. ottenere un riesame della detenzione; 3. presentare una domanda di libertà provvisoria;

c) Forma della comunicazione sui diritti (art. 4, § 4 e 5):

- Scritta;
- In un linguaggio semplice e accessibile;
- In un linguaggio che la persona indagata o imputata possa comprendere. Se una comunicazione appropriata non è disponibile, la persona dovrebbe essere informata prima oralmente e poi, senza indebiti ritardi deve ricevere una comunicazione dei diritti in una lingua a lei comprensibile.

N.B. Un modello indicativo di comunicazione dei diritti è fornito nell'Allegato I di questa direttiva. 

b. Diritto all'informazione sull'accusa (art. 6)

Che cosa include?

Informazioni su:

- Il reato che la persona è sospettata o accusata di aver commesso (art. 6.1);
- La natura e la qualificazione giuridica del reato (art. 6.3);
- La natura della partecipazione da parte della persona accusata (art. 6.3);
- Le ragioni che hanno portato all'arresto o alla detenzione (se la persona è arrestata o detenuta) (art. 6.2);
- Qualsiasi variazione nelle informazioni fornite qualora questo sia necessario a salvaguardare l'equità del procedimento (art. 6.4).

Quando?

- Tempestivamente (articoli 6.1 e 6.4);
- Al più tardi, nel momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto a una autorità giudiziaria (art. 6.3).

Quali modalità?

L'informazione dovrebbe essere fornita nella maniera in cui è necessaria a salvaguardare l'equità del procedimento e l'effettivo esercizio dei diritti della difesa.

c. Diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine

(art. 7)

A chi si rivolge?

- Persone indagate o imputate nei procedimenti penali;
- Persone arrestate e detenute.

Che cosa include?

I documenti che devono essere resi disponibili alle persone coinvolte o ai loro avvocati sono (per lo meno):

- Tutti i documenti relativi al caso specifico in possesso delle autorità competenti che sono essenziali per impugnare la legittimità dell'arresto o della detenzione (art. 7.1);
- Tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro le persone indagate o imputate (ossia tutti i materiali a carico o a favore) per poter salvaguardare l'equità del procedimento e poter preparare la difesa (art. 7.2).

Quando?

- In tempo utile per permettere l'effettivo esercizio dei diritti della difesa (art. 7.3);
- Al più tardi, al momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto al giudizio di una autorità giudiziaria (art. 7.3);
- Nel caso in cui altro materiale probatorio entri in possesso delle autorità competenti, l'accesso ad esso dovrebbe essere garantito in tempo utile per permettere di esaminarlo (art. 7.3).

Quali modalità?

Gratuitamente (art. 7.5).

Sono possibili deroghe a tale diritto?

Sì. L'accesso a determinati materiali può essere rifiutato, se questo non pregiudica il diritto ad un giusto processo, quando (art. 7.4):

- Tale accesso potrebbe portare ad una seria minaccia alla vita o ai diritti fondamentali di un'altra persona;
- Tale rifiuto è strettamente necessario per salvaguardare un importante interesse pubblico. Come nei casi in cui l'accesso potrebbe pregiudicare un'indagine in corso o danneggiare seriamente la sicurezza nazionale dello Stato Membro in cui il procedimento penale è istituito;
- Se la decisione di negare l'accesso viene adottata da un'autorità giudiziaria o è quantomeno soggetta a un controllo giurisdizionale.

3. DIRETTIVA 2013/48/UE SUL DIRITTO DI AVVALERSI DI UN DIFENSORE

Questa direttiva sancisce regole minime rispetto al diritto di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale², e al diritto, per le persone private della libertà, di comunicare con terzi e con le autorità consolari³.

A chi si rivolge?

Ad ogni persona indagata o imputata nel corso dei procedimenti penali (adulti o minorili e a qualsiasi persona (adulto o minorenne) soggetta ad un mandato di arresto europeo (articoli 2, 3 e 10);


Come conformarsi a questo diritto?

- Gli Stati Membri dovrebbero assicurare che, nell'applicazione della presente direttiva, si tenga conto delle particolari esigenze di indagati e imputati vulnerabili. (art. 13);
- Mezzi di ricorso (art. 12.2) → Gli Stati Membri dovrebbero assicurare che le persone indagate o imputate nei procedimenti penali, così come le persone ricercate nell'ambito di un procedimento di esecuzione di un mandato d'arresto europeo, dispongano di mezzi di ricorso effettivi in base alla normativa nazionale in caso di violazione dei diritti previsti da tale direttiva;
- Gli Stati Membri dovrebbero assicurare che, nei procedimenti penali, nella valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone indagate o imputate o delle prove raccolte in violazione del loro diritto di accesso a un difensore o in casi in cui è stata autorizzata una deroga a tale diritto in accordo con questa direttiva, siano rispettati i diritti della difesa e l'equità del procedimento (art. 12.2);
- Principio di non regressione (art. 14) → Nessuna disposizione di questa direttiva dovrebbe essere interpretata in modo da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali assicurati dalla Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, dalla Carta dei Diritti Fondamentali

² Le persone indagate o imputate private della libertà hanno il diritto di informare, senza ritardi, almeno una persona della propria condizione, come per esempio un membro della famiglia o il proprio datore di lavoro (art. 5 della direttiva).

³ Il diritto a comunicare può essere negato solo in considerazione di esigenze imperative o di esigenze operative proporzionate (artt. 6 e 7 della direttiva).

dell'Unione Europea, dalle altre disposizioni del diritto internazionale e dalla normativa di qualsiasi Stato Membro che fornisca un livello di protezione più elevato.

Questa direttiva deve essere letta unitamente alla direttiva (UE) 2016/800. Si veda anche "Raccomandazioni e indicazioni chiave per l'attuazione" di tale diritto, p. 68-69 



a. Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale

(art. 3)

Quali modalità?

- In modo tale da permettere alla persona coinvolta di esercitare i propri diritti della difesa in maniera pratica e effettiva (art. 3.1);
- Il diritto di avvalersi di un difensore comporta quanto segue (art. 3.3):
 - Il diritto di incontrare in privato il proprio avvocato e comunicare con lo stesso (questa comunicazione include incontri, corrispondenza, conversazioni telefoniche e altre forme di comunicazione permesse dalla normativa nazionale) (art. 4);
 - Il diritto dell'avvocato ad essere presente e partecipare in maniera effettiva quando una persona indagata o imputata viene interrogata. La partecipazione dell'avvocato dovrebbe essere registrata ed essere in linea con le procedure previste dalla normativa nazionale (queste procedure non dovrebbero pregiudicare l'effettivo esercizio e l'essenza del diritto ad avvalersi di un avvocato);
 - Il diritto dell'avvocato di essere presente, per lo meno, durante i seguenti atti di indagine o di raccolta prove se alla persona indagata o imputata viene richiesto o permesso partecipare: riconoscimenti, confronti e ricostruzioni della scena di un crimine.

Accesso ad un avvocato e assistenza da parte di un avvocato: nelle direttive UE si può osservare una distinzione tra il “diritto di accesso ad un avvocato” e l’ “assistenza di un avvocato” in termini di beneficiari e natura di questi diritti.

Infatti, mentre la direttiva 2013/48/UE assegna ad ogni persona, indagata o imputata in un procedimento penale, il diritto di accesso ad un avvocato, la direttiva (UE) 2016/800 prevede per ogni minorenni, indagato o imputato in un procedimento penale, l'assistenza di un avvocato.

Come già sopra menzionato (si veda a p. 60-61 □), l'assistenza ha introdotto un livello di protezione più alto per i minorenni perché le autorità nazionali competenti hanno anche l'obbligo di assicurare l'assistenza di un avvocato per tutti i minorenni in conflitto con la legge. Inoltre, il considerando 9 della direttiva 2016/1919 proibisce al minorenni di rinunciare all'assistenza di un avvocato.



N.B. Entrambe le direttive ((UE) 2016/800 e 2013/48/UE) sanciscono il diritto dell'avvocato a partecipare in maniera effettiva durante l'interrogatorio dei propri clienti.

Quando?

Senza indebiti ritardi e in qualsiasi caso (art. 3.2):

- ☛ prima che le persone indagate o imputate siano interrogate dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto o giudiziaria;
- ☛ Durante gli atti investigativi o di raccolta prove (riconoscimenti, confronti e ricostruzioni della scena di un crimine) (art. 3.3, punto c);
- ☛ Senza ritardi non dovuti dopo la privazione della libertà;
- ☛ In tempo utile prima che essi compaiano dinanzi alla corte che ha giurisdizione in materia penale.

Sono permesse deroghe temporanee?

Sì, MA solo (artt. 3.6 e 8)⁴:

- In circostanze eccezionali;
- Durante la fase che precede il processo.

⁴ L'art. 3.5 non si applica ai minorenni.

In particolare:

- Le deroghe temporanee dovrebbero essere sempre giustificate sulla base di uno dei seguenti motivi imperativi (art. 3.6):
 - ☛ Qualora vi sia la necessità urgente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona;
 - ☛ Qualora vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale.
- Le deroghe temporanee dovrebbero (art. 8.1):
 - ☛ Essere proporzionate e non andare oltre quanto necessario;
 - ☛ Essere rigorosamente limitate nel tempo;
 - ☛ Non basarsi esclusivamente sul tipo o la gravità del reato contestato;
 - ☛ Non pregiudicare l'equità complessiva del procedimento.

Come conformarsi a questo diritto?

- ☛ Gli Stati Membri UE dovrebbero impegnarsi a rendere disponibili informazioni generali per aiutare gli indagati o gli imputati a trovare un difensore (art. 3.4);
- ☛ Gli Stati Membri UE dovrebbero adottare le misure necessarie ad assicurare che gli indagati e imputati che sono privati della libertà personale siano in grado di esercitare in modo effettivo il loro diritto di avvalersi di un difensore (art. 3.4);
- ☛ Gli Stati Membri dovrebbero rispettare la confidenzialità della comunicazione tra persone indagate o imputate e il proprio avvocato nell'esercizio del diritto di accesso ad un avvocato stabilito da questa direttiva (art. 4).

Si veda anche “Raccomandazioni e indicazioni chiave per l'attuazione” di tale diritto, p. 68-69. □

b. Il diritto di informare un terzo della privazione della libertà personale (art. 5)

Che cosa include?

- Se lo desiderano, tutte le persone indagate o imputate private della libertà hanno il diritto di informare almeno una persona, da loro nominata (un parente, un datore di lavoro..), della propria privazione della libertà;

- Ogni minorene ha il diritto di informare il titolare della responsabilità genitoriale. Se la comunicazione di questa informazione ai genitori del minorene è contraria al suo superiore interesse, si dovrebbe informare un altro adulto idoneo, come per esempio un altro membro della famiglia (considerando 55 e art. 5.2).

Quando?

Senza indebito ritardo (art. 5.1)

Sono permesse deroghe temporanee?

Sì, MA le deroghe temporanee dovrebbero essere sempre giustificate sulla base di uno dei seguenti motivi imperativi (art. 5.3):

- Qualora vi sia la necessità urgente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona;
- Qualora vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale.

Quando un minorene è privato della libertà è possibile derogare temporaneamente all'applicazione di questo diritto a condizione che un'autorità responsabile per la protezione o il benessere dei minorenni sia informata della sua privazione della libertà senza indebito ritardo (art. 5.4)

Come conformarsi a questo diritto?

- **Gli Stati Membri dovrebbero assicurare che il titolare della responsabilità genitoriale (o altro adulto idoneo) sia informato il prima possibile della privazione della libertà del minorene e delle relative motivazioni (art. 5.2);**
- **In caso di deroga a questo diritto, gli Stati Membri UE dovrebbero informare un'autorità responsabile per la protezione o il benessere dei minorenni (art. 5.4).**

Si veda anche "Raccomandazioni e indicazioni chiave per l'attuazione" di tale diritto, p. 83. □

c. Il diritto di comunicare con terzi durante lo stato di privazione della libertà personale (art. 6)

Che cosa include?

Tutte le persone indagate o imputate che sono private della libertà hanno il diritto di comunicare con almeno una persona terza, quale un parente, da loro indicato.

Quando?

Senza indebito ritardo (art. 6.1)

Sono permesse deroghe temporanee?

Sì (art. 6.2), in considerazione di:

- esigenze imperative;
- esigenze operative proporzionate.

d. Il diritto di comunicare con le autorità consolari (art. 7)

A chi si rivolge?

A qualsiasi persona indagata che non sia cittadina dello Stato Membro e che sia privata della libertà.

Che cosa include?

Questo diritto implica (art. 7.1 e 7.2):

- Il diritto di informare le autorità consolari del proprio Stato di cittadinanza della privazione della libertà;
- Il diritto a comunicare con tali autorità;
- Il diritto, per le persone indagate o imputate che abbiano due o più cittadinanze, di scegliere quale autorità consolare informare e, se del caso, con quale desiderano comunicare;
- Il diritto a ricevere visite da parte delle proprie autorità consolari;
- Il diritto a conversare e a scambiarsi corrispondenza con esse;
- Il diritto ad una rappresentanza legale predisposta dalle proprie autorità consolari (soggetto all'accordo di tali autorità e ai desideri delle persone indagate o imputate coinvolte).

Quando?

Senza indebiti ritardi (art. 7.1)

Quali modalità?

L'esercizio di questi diritti potrebbe essere regolato dalla normativa o dalle procedure nazionali, a condizione che esse consentano di dare piena efficacia alle finalità cui mirano tali diritti (7.3).

e. Patrocinio a spese dello Stato (art. 11)

Quali modalità?

Il diritto al gratuito patrocinio, garantito dalla normativa nazionale, dovrebbe applicarsi in accordo alla Carta Europea dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e alla CEDU.

Come conformarsi a questo diritto?

Si veda anche "Raccomandazioni e indicazioni chiave per l'attuazione" di tale diritto, p. 73. ☐

4. DIRETTIVA (UE) 2016/800 SULLE GARANZIE PROCEDURALI PER I MINORI INDAGATI O IMPUTATI NEI PROCEDIMENTI PENALI⁵

Questa nuova direttiva (da recepire entro l'11 giugno 2019) è il primo strumento vincolante a livello UE interamente dedicato ai diritti procedurali dei minorenni in conflitto con la legge.

Essa riconosce ai minorenni diritti specifici (ad esempio, il diritto ad una valutazione individuale) e alcuni adattamenti procedurali dei diritti già garantiti a tutte le persone indagate o imputate nei procedimenti penali dalle altre direttive sui diritti del giusto processo sopra citate.

Lo scopo di questa direttiva è quello di assicurare che i minorenni in conflitto con la legge siano in grado di comprendere e seguire il procedimento penale in cui sono coinvolti, partecipandovi in maniera effettiva ed esercitando il loro diritto ad un giusto processo.

A chi si rivolge?

A tutti i minorenni indagati o imputati nei procedimenti penali o soggetti ad un mandato di arresto europeo (art. 17).

Come conformarsi a questa direttiva?

- ☛ **Principio di non regressione (art. 23)** → Nessuna disposizione di questa direttiva dovrebbe essere interpretata in modo da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali assicurati dalla Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, dalle altre disposizioni del diritto internazionale e dalla normativa di qualsiasi Stato Membro che fornisca un livello di protezione più elevato.
- ☛ **Trattamento tempestivo e diligente delle cause (art. 13)** → Gli Stati Membri dovrebbero adottare misure appropriate ad assicurare che i procedimenti penali che coinvolgono i minorenni siano trattati:
 - con urgenza;
 - con la dovuta diligenza.
 Gli Stati Membri dovrebbero, inoltre, adottare misure appropriate per assicurare che i minorenni siano sempre trattati in un modo:
 - che protegga la loro dignità;
 - che sia appropriato alla loro età, maturità e livello di comprensione;
 - che tenga conto di qualsiasi necessità specifica, incluse eventuali difficoltà comunicative, che essi possano avere.

⁵ Questa direttiva si applica anche ai minorenni soggetti ad un mandato di arresto europeo in base alla Decisione Quadro 2002/584/JHA. In particolare, secondo l'articolo 17: "Gli Stati membri provvedono affinché i diritti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, agli articoli da 10 a 15 e all'articolo 18 si applichino mutatis mutandis nei confronti di un minorenne ricercato dal momento in cui è arrestato in forza di un provvedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo nello Stato membro di esecuzione".

- ☉ **Formazione (art. 20)** → gli Stati Membri dovrebbero assicurare che:
 - il personale delle autorità di contrasto e delle strutture di detenzione che si occupano di casi riguardanti minori ricevano una formazione specifica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con i minori, sui diritti del minore, sulle tecniche appropriate di interrogatorio, sulla psicologia minorile e sulla comunicazione in un linguaggio adatto al minore;
 - I giudici e i procuratori che si occupano di procedimenti penali in cui sono coinvolti minorenni abbiano competenze specifiche nel settore o effettivo accesso a formazione specifica, o entrambi;
 - Gli avvocati che si occupano di procedimenti penali in cui sono coinvolti minorenni ricevano una formazione specifica;
 - Coloro che forniscono ai minorenni supporto e servizi di giustizia riparativa ricevano una formazione adeguata, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con i minorenni e osservino standard professionali al fine di fornire tali servizi in modo imparziale, rispettoso e professionale.
- ☉ **Costi (art. 22)** → Gli Stati Membri dovrebbero assumersi i costi relativi alla valutazione individuale (art. 7), agli esami medici (a meno che questi costi non siano coperti da assicurazione medica) (art. 8) ed alla registrazione audio-visiva dell'interrogatorio (art. 9), indipendentemente dall'esito del procedimento;
- ☉ **Mezzi di ricorso (art. 19)** → Gli Stati Membri dovrebbero assicurare che i minorenni, indagati o imputati nei procedimenti penali o soggetti ad un mandato di arresto europeo, dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi della normativa nazionale in caso di violazione dei diritti previsti da questa direttiva.

Si veda anche "Raccomandazioni e indicazioni chiave per l'attuazione" di tale diritto, p. 94. ☐

a. Il diritto all'informazione (art. 4)

Che cosa include?

- Informazioni sui diritti stabiliti dalla direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione;
- Informazioni su aspetti generali dello svolgimento del procedimento;
- Informazioni sui diritti stabiliti in questa direttiva.

Quando? (art. 4.1 (a) (b) (c))

- Tempestivamente, quando i minorenni vengono informati di essere indagati o accusati, per quanto concerne i seguenti diritti:
 - Il diritto che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale (art. 5);
 - Il diritto di essere assistito da un difensore (art. 6);

- Il diritto alla protezione della vita privata (art. 14);
 - Il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante le fasi del procedimento diverse dalle udienze (art. 15);
 - Il diritto al patrocinio a spese dello Stato (art.18).
- Nella prima fase del procedimento, per quanto concerne i seguenti diritti:
 - Il diritto a una valutazione individuale (art. 7);
 - Il diritto a un esame medico, incluso il diritto all'assistenza medica (art. 8);
 - Il diritto alla limitazione della privazione della libertà personale e al ricorso a misure alternative, compreso il diritto al riesame periodico della detenzione (articoli 10 e 11);
 - Il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante le udienze (art. 15);
 - Il diritto di presenziare al processo (art. 16);
 - Il diritto a mezzi di ricorso effettivi (art. 19).

- Al momento della privazione della libertà personale, per quanto concerne il diritto a un trattamento specifico durante la privazione della libertà personale (art. 12).

Quali modalità?

Le informazioni fornite dovrebbero essere verbalizzate e fornite al minorenne (articolo 4.2):

- In forma scritta, oralmente o in entrambi i modi, ma nel caso in cui il minorenne sia arrestato o detenuto egli ha il diritto di ricevere la "comunicazione dei diritti" (secondo la direttiva 2012/13/UE) che include anche un riferimento ai diritti sanciti in questa direttiva;
- In un linguaggio semplice e accessibile

b) Il diritto del minorenne a che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale (art. 5)

Che cosa include?

I minorenni hanno il diritto a che il titolare della responsabilità genitoriale riceva le stesse informazioni che il minorenne ha diritto di ricevere (ai sensi dell'art. 4).

Quando?

Al più presto (art. 5.1)

Chi è un adulto idoneo e quale è il suo ruolo (art. 5.2)?

- Un "adulto idoneo" è un adulto nominato dal minore e accettato in quanto tale dall'autorità competente, al quale possono essere fornite le stesse informazioni che il minore ha il diritto di ricevere qualora la comunicazione di tali informazioni al titolare della responsabilità genitoriale: (a) sia contraria al superiore interesse del minore; (b) non sia possibile perché, nonostante siano stati compiuti ragionevoli sforzi, nessuno dei titolari della responsabilità genitoriale è reperibile o la loro identità è ignota; (c) potrebbe, sulla base di circostanze oggettive e concrete, compromettere in modo sostanziale il procedimento penale. Qualora queste circostanze cessino di esistere, tutte le informazioni che il minore riceve e che risultino rilevanti nel corso del procedimento, potranno essere fornite al titolare della responsabilità genitoriale.
- Qualora il minore non abbia nominato un altro adulto idoneo o nel caso in cui l'adulto nominato dal minore non sia approvato dall'autorità competente, quest'ultima può designare un'altra persona, tenendo conto del superiore interesse del minore. In tali circostanze, questa persona può anche essere il rappresentante di un'autorità o di un'altra istituzione responsabile della protezione o del benessere dei minori.

c. Il diritto del minore di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante il procedimento (art. 15)

Che cosa include?

Il minore ha diritto ad essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale:

- Durante le udienze in cui è coinvolto;
- Durante le fasi del procedimento diverse dalle udienze in cui il minore è presente, se l'autorità competente reputa che sia nel superiore interesse del minore essere accompagnato da tale persona e che la presenza di tale persona non pregiudichi il procedimento penale.

Come conformarsi a questi diritti?

Si veda anche "Raccomandazioni e indicazioni chiave per l'attuazione" di tale diritto, p.94. □

d) Assistenza di un difensore (art. 6)

Che cosa include?

L'assistenza di un difensore include:

- il diritto di avvalersi di un difensore in accordo con la direttiva 2013/48/UE (art. 6.1);
- il diritto di esercitare i diritti della difesa in maniera effettiva (art. 6.2);
- il diritto di incontrare in privato e di comunicare con l'avvocato che lo rappresenta (art. 6.4 (a)). Il diritto alla confidenzialità include incontri, corrispondenza, conversazioni telefoniche e altre forme di comunicazione tra il minore e il suo avvocato (art. 6.5);
- l'effettiva partecipazione dell'avvocato durante l'interrogatorio (art. 6.4 (b));
- se al minore sia richiesto o permesso di partecipare ad atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove, esiste il diritto di essere assistito da un avvocato, perlomeno, durante: riconoscimenti, confronti e ricostruzioni della scena di un crimine (art. 6.4 (c));
- Il diritto al patrocinio a spese dello Stato qualora questo sia necessario ad assicurare che il minore sia assistito da un avvocato in modo effettivo (art. 18 in linea con la direttiva (UE) 2016/1919 sul gratuito patrocinio).

Quando?

- Senza indebiti ritardi nel momento in cui i minori sono informati di essere indagati o imputati (art. 6.3);
- In qualsiasi caso, i minori dovrebbero essere assistiti da un avvocato a partire dal primo momento tra quelli sotto elencati:
 - Prima che siano interrogati dalla polizia o da un'altra autorità giudiziaria;
 - A tempo debito prima che siano chiamati a comparire dinanzi a un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale;
 - Durante le seguenti attività investigative o di raccolta prove: riconoscimenti, confronti e ricostruzioni della scena di un crimine;
 - Senza indebiti ritardi dopo la privazione della libertà.

Sono permesse deroghe?

Sì. In base alla direttiva (UE) 2016/800 sono concesse deroghe all'assistenza da parte di un legale per un minore MA SOLO in circostanze eccezionali.

Quando? (art. 6.8)

In generale, una decisione di procedere all'interrogatorio in assenza dell'avvocato può essere presa solo:

- Per decisione di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità competente;
- Caso per caso;
- Se la decisione di permettere una deroga può essere sottoposta a controllo giurisdizionale.

I. Deroghe permanenti (art. 6.6)

Quando?

L'assistenza da parte di un avvocato può essere derogata solo qualora tale assistenza non risulti proporzionata alla luce delle circostanze del caso, tenendo in considerazione:

- Il superiore interesse del minore quale considerazione preminente;
- Il diritto ad un equo processo;
- La gravità del reato contestato;
- La complessità del caso;
- Le misure che potrebbero essere prese rispetto a tale reato.

In qualsiasi caso, la deroga al diritto ad avvalersi di un avvocato non è permessa quando:

- Il minore viene condotto dinanzi a un giudice o tribunale per decidere in merito alla detenzione (in qualsiasi fase del procedimento);
- Durante la detenzione.

II. Deroghe temporanee (art. 6.8)

Quando?

- Solo in circostanze eccezionali;
- Solo nella fase pre-processuale;
- Solo in considerazione del superiore interesse del minore;
- Solo se la deroga è giustificata sulla base di uno dei seguenti motivi imperativi:
 - Qualora vi sia la necessità urgente di evitare gravi conseguenze negative

- per la vita, la libertà personale o l'integrità fisica di una persona;
- Qualora sia indispensabile un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale in relazione a un reato grave.

Come conformarsi a questo diritto?

- Quando un avvocato partecipa ad un interrogatorio, tale partecipazione dovrebbe essere verbalizzata utilizzando la procedura di registrazione prevista dalla normativa nazionale (art. 6.4 (b));
- Le autorità competenti potrebbero rinviare l'interrogatorio di un minore o altri atti investigativi o di raccolta prove, nel caso in cui un minore debba essere assistito da un avvocato ma questo non sia presente. Il rinvio dovrebbe durare un periodo di tempo ragionevole a permettere l'arrivo dell'avvocato o, nel caso in cui il minore non abbia nominato un avvocato, per provvedere alla sua nomina (art. 6.7);
- Gli Stati Membri provvedono inoltre affinché non siano applicabili al minore condanne che impongano la privazione della libertà personale, a meno che il minore sia stato assistito da un difensore in modo da consentirgli di esercitare efficacemente i propri diritti di difesa e, in ogni caso, durante le udienze della corte. (art. 6.6).

Si veda anche "Raccomandazioni e indicazioni chiave per l'attuazione" di tale diritto, p. 68-69. ☐

e) Il diritto ad una valutazione individuale (art. 7)

Perché?

- I minorenni indagati o imputati nei procedimenti penali dovrebbero essere sottoposti ad una valutazione individuale per assicurare che le loro esigenze specifiche in materia di protezione, educazione, formazione e integrazione sociale siano tenute in dovuta considerazione (art. 7.1 and 7.2);
- La valutazione individuale serve a stabilire e ad annotare, secondo la procedura di verbalizzazione dello Stato membro interessato, le informazioni relative alle circostanze e alle caratteristiche individuali del minore che potrebbero essere utili alle autorità competenti al fine di (art. 7.4):
 - determinare la necessità di adottare eventuali misure specifiche a beneficio del minore;
 - valutare l'adeguatezza e l'efficacia di eventuali misure cautelari rispetto al minore;
 - assumere decisioni o linee d'azione nel procedimento penale, anche in sede di pronuncia della sentenza.

Quale è il suo contenuto?

- La valutazione individuale prenderà in considerazione, in particolare:
 - La personalità e maturità del minore (articolo 7.2);
 - La situazione economica, sociale e il contesto familiare del minore (articolo 7.2);
 - Eventuali specifiche vulnerabilità del minore (articolo 7.2).
- La portata e il livello di dettaglio della valutazione possono variare in funzione delle circostanze del caso, delle misure che possono essere adottate qualora il minore sia dichiarato colpevole del presunto reato, e a seconda che il minore, di recente, sia stato sottoposto a una valutazione individuale (art. 7.3);
- La valutazione individuale dovrebbe essere aggiornata qualora gli elementi che ne costituiscono la base cambino significativamente durante il procedimento penale (art. 7.8).

Quando?

La valutazione individuale dovrebbe essere fatta:

- Nella prima fase appropriata del procedimento (art. 7.5);
- Prima dell'imputazione (art. 7.5) in quanto, in assenza della valutazione individuale, non si può presentare un'imputazione (art. 7.6).

In quale maniera? (art. 7.7)

La valutazione individuale dovrebbe essere fatta tenendo in considerazione tutti i seguenti elementi in maniera congiunta:

- con la diretta partecipazione del minore;
- da personale qualificato;
- seguendo, per quanto possibile, un approccio multidisciplinare;
- coinvolgendo, dove appropriato, il titolare della responsabilità genitoriale (o altro adulto idoneo) e/o un professionista specializzato.

Deroghe

- In casi eccezionali, è possibile presentare un'imputazione in assenza di valutazione individuale MA SOLO se questo è nel superiore interesse del minore e la valutazione individuale sia in ogni caso disponibile all'inizio delle udienze del processo dinanzi al tribunale (art. 7.6);

- Più in generale, gli Stati Membri UE possono derogare all'obbligo di effettuare una valutazione individuale quando (art. 7.9):
 - Tale deroga sia richiesta dalle circostanze del caso; e
 - Questo sia compatibile con il superiore interesse del minore

Come conformarsi a questo diritto?

Si veda *“Raccomandazioni e indicazioni chiave per l'attuazione” di tale diritto, p. 95.* □

f. Il diritto all'esame medico (art. 8)

A chi si rivolge?

Ai minorenni privati della libertà (art. 8.1)

Perché?

- Per valutare le condizioni mentali e fisiche generali del minore (art. 8.1);
- Per determinare la capacità del minore ad essere sottoposto ad interrogatorio, ad attività investigative o di raccolta prove e a qualsiasi altra misura adottata o prevista nei suoi confronti (art. 8.2).

Quando?

- Senza indebiti ritardi (art. 8.1);
- Quando condizioni specifiche di salute richiedano tale esame (art. 8.3);
- Quando lo richiedono le circostanze (art. 8.5).

Quali modalità?

- Su iniziativa delle autorità competenti o su richiesta del minore, del titolare della responsabilità genitoriale (o altro adulto idoneo) o dell'avvocato del minore (art.8.3);
- In modo meno invasivo possibile (art. 8.1);
- Effettuato da un medico o da un altro professionista qualificato (art. 8.1);
- Le conclusioni dell'esame medico dovrebbero essere registrate per iscritto (art. 8.4);
- Qualora richiesto, dovrebbe essere fornita assistenza medica (art. 8.4).

g. Registrazione audiovisiva dell'interrogatorio (art. 9)

Che cosa include?

L'interrogatorio del minorenni condotto dalla polizia o da altra autorità di contrasto, dovrebbe essere oggetto di registrazione audio-visiva (art. 9.1)

Quando? (Art 9.1)

Quando questo risulti proporzionato alle circostanze del caso, tenendo in considerazione, in particolare:

- a) Se un avvocato sia presente o meno;
- b) Se il minorenni sia privato della libertà o meno;
- c) Il superiore interesse del minorenni che deve essere sempre una considerazione preminente.

Sono permesse deroghe a questo diritto?

- Si. Può verificarsi la possibilità di interrogare il minorenni al solo scopo della sua identificazione senza registrazione audio-visiva (art. 9.3) MA, in qualsiasi caso, quando non è oggetto di registrazione audiovisiva, l'interrogatorio dovrebbe essere registrato in altro modo appropriato (art. 9.2).

Come conformarsi a questo diritto?

Si vedano le *“Raccomandazioni e indicazioni chiave per l’attuazione” di tale diritto*, p. 94. □

h. Privazione della libertà personale

I. Limitazione della privazione della libertà personale (art. 10)

Che cosa include?

- La privazione della libertà personale del minorenni dovrebbe essere limitata al più breve periodo possibile;
- Qualsiasi privazione della libertà, in particolare la detenzione, dovrebbe essere imposta ai minorenni solo come misura di ultima istanza.

In quale maniera?

- Tutte le decisioni relative alla privazione della libertà di un minorenni dovrebbero tenere in considerazione: a) l'età, b) la situazione individuale del minorenni e c) la particolare circostanza del caso (art. 10.1)
- Qualsiasi detenzione dovrebbe basarsi su una decisione motivata, soggetta a controllo giurisdizionale da parte di un tribunale (art. 10.2);
- Qualsiasi detenzione dovrebbe essere soggetta a un controllo periodico, da effettuarsi ad intervalli di tempo ragionevoli da parte di un tribunale (ex officio o su richiesta del minorenni o del suo avvocato) o di un'altra autorità giudiziaria.

Quando?

Qualsiasi decisione relativa a questo diritto dovrebbe essere presa senza indebito ritardo.

II. Misure alternative (art. 11)

Quando?

Qualora possibile, le misure alternative dovrebbero essere preferite alla detenzione.

III. Trattamento specifico in caso di privazione della libertà personale (art. 12)

Che cosa include?

- I minorenni detenuti e i minorenni che si trovano in stato di fermo o arresto dovrebbero essere tenuti separati dagli adulti (art. 12.1 e 12.2);
- I minorenni detenuti che compiono 18 anni possono essere ancora tenuti separati dai detenuti adulti, tenendo in considerazione:
 - Le circostanze della persona coinvolta;
 - Il superiore interesse dei minorenni che sono detenuti con quella persona (articolo 12.3).

- I minorenni possono essere detenuti con giovani adulti, a meno che questo non sia contrario al superiore interesse del minore (art. 12.4).

Sono possibili deroghe a questo diritto?

- I minorenni possono essere detenuti con adulti se questo è nel loro superiore interesse;
- I minorenni che si trovano in stato di fermo presso la polizia possono essere tenuti con adulti se questo è nel loro superiore interesse o qualora, in circostanze eccezionali, non sia possibile, nella pratica, tenerli separati dagli adulti, posto che questo sia compatibile con il superiore interesse del minore.

Quali tipi di misure devono essere garantite ai minorenni durante la detenzione?

Dovrebbero essere adottate misure opportune, proporzionate e idonee alla durata della detenzione, per garantire e preservare (art. 12.5):

- La loro salute e il loro sviluppo fisico e mentale (anche in situazioni di privazione della libertà diverse dalla detenzione);
- Il loro diritto all'istruzione e alla formazione (anche nel caso di minorenni con disabilità fisiche, sensoriali o difficoltà di apprendimento e in situazioni di privazione della libertà diverse dalla detenzione se questo è opportuno e proporzionato alla luce della natura e della durata di tali situazioni);
- Il loro diritto alla vita familiare deve essere effettivo e regolare (anche in situazioni di privazione della libertà diverse dalla detenzione se questo è opportuno e proporzionato alla luce della natura e della durata di tali situazioni);
- Il loro diritto al reinserimento nella società grazie all'accesso a programmi che favoriscano il loro sviluppo (anche in situazioni di privazione della libertà diverse dalla detenzione se questo è opportuno e proporzionato alla luce della natura e della durata di tali situazioni);
- Il loro diritto alla libertà di religione o credo (anche in situazioni di privazione della libertà diverse dalla detenzione);
- Il loro diritto ad incontrare, il prima possibile, il titolare della responsabilità genitoriale o altro adulto idoneo, nei casi in cui tale incontro risulti compatibile con le esigenze investigative e operative (art. 12.6).

i. Diritto alla protezione della vita privata (art. 14)

Che cosa include?

La vita privata del minore durante il procedimento penale deve essere tutelata.

Quali modalità?

- Le udienze in tribunale che coinvolgono minorenni dovrebbero di norma tenersi a porte chiuse o ai tribunali o ai giudici dovrebbe essere permesso decidere di tenere tali udienze a porte chiuse (art. 14.2);
- Le registrazioni audiovisive dell'interrogatorio non devono essere rese pubbliche (art. 14.3);
- I media devono essere incoraggiati ad adottare misure auto-regolatorie per tutelare la vita privata dei minorenni (art. 14.4).

Come conformarsi a questo diritto?

Si veda "Raccomandazioni e indicazioni chiave per l'attuazione" di tale diritto, p. 94. ☐

j. Diritto del minore di presenziare e di partecipare al proprio processo (art. 16)

Che cosa include?

I minorenni hanno il diritto di (art. 16.1):

- a) Essere presenti al proprio processo;
- b) Partecipare in modo effettivo al processo;
- c) Avere la possibilità di essere ascoltati e di esprimere le proprie opinioni.

Quali modalità?

Il minore che non ha presenziato al proprio processo ha diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso, ai sensi della direttiva (UE) 2016/343 (art. 16.2).

5. DIRETTIVA (UE) 2016/1919 SULL'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER INDAGATI E IMPUTATI NEI PROCEDIMENTI PENALI

Lo scopo di questa direttiva (da recepirsi entro il 5 maggio 2019) è quello di assicurare l'effettività del diritto di accesso ad un avvocato a complemento delle direttive 2013/48/UE e (UE) 2016/800.

Ai fini della presente direttiva, per "patrocinio a spese dello Stato" si intende il finanziamento da parte di uno Stato membro dell'assistenza di un difensore che consenta l'esercizio del diritto di avvalersi di un difensore. (art. 3).

Anche se questo strumento non si concentra sui minorenni:

- Il Considerando 29 afferma che questa direttiva sostiene i diritti dell'infanzia;
- Il Considerando 9 dichiara che *"Fatto salvo l'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/800, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi laddove gli indagati, gli imputati o le persone ricercate abbiano rinunciato al diritto di avvalersi di un difensore in conformità, rispettivamente, dell'articolo 9 o dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2013/48/UE, e non abbiano revocato tale rinuncia, o laddove gli Stati membri abbiano applicato le deroghe temporanee ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 o 6, della direttiva 2013/48/UE, per la durata di tale deroga"*.

A chi si rivolge?

Ad ogni persona indagata o imputata nel corso dei procedimenti penali (adulti o minorili) e a qualsiasi persona (adulto o minore) soggetta ad un mandato di arresto europeo (art. 5).

Come conformarsi a questo diritto?

- ☉ La Raccomandazione della Commissione Europea del 2013 dichiara che *"Quando il patrocinio a spese dello Stato è a favore di un minore, dovrebbe essere preso in considerazione il patrimonio dello stesso minore e non già quello dei suoi genitori o del titolare della responsabilità genitoriale"*⁶;
- ☉ Agli Stati Membri UE è richiesto di tenere in considerazione le particolari esigenze di persone indagate o imputate vulnerabili nell'implementazione di questa direttiva (art. 9);

⁶ Raccomandazione della Commissione del 27 novembre 2013 sul diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati in procedimenti penali (2013/C 378/03), sezione 2, punto 6.

- ☉ Mezzi di ricorso (art. 8) → Gli Stati Membri dovrebbero garantire che le persone indagate, imputate e ricercate dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi della normativa nazionale in caso di violazione dei diritti previsti da questa direttiva;
- ☉ Gli Stati Membri dovrebbero assicurare che, nei procedimenti penali, nella valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone indagate o imputate e in caso di prove ottenute in violazione del loro diritto ad avvalersi di un avvocato, o nei casi in cui una deroga a tale diritto sia stata autorizzata in accordo con questa direttiva, siano rispettati i diritti della difesa e l'equità del procedimento;
- ☉ Principio di non regressione (art. 11) → Nessuna disposizione di questa direttiva dovrebbe essere interpretata in modo da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali assicurati dalla Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, dalle altre disposizioni del diritto internazionale e dalla normativa di qualsiasi Stato Membro che fornisca un livello di protezione più elevato.

Questa direttiva deve essere letta congiuntamente alla direttiva (UE) 2016/800

Si vedano le "Raccomandazioni e indicazioni chiave per l'attuazione" di tale diritto, p. 73. ☐

a) Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali (art. 4)

A chi si rivolge?

Alle persone prive di risorse sufficienti a coprire i costi dell'assistenza di un avvocato (art. 4.1).

Quando? (art. 4.5)

- Senza indebito ritardo;
- Al più tardi, prima dell'interrogatorio da parte della polizia o di altra autorità di contrasto o autorità giudiziaria; o
- Al più tardi, prima dei seguenti atti investigativi o di raccolta prove: riconoscimenti, confronti e ricostruzioni della scena di un crimine.

Come determinare se il patrocinio a spese dello Stato debba essere concesso?

Attraverso una valutazione delle risorse, del merito o entrambe (art. 4.2):

- a) In una valutazione delle risorse, si dovrebbero considerare tutti i fattori rilevanti e oggettivi, quali: il reddito, la situazione capitale e familiare della persona coinvolta, unitamente ai costi dell'assistenza da parte di un avvocato e allo standard di vita nello Stato Membro;
- b) In una valutazione di merito, si dovrebbero considerare la gravità del reato penale, la complessità del caso e la severità della sanzione in questione. In ogni caso, la valutazione di merito dovrebbe considerarsi soddisfatta nelle seguenti situazioni: (a) quando una persona indagata o imputata viene portata dinanzi alla corte o al giudice competente a decidere in merito alla detenzione in qualsiasi fase del procedimento e (b) durante la detenzione;

La decisione di concedere o meno il patrocinio a spese dello Stato dovrebbe essere (art. 6):

- a) Adottata da un'autorità competente;
- b) Adottata con diligenza, senza indebito ritardo, nel rispetto dei diritti della difesa;
- c) Inviata per iscritto alla persona richiedente, in caso di rifiuto (totale o parziale) del patrocinio a spese dello Stato.

Come conformarsi a questo diritto? (art. 7)

Gli Stati Membri UE dovrebbero assicurare che:

- ☛ **Esista un sistema efficace di patrocinio a spese dello Stato;**
- ☛ **I servizi di patrocinio a spese dello Stato siano di qualità adeguata a salvaguardare l'equità del procedimento;**
- ☛ **Il personale coinvolto nel processo decisionale relativo al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali e nei procedimenti di mandato di arresto europeo riceva una formazione adeguata;**
- ☛ **Gli avvocati che forniscono servizi di gratuito patrocinio a spese dello Stato ricevano una formazione adeguata;**
- ☛ **Le persone indagate, imputate o ricercate abbiano il diritto, su loro richiesta, di far sostituire l'avvocato che fornisce loro servizi di patrocinio a spese dello Stato qualora le specifiche circostanze lo giustifichino.**

Si vedano le "Raccomandazioni e indicazioni chiave per l'attuazione" di tale diritto, p. 73. □

SCHEDA TECNICA 4

ST 4 – ALTRI RILEVANTI DIRITTI DEI MINORENNI IN CONFLITTO CON LA LEGGE

	ARTICOLI HARD LAW	RACCOMANDAZIONI VOLTE AD IMPLEMENTARE QUESTI DIRITTI IN LINEA CON GLI STANDARD INTERNAZIONALI E REGIONALI
DIRITTO ALL'ESAME MEDICO	<p>Art. 8, direttiva (UE) 2016/800:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore privato della libertà personale abbia diritto senza indebito ritardo a un esame medico volto in particolare a valutarne lo stato fisico e mentale generale. L'esame medico è il meno invasivo possibile ed è effettuato da un medico o da un altro professionista qualificato. 2. I risultati dell'esame medico devono essere tenuti in considerazione al momento di stabilire se il minore possa essere sottoposto a interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti. 3. L'esame medico è effettuato su iniziativa delle autorità competenti, in particolare se lo richiedono indicazioni sanitarie specifiche, oppure su richiesta di uno dei seguenti soggetti: a) il minore; b) il titolare della responsabilità genitoriale o altro adulto idoneo di cui agli articoli 5 e 15; c) il difensore del minore. 4. Le conclusioni dell'esame medico sono registrate per iscritto. Ove necessario, deve essere fornita l'assistenza medica. 5. Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuato un altro esame medico qualora lo richiedano le circostanze. 	<p>Comitato CRC, Commento Generale 10, I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, § 28c punto 3:</p> <p>Ogni minorene ha il diritto di essere visitato da un medico al momento dell'ammissione nella struttura detentiva/correttiva e dovrebbe ricevere cure mediche adeguate durante la sua permanenza nella struttura, che dovrebbero essere fornite, dove possibile, dalle strutture sanitarie e dai servizi della comunità.</p> <p>Regole de l'Havana, § 49-52:</p> <p>49. Ogni minorene dovrebbe ricevere cure mediche adeguate, sia preventive che curative, incluse cure dentistiche, oculistiche e di salute mentale, unitamente a prodotti farmaceutici e diete speciali indicate dai medici. Queste cure mediche dovrebbero, ove possibile, essere fornite ai minorenni detenuti attraverso adeguate strutture e servizi medici della comunità in cui è situata la struttura detentiva, per prevenire la stigmatizzazione del minorene e promuoverne il rispetto e l'integrazione nella comunità.</p> <p>50. Ogni minorene ha il diritto di essere visitato da un medico immediatamente al momento dell'ammissione nella struttura detentiva, allo scopo di registrare eventuali segni di precedenti maltrattamenti e identificare eventuali condizioni fisiche o mentali che richiedano cure mediche.</p> <p>51. I servizi medici forniti ai minorenni dovrebbero cercare di individuare e trattare eventuali malattie fisiche o mentali, abusi di sostanze o altre condizioni che potrebbero ostacolare l'integrazione del minorene nella società (...).</p> <p>52. Ogni operatore medico che abbia ragione di ritenere che la salute fisica o mentale del minorene sia o sarà dannosamente colpita dalla detenzione continuativa, da uno sciopero della fame o da qualsiasi altra condizione detentiva dovrebbe riferire immediatamente questo fatto al direttore della struttura in questione e all'autorità indipendente responsabile della salvaguardia del benessere del minorene.</p>

PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE QUALE MISURA DI ULTIMA RISORSA

Artt. 5.1 (d), 4 e 5, CEDU:

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: (d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione.

Art. 37 (2), CRC:

Gli Stati parti vigilano affinché: (2) nessun fanciullo sia privato della libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile.

Art. 10, direttiva (UE) 2016/800:

1. Gli Stati membri provvedono affinché in qualsiasi fase del procedimento la privazione della libertà personale del minore sia limitata al più breve periodo possibile. Sono tenute in debita considerazione l'età e la situazione personale del minore nonché le circostanze particolari del caso. 2. Gli Stati membri provvedono affinché la privazione della libertà personale, in particolare la detenzione, sia disposta nei confronti di minori solo come misura di ultima istanza. Gli Stati membri garantiscono che la detenzione sia basata su una decisione motivata soggetta a controllo giurisdizionale da parte di un giudice o tribunale. Detta decisione è altresì soggetta, a intervalli di tempo ragionevoli, a un controllo periodico da parte di un giudice o tribunale, o d'ufficio o su richiesta del minore, del suo difensore o di un'autorità giudiziaria diversa da un giudice o tribunale. Fatta salva l'indipendenza della magistratura, gli Stati membri provvedono affinché le decisioni a norma del presente paragrafo siano prese senza indebito ritardo.

Linee Guida del CoE per una giustizia a misura di minore, § 19 e relazione esplicativa 74:

19. Ogni forma di privazione della libertà di un minore dovrebbe essere una misura di ultima istanza della più breve durata possibile.

74. Poiché esistono già numerose norme sui diritti dei minori privati della libertà, le linee guida non necessitano di dilungarsi in inutili ripetizioni. Il principio fondamentale è che nessun diritto dei minori deve essere limitato, fatta eccezione per il diritto alla libertà, come conseguenza della privazione della libertà. Come le linee guida 19 e 20 chiaramente stabiliscono, i rimedi che implicano la detenzione, qualunque ne sia la forma, devono essere evitati il più possibile e dovrebbero costituire solo una misura di ultima istanza, utilizzata per il minore tempo possibile e circoscritta ai casi gravi. Ciò rappresenta un obbligo giuridico vitale. Inoltre, è comunemente risaputo che la detenzione non diminuisce il rischio di recidiva.

Corte EDU, 6 novembre 1980, Guzzardi v. Italy, n. 7367/76:

La differenza tra la privazione e la restrizione della libertà è... solamente in termini di livello di intensità e non nella natura o sostanza.

Comitato CRC, Commento Generale 10, I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, § 28a:

28a. I principi guida sull'utilizzo della privazione della libertà sono: (a) l'arresto, la detenzione o l'imprigionamento del minore dovrebbero essere conformi alla legge e dovrebbero essere utilizzati solamente come provvedimenti di ultima risorsa e per la durata più breve possibile; e (b) nessun minore dovrebbe essere privato della propria libertà illegalmente o in maniera arbitraria.

Il Comitato nota con preoccupazione che, in molti paesi, i minori giacciono per mesi o persino anni nello stato di detenzione precedente al processo e ciò costituisce una grave violazione dell'articolo 37(b) della CRC.

Una vasta gamma di alternative efficaci deve essere resa disponibile (vedi Parte B precedente), affinché gli Stati parti adempiano al loro obbligo, ai sensi dell'articolo 37(b) della CRC, di fare ricorso alla privazione di libertà personale solamente come ultima risorsa.

TRATTAMENTO SPECIFICO DEI MINORENNI IN CASO DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ

Art. 37 (1, 3, 4), CRC:

Gli Stati parti vigilano affinché:

(1) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;

(3) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;

(4) i fanciulli privati della libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e che una decisione sollecita sia adottata in materia.

Art. 40.1, CRC:

Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

Art. 12, direttiva (UE) 2016/800:

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore detenuto sia tenuto separato dagli adulti, a meno che non si ritenga preferibile non farlo nel suo interesse superiore.

2. Gli Stati membri provvedono altresì affinché il minore in stato di fermo o arresto sia tenuto separato dagli adulti, salvo che: a) non si ritenga preferibile non farlo nell'interesse superiore del minore; o b) in circostanze eccezionali, ciò non sia in concreto possibile, purché il minore sia tenuto insieme agli adulti in maniera compatibile con il suo interesse superiore.

Comitato CRC, Commento Generale 10, I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, § 28c:

28c. Ogni minore privato della libertà dovrebbe essere separato dagli adulti. Un minore privato della propria libertà non dovrebbe essere collocato in una prigione destinata agli adulti né in altre strutture per gli adulti.

Vi sono prove abbondanti che il collocamento dei minori nelle carceri destinate agli adulti compromette la loro sicurezza fondamentale, il loro benessere e la loro capacità futura di non commettere nuovi reati e di reintegrarsi. L'ammissione eccezionale sulla separazione dei minori dagli adulti, affermata nell'articolo 37(c) della CRC, "a meno che non venga considerato nell'interesse superiore del minore non farlo", dovrebbe essere interpretata rigorosamente; l'interesse superiore del minore non significa la convenienza degli Stati parti. Gli Stati parti dovrebbero istituire strutture separate per i minori privati della libertà, che includano personale distinto e specializzato per lavorare con i minori e politiche e pratiche distinte. La regola non implica che un minore collocato in una struttura per minori debba essere trasferito in una struttura destinata agli adulti immediatamente dopo aver compiuto i 18 anni. Il proseguimento della sua permanenza nella struttura per minori dovrebbe essere possibile se ciò è nel suo interesse superiore o non contrario all'interesse superiore di un minore più giovane che si trova all'interno della struttura.

Ogni minore privato della libertà ha il diritto di mantenere i contatti con la propria famiglia attraverso la corrispondenza e le visite. Al fine di facilitare le visite, il minore dovrebbe essere collocato in una struttura che sia più vicina possibile al luogo di residenza dei genitori. Le circostanze eccezionali che potrebbero limitare questo contatto dovrebbero essere chiaramente contenute nella legge e non lasciate alla discrezionalità delle autorità competenti.

Il Comitato richiama l'attenzione degli Stati parti sulle **Regole delle Nazioni Unite sulla Protezione dei minori privati della propria libertà personale** adottate dall'Assemblea Generale del 14 dicembre 1990 (Risoluzione 45/113). Il Comitato sollecita gli Stati parti ad attuare totalmente queste Regole [considerando anche, se pertinenti, le **Regole Standard minime per il trattamento dei detenuti; vedi Regola 9 delle Regole di Pechino**]. **A tal proposito**, il Comitato raccomanda agli Stati parti di recepire queste regole nell'ambito delle loro leggi e regolamenti nazionali, di renderle disponibili nella lingua nazionale o regionale per tutti i professionisti, le Ong e i volontari impegnati nell'amministrazione della giustizia minorile.

TRATTAMENTO SPECIFICO DEI MINORENNI IN CASO DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ

3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri prevedono la possibilità che un minore detenuto, al compimento dei 18 anni, continui a essere tenuto separato dagli altri detenuti adulti ove ciò risulti giustificato in considerazione della situazione della persona interessata, a condizione che ciò sia compatibile con l'interesse superiore dei minori che sono detenuti con tale persona.

4. Fatto salvo il paragrafo 1, e tenendo conto del paragrafo 3, il minore può essere detenuto insieme a giovani adulti, a meno che ciò non sia contrario al suo interesse superiore.

5. Nel caso di minori detenuti, gli Stati membri adottano misure opportune per: a) garantire e preservare la loro salute e il loro sviluppo fisico e mentale; b) garantire il loro diritto all'istruzione e alla formazione, anche nel caso di minori con disabilità fisiche, sensoriali o difficoltà di apprendimento; c) garantire l'esercizio effettivo e regolare del loro diritto alla vita familiare; d) garantire l'accesso a programmi che favoriscano il loro sviluppo e il loro futuro reinserimento sociale; e e) garantire il rispetto della loro libertà di religione o credo. Le misure adottate a norma del presente paragrafo devono essere proporzionate e adeguate alla durata della detenzione. Le lettere a) ed e) del primo comma si applicano altresì alle situazioni di privazione della libertà personale diverse dalla detenzione. Le misure adottate devono essere proporzionate e adeguate a dette situazioni di privazione della libertà personale. Le lettere b), c) e d) del primo comma si applicano unicamente a situazioni di privazione della libertà personale diverse dalla detenzione nella misura in cui ciò sia adeguato e proporzionato, tenuto conto della natura e della durata di dette situazioni.

6. Gli Stati membri si adoperano per garantire che i minori privati della libertà personale possano incontrare quanto prima il titolare della responsabilità genitoriale, ove tale incontro risulti compatibile con le esigenze investigative e operative. Il presente paragrafo non pregiudica la designazione di un altro adulto idoneo a norma degli articoli 5 o 15.

Considerando 50, direttiva (UE) 2016/800:

Il minore dovrebbe poter essere detenuto insieme a giovani adulti a meno che ciò non sia contrario al suo interesse superiore. Gli Stati membri dovrebbero stabilire chi è considerato un «giovane adulto» ai sensi del diritto e delle procedure nazionali. Si incoraggiano gli Stati membri a stabilire che le persone di età superiore a 24 anni non possano essere considerate «giovani adulti».

Il Comitato desidera enfatizzare che i principi e le regole che seguono siano osservati in tutti i casi di privazione della libertà:

- Ai minori dovrebbero essere garantiti un ambiente e degli alloggi conformi alle finalità riabilitative delle sistemazioni residenziali, e dovrebbe essere dato il dovuto riguardo alle necessità del minore di avere garantita la privacy, gli stimoli sensoriali, le opportunità di socializzare con i coetanei, la partecipazione agli sport, l'esercizio fisico, le arti e le attività per il tempo libero.

- Ogni minore avente l'età per la scuola dell'obbligo ha il diritto a un'educazione adeguata alle proprie esigenze e capacità, e pensata per prepararlo al suo ritorno nella società; inoltre ogni minore dovrebbe, quando ritenuto appropriato, ricevere una formazione professionale per le occupazioni che potrebbero prepararlo a un futuro impiego.

- Ogni minore ha il diritto di essere visitato da un medico al momento dell'ammissione nella struttura detentiva/correttiva e dovrebbe ricevere cure mediche adeguate durante la sua permanenza nella struttura, che dovrebbero essere fornite, dove possibile, dalle strutture sanitarie e dai servizi della comunità.

- Il personale della struttura dovrebbe promuovere e facilitare contatti frequenti del minore con l'intera comunità inclusa la famiglia, gli amici e le altre persone o rappresentanti di riconosciute organizzazioni esterne, e l'opportunità di fare visita alla propria famiglia e casa.

- La restrizione o la forza possono essere utilizzate solamente quando il minore presenta un imminente pericolo di offesa o danno per se stesso o per gli altri e solamente quando tutti gli altri mezzi di controllo siano esauriti. L'uso della restrizione o della forza, che comprende le restrizioni fisiche, meccaniche e mediche, dovrebbe avvenire sotto il controllo ravvicinato e diretto di un professionista (medico e/o psicologo). Non deve mai venire usato come una punizione. Lo staff della struttura dovrebbe ricevere una formazione riguardo gli standard applicabili, e i membri dello staff che usano la restrizione o la forza in violazione delle regole e degli standard dovrebbero essere puniti adeguatamente.

- Qualsiasi misura disciplinare non deve ledere la dignità personale del minore e deve essere coerente con le finalità principali della cura istituzionalizzata; le misure disciplinari che violano l'articolo 37 della CRC, comprese le pene corporali, il collocamento in celle buie, l'isolamento, o qualsiasi altra pena che potrebbe compromettere la salute fisica e mentale o il benessere del minore interessato, devono essere severamente proibite.

- Ogni minore dovrebbe avere il diritto di presentare richieste o lamentele, senza censura nel contenuto, all'amministrazione centrale, all'autorità giudiziaria o ad altra autorità indipendente, ed essere informato della risposta senza indugio; i minori devono conoscere questi meccanismi e averne accesso facilitato.

TRATTAMENTO SPECIFICO DEI MINORENNI IN CASO DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ

- Ispettori indipendenti e qualificati dovrebbero essere formati per condurre ispezioni su basi regolari e ispezioni senza preavviso. Dovrebbero sostenere con particolare enfasi lo svolgersi di conversazioni coi minori all'interno delle strutture, in un ambiente confidenziale.

Linee Guida del CoE per una giustizia a misura di minore, § 20-21:

20. Quando è imposta la privazione della libertà, di norma i minori dovrebbero essere detenuti separatamente dagli adulti. Quando i minori sono detenuti assieme agli adulti, ciò dovrebbe avvenire per motivi eccezionali e fondati unicamente sull'interesse superiore del minore. In tutti i casi, i minori dovrebbero essere detenuti in strutture rispondenti ai loro bisogni.

21. In considerazione della vulnerabilità dei minori privati della libertà, dell'importanza dei legami familiari e della promozione della reintegrazione nella società, le autorità competenti dovrebbero garantire il rispetto e sostenere attivamente l'esercizio dei diritti del minore, come stabilito in strumenti universali ed europei.

Oltre ad altri diritti, i minori dovrebbero avere in particolare il diritto di: a. mantenere contatti regolari e significativi con i genitori, la famiglia e gli amici mediante visite e scambi di corrispondenza, salvo siano necessarie restrizioni nell'interesse della giustizia e del minore. Le restrizioni imposte a tale diritto non dovrebbero mai essere utilizzate come punizione; b. ricevere un'istruzione adeguata, un orientamento e una formazione professionale, un'assistenza medica e godere della libertà di pensiero, coscienza, religione e dell'accesso ad attività ricreative, compresa l'educazione fisica e sportiva; c. accedere a programmi che preparano i minori in anticipo a ritornare nella comunità di appartenenza, prestando massima attenzione ai loro bisogni emotivi e fisici, ai loro rapporti familiari, alle possibilità di sistemazione, istruzione e impiego e alla loro condizione socio-economica.

Linee Guida del CoE per una giustizia a misura di minore, Relazione esplicativa § 73:

Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta al modo in cui i giovani detenuti sono trattati in considerazione della loro intrinseca vulnerabilità. Misure pratiche per la detenzione dei minori sono suggerite in molti strumenti del Consiglio d'Europa, tra cui la **raccomandazione CM/Rec(2008)11 sulle norme europee per i rei minori oggetto di sanzioni o di altri provvedimenti oppure le norme del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.**

DIRITTO DEL MINORENNE DI PRESENIARE E DI PARTECIPARE AL PROPRIO PROCESSO	<p>Art. 12, UNCRC:</p> <p>Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.</p> <p>A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.</p> <p>Art. 16, direttiva (UE) 2016/800:</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presenziare al proprio processo e adottano ogni misura necessaria per rendere effettiva tale partecipazione, anche dandogli la possibilità di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione. 2. Gli Stati membri assicurano che il minore che non ha presenziato al proprio processo abbia diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, ai sensi della direttiva (UE) 2016/343.</p>	<p>Comitato CRC, Commento Generale 10, I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, § 23d:</p> <p>Un processo equo richiede che il minore sospettato o accusato di reato sia messo nelle condizioni di partecipare effettivamente al processo, e pertanto necessita di comprendere le accuse, e le possibili conseguenze e pene, al fine di istruire il rappresentante legale, contestare i testimoni, fornire un resoconto degli eventi e prendere decisioni appropriate riguardo alla prova, alla testimonianza e alle misure imposte.</p> <p>L'articolo 14 delle Regole di Pechino afferma che i procedimenti dovrebbero essere condotti in un'atmosfera di comprensione che permetta al minore di partecipare e di esprimere se stesso liberamente. Tenendo conto dell'età e della maturità del minore, potrebbe essere richiesto anche di modificare le procedure e le prassi del tribunale.</p> <p>Linee Guida del CoE per una giustizia a misura di minore, "A. Partecipazione", p. 17 e relazione esplicativa § 32-34 e linea guida 61:</p> <p>1. Dovrebbe essere rispettato il diritto di ogni minore di essere informato sui suoi diritti, di disporre di idonee modalità per accedere alla giustizia e di essere consultato e ascoltato nei procedimenti che lo coinvolgono o lo riguardano. In particolare, si dovrebbe dare il giusto riconoscimento alle opinioni del minore, tenendo conto del suo grado di maturità e delle sue eventuali difficoltà di comunicazione al fine di rendere significativa la sua partecipazione. 2. I minori dovrebbero essere considerati e trattati quali pieni titolari di diritti e dovrebbero avere la facoltà di esercitare tali diritti in una maniera che tenga conto della loro capacità di discernimento nonché delle circostanze del caso.</p> <p>32. Il principio della partecipazione, secondo cui i minori hanno il diritto di esprimere la propria opinione e i loro punti di vista su ogni questione che li riguarda, è uno dei principi guida della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Mentre ciò non implica che le loro opinioni siano sempre seguite, le linee guida prevedono che esse vengano sempre debitamente prese in considerazione e che venga loro mostrato il giusto rispetto, tenendo conto dell'età, del grado di maturità e delle circostanze del caso, conformemente al diritto processuale nazionale.</p> <p>33. Il rinvio all'espressione "capace di discernimento" non dovrebbe essere considerato alla stregua di una restrizione, ma piuttosto un dovere in capo alle autorità di valutare pienamente, per quanto possibile, la capacità del minore. Anziché pervenire alla troppo rapida conclusione che il minore sia incapace di discernimento, gli Stati dovrebbero presumere che di fatto un minore disponga di tale capacità. Non spetta al minore dimostrarla. In linea con il diritto in materia di diritti dei minori, il testo della parte III A. 2 sottolinea il messaggio essenziale secondo cui i minori sono titolari di diritti.</p>
--	---	--


PRESUNZIONE DI INNOCENZA		<p>34. Gli Stati sono scoraggiati dall'introdurre limiti di età standardizzati. Le linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato dichiarano altresì che "l'età non dovrebbe essere un ostacolo al diritto di un minore di partecipare pienamente al procedimento giudiziario".</p> <p>61. Le udienze in cui sono coinvolti minori dovrebbero essere adatte ai loro tempi e alla loro capacità di attenzione: dovrebbero cioè prevedere pause regolari e non dovrebbero durare troppo a lungo. Al fine di agevolare la partecipazione dei minori nel pieno delle loro capacità cognitive e di sostenere la loro stabilità emotiva, le interruzioni e le distrazioni in udienza dovrebbero essere ridotte al minimo.</p>
	<p>Art. 40.2 (b), UNCRC: b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie: l - di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;</p> <p>Art. 48, EUCFR: 1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.</p> <p>Art. 6.2, CEDU: Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.</p> <p>Considerando 43, direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza: I minori sono vulnerabili e dovrebbero beneficiare di un livello di protezione specifico. Pertanto, in ordine ad alcuni diritti previsti dalla presente direttiva, dovrebbero essere stabilite garanzie procedurali specifiche.</p> <p>Art. 3, direttiva (UE) 2016/343: Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza.</p> <p>Art. 4, direttiva (UE) 2016/343: 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole.</p> <p>Art. 5, direttiva (EU) 2016/343: 1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica.</p>	<p>Comitato CRC, Commento Generale 10, I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, § 23b e 28a: 23b. La presunzione di innocenza è fondamentale per la protezione dei diritti umani dei minori in conflitto con la legge. Ciò significa che l'onere della prova in merito ai reati contestati al minore grava sull'accusa. Il minore sospettato o accusato di reato penale ha il beneficio del dubbio ed è colpevole solamente quando viene accusato, se queste accuse sono state provate al di là del ragionevole dubbio. Il minore ha il diritto di essere trattato in conformità con questa presunzione ed è dovere delle autorità pubbliche o di altre coinvolte di astenersi dal pregiudicare l'esito del processo. Gli Stati parti dovrebbero fornire informazioni riguardo lo sviluppo del minore al fine di garantire che questa presunzione di innocenza venga rispettata nella pratica. Il minore potrebbe comportarsi in maniera sospettosa a causa della mancanza di comprensione del processo, per immaturità, per timore o per altre ragioni, tuttavia le autorità non devono supporre che il minore sia colpevole senza una prova dimostrata al di là del ragionevole dubbio.</p> <p>28a. [...] Inoltre, gli Stati parti dovrebbero adottare misure legislative appropriate ed altre misure per ridurre l'uso della detenzione precedente al processo. L'uso della detenzione precedente al processo come punizione viola la presunzione di innocenza[...].</p> <p>Linee Guida del CoE per una giustizia a misura di minore, "E. Stato di Diritto", relazione esplicativa § 46: [...]L'applicazione del principio dello Stato di diritto con riferimento ai minori necessita, tra l'altro, dell'attuazione del diritto alla presunzione d'innocenza [...].</p> <p>Corte EDU, 10 febbraio 1995, Allenet d Ribemont v. France: La presunzione di innocenza può essere violata non solo da un giudice o da un tribunale ma anche da altre autorità pubbliche.</p>

DIRITTO AL SILENZIO E DIA NON AUTOINCRIMINARSI	<p>Art. 40.2 (b), CRC: (b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie: l - di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita.</p> <p>Art. 75, direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza: L'esercizio da parte degli indagati e imputati del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi non può essere utilizzato contro di loro e non è considerato quale prova che essi abbiano commesso il reato ascritto loro.</p> <p>Art. 3, direttiva 2012/13/UE: 1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l'esercizio effettivo di tali diritti: ... (e) il diritto al silenzio.</p> <p>Considerando 29, direttiva (UE) 2016/800: Un minore inizialmente non indagato o imputato, quale un testimone, che diventi un indagato o imputato, dovrebbe avere il diritto di non autoincriminarsi e la facoltà di non rispondere conformemente al diritto dell'Unione e alla CEDU, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia) e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.</p>	<p>Corte EDU, 17 dicembre 1996, Saunders v. The United Kingdom: Sebbene non specificatamente menzionato nell'Articolo 6 della Convenzione, il diritto di rimanere in silenzio e il diritto di non autoincriminarsi sono generalmente riconosciuti quali standard internazionali che costituiscono il cuore della nozione di un equo processo ai sensi dell'Articolo 6.</p> <p>Corte EDU, 2 marzo 2010, Adamkiewicz v. Poland: In questo caso, la Corte ha ritenuto che il fatto che il minore fosse stato interrogato senza la presenza di un avvocato e non fosse stato informato del suo diritto al silenzio e a non autoincriminarsi abbia violato l'Articolo 6 § 3 c) unitamente all'Articolo 6 § 1 CEDU.</p> <p>Commissione Europea, Valutazione di impatto che accompagna il documento "Proposta di una direttiva sulle garanzie procedurali dei minorenni indagati o imputati nei procedimenti penali", Bruxelles, 27 novembre 2013, p. 77: Un minore indagato in un'indagine di polizia deve essere in grado di considerare se debba usare il suo diritto a non autoincriminarsi e, in caso, come agire. Si deve notare che prendere la giusta decisione a questo riguardo, può essere altamente impegnativo dal punto di vista intellettuale per qualsiasi indagato. Il minore può quindi considerare quale posizione dovrebbe assumere riguardo all'esercitare il proprio diritto al silenzio e quali conseguenze ne potrebbero derivare.</p>
MEZZI DI RICORSO	<p>Art. 19, direttiva (UE) 2016/800: Gli Stati membri provvedono affinché il minore indagato o imputato in un procedimento penale, come pure il minore ricercato, dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei loro diritti nel quadro della presente direttiva</p>	<p>Linee Guida del CoE per una giustizia a misura di minore, "D. Una giustizia a misura di minore durante il procedimento giudiziario", § 34-35: 34. I minori, in quanto titolari di diritti, dovrebbero avere accesso a mezzi di ricorso per esercitare in modo efficace i loro diritti o agire in caso di una violazione degli stessi. Il diritto interno dovrebbe agevolare, se del caso, la possibilità di accesso alla giustizia da parte dei minori che hanno una sufficiente conoscenza dei loro diritti nonché l'uso di mezzi di ricorso per tutelare tali diritti sulla base di un'assistenza legale prestata in modo adeguato. 35. Dovrebbe essere rimosso ogni ostacolo all'accesso alla giustizia quali le spese processuali o la mancanza di assistenza legale.</p>

SCHEDA TECNICA 5

ST 5 – ORGANI DI CONTROLLO

Questa scheda ricorda brevemente quali organi assicurano che gli Stati parte di atti internazionali e regionali stiano rispettando i loro obblighi.

Per ognuno degli standard elencati nelle tavole a forma di poster cui si fa riferimento nella **ST 1**, è stato posto in essere un organo di controllo. 

A livello delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, gli Stati Membri dell'Unione Europea sono controllati dai seguenti organi.

1. A LIVELLO INTERNAZIONALE (ONU)

a. Il Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Comitato CRC)

Il Comitato CRC è l'organo, formato da 18 esperti internazionali, che monitora l'implementazione della CRC¹ e dei suoi 3 Protocolli Opzionali sul coinvolgimento dei minorenni nei conflitti armati², sulla vendita di minorenni, la prostituzione minore e la pornografia rappresentante minorenni³ e sulle procedure di reclamo (OP3 UNCRC)⁴.

Questo ultimo Protocollo permette ai minorenni di inviare reclami riguardanti specifiche violazioni dei propri diritti in base alla CRC e ai suoi due primi Protocolli Opzionali⁵.

¹ CRC, Parte II, arts. 42-45.

² Protocollo opzionale alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, adottato e aperto alla firma, ratifica e accesso dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale A/RES/54/263 del 25 Maggio 2000, entrato in vigore il 12 febbraio 2002.

³ Protocollo opzionale alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia sulle procedure di reclamo, adottato e aperto alla firma, ratifica e accesso dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale A/RES/66/138 del 19 dicembre 2011, entrato in vigore il 14 aprile 2014.

⁴ Si veda, in particolare, art 5 (reclami individuali), 7 (Ammissibilità), 12 (Reclami inter-statali) del Protocollo Opzionale 3 alla CRC.

⁵ Per la lista dei casi pendenti si veda: <http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/TablePending-Cases.pdf>.

Sono stati inviati diversi reclami ma, ciò nonostante, il Comitato CRC non ha ancora emesso alcuna decisione⁶.

Tutti gli Stati parte sono obbligati ad inviare rapporti regolari sullo stato di attuazione dei diritti dei minorenni a livello nazionale. Gli Stati devono inviare un rapporto iniziale due anni dopo l'accesso alla CRC e successivamente rapporti periodici ogni cinque anni. Il Comitato esamina ogni rapporto e invia le proprie preoccupazioni e raccomandazioni allo Stato parte sotto forma di "osservazioni conclusive".

Il Comitato pubblica anche le proprie interpretazioni sul contenuto delle disposizioni della CRC, noti come "Commenti Generali" su questioni specifiche⁷ (per esempio, come già menzionato, CRC CG N°10 e N°12).

b. Il Consiglio sui Diritti Umani (HRC) e le Procedure Speciali ONU⁸

Il Consiglio sui Diritti Umani è un organo intergovernativo all'interno del sistema delle Nazioni Unite, responsabile di rafforzare la promozione e la protezione dei diritti umani nel mondo, di fronteggiare situazioni di violazioni di tali diritti ed emettere raccomandazioni in relazione a questi ultimi.

Il Consiglio sui Diritti Umani ha stabilito un Comitato Consultivo, che funge da proprio "think tank"⁹, fornendo expertise e consulenza su questioni specifiche

⁶ Per la lista dei casi pendenti si veda: <http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/TablePending-Cases.pdf>.

⁷ *Commento Generale n. 1 (2001): Le finalità dell'educazione; Commento Generale n. 2 (2002): Il ruolo delle istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani in materia di promozione e protezione dei diritti dell'infanzia; Commento Generale n. 3 (2003): HIV/AIDS e diritti dell'infanzia; Commento Generale n. 4 (2003): Salute e sviluppi degli adolescenti nel contesto della Convenzione sui diritti dell'infanzia; Commento Generale n. 5 (2003): Le misure generali di attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia; Commento Generale n. 6 (2005): Trattamento dei minorenni separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine; Commento Generale n. 7 (2005): Implementare i diritti dei minorenni nella prima infanzia; Commento Generale n. 8 (2006): Il diritto del minore alla protezione da punizioni corporali o da altre punizioni crudeli e degradanti; Commento Generale n. 9 (2006): I diritti dei minorenni affetti da disabilità; Commento Generale n. 10 (2007): I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile; Commento Generale n. 11 (2009): Minorenni indigeni e loro diritti in base alla Convenzione dell'Infanzia; Commento Generale n. 12 (2009): Il diritto del minore all'ascolto; Commento Generale n. 13 (2011): Il diritto del minore ad essere libero da qualsiasi forma di violenza; Commento Generale n. 14 (2013): Il diritto del minore ad avere il proprio superiore interesse tenuto in primaria considerazione; Commento Generale n. 15 (2013): Il diritto del minore a godere del più elevato standard di salute raggiungibile; Commento Generale n. 16 (2013): Obblighi degli Stati relativi all'impatto del settore commerciale sui diritti dell'infanzia; Commento Generale n. 17 (2013): Il diritto del minore al riposo, al tempo libero, ad attività ricreative, ad una vita culturale e alle arti; Commento Generale n. 18 (2014) su pratiche dannose; Commento Generale n. 19 (2016) sul budget pubblico per la realizzazione dei diritti dell'infanzia; Commento Generale n. 20 (2016) sull'implementazione dei diritti dell'infanzia durante l'adolescenza e il Commento Generale n. 21 (2017) sui minorenni in situazioni di strada.*

⁸ Si veda <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx>.

⁹ Gruppo di esperti indipendenti

legate ai diritti umani e sulla Procedura di Reclamo che permette a individui e organizzazioni di portare le violazioni dei diritti umani all'attenzione del Consiglio.

La Universal Periodic Review (UPR) è un processo guidato dagli Stati, sotto l'egida del Consiglio sui Diritti Umani, che fornisce ad ogni Stato l'opportunità di dichiarare quali azioni hanno intrapreso per migliorare la situazione in relazione ai diritti umani nel proprio paese e per adempiere ai propri obblighi in questo ambito.

Il Consiglio sui Diritti Umani lavora anche con le Procedure Speciali dell'ONU stabilite dall'ex Commissione sui Diritti Umani e ora assunte dal Consiglio sui Diritti Umani. Queste sono formate da Special Rapporteur¹⁰, rappresentanti speciali, esperti indipendenti e gruppi di lavoro che monitorano, esaminano, forniscono consulenza e rapporti pubblici sui diritti umani. Gli organi dell'ONU hanno l'opportunità di esaminare situazioni nazionali specifiche previo accordo con lo Stato coinvolto. Le raccomandazioni sono rese pubbliche e presentate al Consiglio sui Diritti Umani dell'ONU ma non sono vincolanti per gli Stati.

2. A LIVELLO DEL CONSIGLIO D'EUROPA

a. Il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa

Il Commissario per i Diritti Umani è un'istituzione non giuridica indipendente del Consiglio d'Europa, che ha il mandato di promuovere la consapevolezza e il rispetto dei diritti umani all'interno dei 47 Stati Europei parte del Consiglio¹¹.

Le attività di questa istituzione si focalizzano su tre aree principali e strettamente correlate: 1. Visite nazionali e dialogo con le autorità nazionali e la società civile; 2. Rapporti tematici e consulenze sull'implementazione sistematica dei diritti umani; 3. Attività di sensibilizzazione.

Come gli Organi ONU, il Commissario effettua visite in tutti gli Stati parte per monitorare e valutare la situazione dei diritti umani. Nel corso di queste visite, incontra i più alti rappresentanti del governo, del parlamento, del sistema giudiziario, della società civile e delle strutture nazionali per i diritti umani; si

¹⁰ *Special Rapporteur sul diritto all'educazione:* <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/SREducation/Pages/SREducationIndex.aspx>; *Special Rapporteur sull'Indipendenza di giudici e avvocati:* <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/IDPIndex.aspx>; *Special Rapporteur sulla vendita di minorenni, la prostituzione minorile e la pornografia rappresentante minorenni:* <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Pages/ChildrenIndex.aspx>.

¹¹ Risoluzione (99) 50 del Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, adottato dal Comitato dei Ministri il 7 maggio 1999 durante la sua 104esima Sessione (<http://www.coe.int/web/commissioner>).

confronta direttamente con i cittadini che hanno espresso preoccupazioni relative ai diritti umani; visita luoghi ritenuti di rilievo in relazione ai diritti umani, inclusi carceri, ospedali psichiatrici, centri per richiedenti asilo, scuole, orfanotrofi e insediamenti popolati da gruppi vulnerabili.

A seguito delle visite, il Commissario può inviare un rapporto o una lettera alle autorità del paese coinvolto contenente una valutazione della situazione dei diritti umani e raccomandazioni su come colmare le lacune nella legislazione e nella pratica.

Il Commissario ha inoltre il diritto di intervenire come parte terza nei procedimenti presso la Corte EDU, sia inviando informazioni scritte sia prendendo parte alle udienze.

Il Commissario inoltre conduce lavori tematici su materie centrali per la protezione dei diritti umani in Europa. Egli fornisce consulenza e informazioni sulla prevenzione delle violazioni dei diritti umani e pubblica opinioni, documenti tematici e rapporti.

b. La Corte EDU

La Corte EDU è un tribunale internazionale sito a Strasburgo, nell'ambito del Consiglio d'Europa. Questa Corte delibera in massima parte su richieste individuali (presentate in accordo con gli Artt. 34 e 35 della CEDU¹²) relative a violazioni dei diritti sanciti dalla CEDU e dai suoi Protocolli¹³.

Le sentenze della Corte EDU sono vincolanti per i 47 Stati Membri del Consiglio d'Europa che hanno ratificato la CEDU (ad esempio, tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea. Per maggiori informazioni, si veda p. 44-45 □).

c. Comitato Europeo sui Diritti Sociali (CEDS)

Il Comitato Europeo sui Diritti Sociali è un organo composto da 15 esperti indipendenti e imparziali che si pronuncia sulla conformità della legislazione e delle pratiche nazionali con la Carta Sociale Europea (ESC), sia tramite procedure di reclamo collettivo sia attraverso la procedura di rapporto nazionale.¹⁴

¹² La Corte EDU può ricevere richieste da qualsiasi persona, associazioni non governative o gruppo di individui che dichiarano di essere vittime di una violazione da parte di una delle Alte Parti Contraenti sui diritti previsti dalla Convenzione o dai Protocolli ad essa allegati (art.34 CEDU). L'Art. 35 della CEDU fissa i criteri di ammissibilità per le richieste individuali.

¹³ La giurisdizione della Corte EDU è estesa a tutte le materie relative all'interpretazione e all'applicazione della CEDU e dei suoi protocolli (art. 32 della CEDU).

¹⁴ Organizzazioni nazionali e internazionali designate possono impegnarsi in reclami collettivi contro gli Stati parte della CSE e che hanno accettato la procedura di reclamo. Per maggiori informazioni si veda il

La Carta Sociale Europea garantisce una vasta fascia di diritti umani ordinari, relativi all'occupazione, all'alloggio, alla salute, all'educazione, alla protezione sociale e al welfare.

Il Comitato Europeo sui Diritti Sociali è un importante organo di monitoraggio per la protezione dei diritti dell'infanzia. Nonostante le questioni di giustizia penale siano fuori dallo scopo della Carta Sociale Europea, i meccanismi di reclamo collettivi potrebbero essere utilizzati per garantire il carattere educativo, protettivo e assistenziale del sistema di giustizia minorile.



3. A LIVELLO DELL'UNIONE EUROPEA

A livello UE, la Commissione Europea (in primo luogo) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) sono gli organi responsabili di controllare se uno Stato Membro dell'Unione Europea abbia recepito una direttiva in maniera corretta e/o puntuale.

Maggiori informazioni sul processo di recepimento della direttiva europea sono fornite nella **ST2**.

a. La Commissione Europea

La Commissione Europea ha la funzione di "Custode dei Trattati" ed è responsabile di monitorare la corretta applicazione della legislazione europea. A questo riguardo, la Commissione ha il potere di avviare una procedura di infrazione contro uno Stato Membro accusato di violare la normativa UE¹⁵.

In relazione alle procedure di infrazione nei confronti degli Stati Membri UE che non rispettano l'obbligo di recepire, in maniera corretta e puntuale, le direttive europee sui diritti del giusto processo, la Commissione Europea ha intrapreso una procedura pre-contenziosa, successivamente alle scadenze per il recepimento, nei confronti di:

- 9 Stati Membri UE in relazione al recepimento della direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore¹⁶;
- 16 Stati Membri UE in relazione al recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione¹⁷;
- 7 Stati Membri UE in relazione al recepimento della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione¹⁸.

Le principali caratteristiche di questa procedura saranno delineate schematicamente di seguito.

¹⁵ Anche uno Stato Membro può intraprendere un'azione contro un altro Stato Membro per una presunta infrazione di un obbligo derivante dai Trattati ma prima di portare la questione dinanzi alla Corte di Giustizia, lo Stato dovrebbe informare la Commissione Europea (si veda l'art. 259 TFUE per maggiori informazioni sulla procedura).


¹⁶ Lussemburgo, Bulgaria, Francia, Slovenia, Croazia, Grecia, Slovacchia, Cipro e Germania (Lettera di diffida).

¹⁷ Lituania, Belgio, Slovenia, Romania, Lussemburgo, Grecia, Irlanda, Italia, Slovacchia, Austria, Spagna, Finlandia, Ungheria, Malta, Bulgaria e Cipro.

¹⁸ Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della stessa Commissione Europea: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/applying-eu-law/monitoring-implementation-eu-directives/infringement-procedure_en

I. La procedura di infrazione

Uno Stato Membro può essere soggetto ad una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del TFUE che dichiara:

 *“La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea”.*

Da questo articolo ne consegue che la procedura di infrazione inizia sempre con una “procedura formale” composta da un numero di fasi definite dal TFUE:

1. La “fase pre-contenziosa”: La Commissione Europea invia una lettera di notifica formale in cui richiede maggiori informazioni ad uno Stato Membro. Con questa lettera la Commissione permette allo Stato Membro in questione di presentare le proprie osservazioni riguardo ad una specifica violazione della normativa UE. E' richiesta risposta entro un periodo specifico, solitamente 2 mesi;

2. Il “parere motivato”: se non si riceve risposta alla lettera di notifica formale o se le osservazioni presentate dallo Stato Membro in risposta alla notifica non possono essere considerate soddisfacenti, la Commissione passerà alla fase successiva della procedura di infrazione: il “parere motivato”. In questa fase la Commissione spiega perchè ritiene che lo Stato Membro stia violando la normativa UE e lo invita a notificare alla Commissione le misure intraprese per rispettare le proprie richieste specifiche entro un periodo di tempo stabilito, solitamente 2 mesi.

3. Se lo Stato Membro non provvede ad assicurare la conformità alla normativa UE, la Commissione Europea potrebbe¹⁹ quindi decidere di deferire il caso alla Corte di Giustizia (CGUE) per la “fase giuridica”.

Le regole di questa seconda fase della procedura di infrazione sono descritte dall'articolo 260 del TFUE²⁰:

1. Se la CGUE rileva che uno Stato Membro ha mancato di rispettare un obbligo previsto dai Trattati, dichiara una violazione e richiede allo Stato Membro coinvolto di intraprendere le misure necessarie per rispettare la normativa UE (mera sentenza dichiarativa della CGUE);

2. Se lo Stato Membro non intraprende le misure necessarie per rispettare la sentenza della CGUE, la Commissione potrebbe dare allo Stato l'opportunità di inviare le proprie osservazioni. In questa fase, la Commissione potrebbe anche informare lo Stato sulle sanzioni che considera appropriato imporgli;

¹⁹ La Commissione Europea ha il potere ma non l'obbligo di deferire uno Stato Membro alla CGUE.

²⁰ Indicazioni al link: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/news/docs/infringements/article_260.pdf.

3. La Commissione Europea potrebbe quindi portare nuovamente il caso di fronte alla CGUE e chiedere esplicitamente alla Corte di imporre una sanzione allo Stato Membro, sulla base della durata e della gravità dell'infrazione e della dimensione dello Stato Membro coinvolto²¹;

4. Se la Corte rileva che lo Stato Membro coinvolto non ha rispettato la sua sentenza, potrebbe imporgli una sanzione pecuniaria (sentenza di condanna della CGUE).

In deroga a queste regole generali, il Trattato di Lisbona ha introdotto una specifica procedura per gli Stati Membri che non informano la Commissione Europea riguardo alle misure nazionali adottate per recepire una direttiva UE.

In questa particolare circostanza non è richiesto un secondo procedimento dinanzi alla CGUE per imporre allo Stato Membro una sanzione pecuniaria. Questo significa che quando la Commissione Europea deferisce uno Stato Membro alla Corte di Giustizia per la prima volta, essa può proporre alla Corte la sanzione che considera appropriata e, di conseguenza, quando la Corte di Giustizia delibera su questo caso per la prima volta, potrebbe già essere nella posizione di sanzionare lo Stato Membro coinvolto.

b. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE)²²

La CGUE è responsabile di assicurare l'applicazione uniforme e coerente della normativa UE in tutti gli Stati Membri e emette sentenze relative a diversi tipi di azioni legali, in particolare:

- Procedura di infrazione (descritta sopra ☐).
- Ricorsi per annullamento²³;
- Ricorsi per omissione²⁴;
- Ricorsi per danni²⁵;
- Pronuncia pregiudiziale (analizzata di seguito ☐);

²¹ TFEU, art. 260.3: "La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell'articolo 258 reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze. Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza".

²² È importante ricordare la divisione dei poteri tra la Corte di Giustizia e la Corte Generale. La Corte Generale ha giurisdizione per esaminare e determinare in prima istanza i ricorsi intrapresi dagli individui. La Corte di Giustizia ha giurisdizione per ascoltare e determinare i ricorsi intrapresi dagli Stati Membri. Può anche ascoltare i ricorsi intrapresi contro le sentenze emesse in prima istanza dalla Corte Generale. In questo ultimo caso, la Corte di Giustizia si pronuncia solo su questioni di diritto e non può riesaminare i fatti.

²³ Attraverso il ricorso per annullamento, il ricorrente (Stato Membro, la Commissione, il Parlamento Europeo, il Consiglio e gli individui in determinate condizioni) richiede l'annullamento di un atto adottato da un'istituzione, un organo, un ufficio o un'organizzazione dell'Unione Europea. La CGUE può annullare tale atto se è giudicato essere contrario alla normativa UE (TFUE, art. 263).

²⁴ Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione possono prendere alcune decisioni in determinate circostanze. Se non lo fanno, i governi europei o altre istituzioni europee o (a determinate condizioni) gli individui o le persone giuridiche possono ricorrere alla CGUE (TFUE, art. 265).

²⁵ Qualsiasi persona fisica o giuridica che ha avuto il proprio interesse danneggiato quale risultato dell'azione o inazione dell'UE o del suo staff, può intraprendere un ricorso contro di essi attraverso la CGUE (TFUE, artt. 268 e 340).

I. La pronuncia pregiudiziale

La pronuncia pregiudiziale è uno degli strumenti più importanti a disposizione della Corte di Giustizia per garantire la certezza giuridica attraverso l'applicazione uniforme della normativa UE (TFUE, art. 267).

Come già menzionato nel Manuale, ad oggi la maggior parte delle sentenze della CGUE rilevanti per i minorenni riguardano il contesto della libertà di movimento delle persone e le questioni relative alla cittadinanza UE e sono state emesse previa richiesta di una pronuncia pregiudiziale da parte di un tribunale nazionale²⁶.

Con l'obbligo UE di promuovere la protezione dei diritti dell'infanzia (TUE, art. 3), l'incorporazione dei quattro principi alla base della CRC nel diritto primario UE (EUCFR, artt. 24 e 21) e, in particolare, con l'adozione della direttiva (UE) 2016/800, è probabile che in futuro la CGUE sarà adita con questioni relative ai diritti procedurali dei minorenni in conflitto con la legge.

Anche se, ad oggi, nessun caso relativo all'interpretazione dell'articolo 24 della EUCFR è stato portato dinanzi alla CGUE, in congiunzione con una delle direttive dedicate ai diritti delle persone indagate o imputate nei procedimenti penali, la pronuncia pregiudiziale può sicuramente essere uno strumento utile per argomentare a favore della promozione e della protezione dei diritti dei minorenni in conflitto con la legge.

Per questi motivi, qui sotto vengono schematizzate le principali caratteristiche di questo importante strumento giuridico.

Scopo della pronuncia pregiudiziale:

Permettere ai giudici nazionali di interpellare la CGUE sull'interpretazione o la validità della normativa UE se questa è rilevante nel caso pendente presso di loro²⁷.

Tipi di domande di pronuncia pregiudiziale:

- 1) Domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione del diritto UE primario e secondario: il giudice nazionale richiede un chiarimento da parte della Corte di Giustizia per applicare una specifica disposizione in maniera corretta;
- 2) Domanda di pronuncia pregiudiziale sulla validità per verificare la validità di un atto di diritto UE secondario emanato da un'istituzione, un organo, un ufficio o un'agenzia dell'Unione. Lo stesso meccanismo può essere usato per determinare se una normativa o pratica nazionale sia compatibile con la normativa UE.

²⁶ Per la giurisprudenza della CGUE si veda https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/.

²⁷ La Corte di Giustizia si pronuncia solo sugli elementi costitutivi a cui si è fatto riferimento nella domanda di pronuncia pregiudiziale. Il tribunale nazionale rimane competente per il caso originale e il procedimento nazionale dovrebbe essere in atto fino alla pronuncia della CGUE.

Come funziona una pronuncia pregiudiziale:

a. La richiesta

- I tribunali nazionali dovrebbero sempre far riferimento alla Corte di Giustizia in caso di dubbi che potrebbero dare luogo ad una applicazione/interpretazione errata della normativa UE in un caso pendente²⁸;
- La richiesta dovrebbe contenere una chiara definizione degli elementi di fatto e di diritto del caso e delle disposizioni della normativa UE rilevanti e applicabili.

b. Limiti:

- Una richiesta per una pronuncia pregiudiziale non può essere basata su un caso virtuale/ipotetico o manifestatamente irrilevante;
- Se la questione specifica potrebbe essere stata oggetto di un ricorso per annullamento, non può essere contestata attraverso una pronuncia pregiudiziale;
- Una pronuncia pregiudiziale può essere richiesta da una delle parti coinvolte nel contenzioso ma la decisione di adire la CGUE rimane del giudice/corte nazionale;

Ciononostante, in base all'articolo 267 del TFUE, i tribunali nazionali che agiscono come corte di ultimo appello (quindi contro le cui decisioni non esiste rimedio giuridico) sono obbligati ad adire la Corte di Giustizia per una pronuncia pregiudiziale.

Vi sono alcune eccezioni a questa ultima regola, che permettono alle corti nazionali di ultimo appello di non essere obbligate ad adire la CGUE per pronuncia pregiudiziale, quando:

- 1) La CGUE si è già pronunciata sulla stessa materia;
- 2) L'interpretazione della giurisprudenza UE in questione è ovvia;
- 3) Esiste una giurisprudenza consolidata della CGUE sulla questione.

c. Effetti sul caso pendente

La disputa nazionale è sospesa fino alla pronuncia della CGUE, sulla quale la corte ricorrente dovrebbe basare la propria pronuncia finale.

²⁸ Per maggiori informazioni, si veda *Recommendations of the CJEU to national courts and tribunals in relation to the initiation of preliminary ruling proceedings* (2016/C 439/01): [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1125\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1125(01)&from=IT).

d. Tipi di procedure in casi urgenti

L'articolo 267 del TFUE dichiara che *“quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile”*. A questo proposito, le Regole di Procedura della CGUE forniscono due particolari procedure per la pronuncia pregiudiziale²⁹:

1) La procedura accelerata: una domanda di pronuncia pregiudiziale potrebbe essere soggetta ad una procedura accelerata quando la natura del caso e le circostanze eccezionali richiedono di trattarlo velocemente;

2) La procedura urgente: questa procedura si applica solo nelle aree relative alla libertà, alla sicurezza e alla giustizia. È già stata utilizzata dalla Corte di Giustizia in molti casi riguardanti i diritti dell'infanzia relativi, in maggioranza, alla responsabilità genitoriale³⁰. Questa procedura dovrebbe essere usata anche in casi che coinvolgono minorenni in conflitto con la legge, in particolare se sono privati della libertà.

e. Effetti legali della pronuncia pregiudiziale

- Oggi non vi è dubbio che ogni decisione presa dalla CGUE abbia efficacia “erga omnes”, ovvero sia vincolante non solo per il tribunale nazionale ricorrente, ma anche per i tribunali nazionali degli altri Stati Membri. In pratica, le decisioni della CGUE sono considerate come precedenti vincolanti.
- Nel quadro di una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla validità, qualora una disposizione o uno strumento legislativo della UE sia dichiarato invalido, tutti gli altri strumenti adottati che si basano su di esso sono automaticamente invalidi. Normalmente, le decisioni della CGUE hanno effetti retroattivi ma la Corte può anche decidere di dichiarare invalido un atto della normativa UE con effetti ex nunc per preservare la certezza legale e la protezione delle aspettative legittime.

²⁹ Artt. 105-114 delle Regole di Procedura della CGUE.

³⁰ Si veda, per esempio, CGUE, 23 dicembre 2009, *Detiček* (C-403/09); CGUE, 1 luglio 2010, *Povse* (C-211/10); CGUE, 5 ottobre 2010, *McB* (C-400/10); CGUE, 22 dicembre 2010, *Aguirre Zarraga* (C-491/10); CGUE, 22 dicembre 2010, *Mercredi* (C-497/10). Si veda anche il “Report on the use of the urgent preliminary ruling procedure by the Court of Justice”, inviato dalla CGUE al Consiglio in accordo con la dichiarazione annessa alla propria decisione del 20 dicembre 2007 (OJ L 24 of 29 January 2008, p. 44): https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/en_rapport.pdf.

SCHEDA TECNICA 6

ST 6 – SCOPO APPLICATIVO DELL'INSIEME DELLE DIRETTIVE UE SUI DIRITTI DEL GIUSTO PROCESSO

Questa scheda ha lo scopo di chiarire una delle questioni di interpretazione più rilevanti relative ai tipi di procedimenti interessati dallo scopo applicativo della direttiva europea (UE) 2016/800 e, di conseguenza, di tutte le direttive europee sui diritti del giusto processo¹.

Lo scopo della direttiva (UE) 2016/800 è stato esteso per fornire maggiore protezione ai minorenni. Questa direttiva si applica ai minorenni dal momento in cui sono informati di essere sospettati o accusati di aver commesso un reato, indipendentemente dal fatto che siano stati privati della libertà².

Tutte le direttive adottate nel contesto della Roadmap³ del Consiglio d'Europa si applicano fino alla conclusione del procedimento penale ovvero sino alla risposta finale alla domanda se il minorenne accusato o sospettato abbia commesso il reato, ivi incluse, se previste, la sentenza e la risoluzione di tutti i mezzi di ricorso.

Lo scopo applicativo di queste direttive dipende quindi dalla definizione dei termini "procedimento penale" e "reato".



A questo proposito, il considerando 17 della direttiva (UE) 2016/800 dichiara che: *“È opportuno che la presente direttiva si applichi solo ai procedimenti penali. Essa non dovrebbe applicarsi ad altri tipi di procedimenti, in particolare ai procedimenti specificamente destinati ai minori e che potrebbero comportare misure di protezione, correttive o educative”*.

Per comprendere questo considerando è importante sapere che, negli Stati Membri dell'Unione Europea, si possono trovare differenze considerevoli nei tipi di procedimenti che coinvolgono i minorenni in conflitto con la legge.

In alcuni Stati, per esempio, il sistema di giustizia minorile in atto deriva dalla concezione del sistema di welfare e non è considerato penale *per se* (per esempio in Belgio e Polonia). In altri Stati, una parte del sistema di giustizia minorile è conside-

¹ Si veda la Roadmap del Consiglio con lo scopo di rafforzare i diritti procedurali delle persone indagate o imputate in un procedimento penale (Council Resolution regarding the Roadmap to strengthen the procedural rights of suspects or people prosecuted in a criminal procedure, 30 Novembre 2009, JO C/295/1).

² Si veda l'art. 2.1. Esso è in linea con la direttiva (UE) 2016/343 sulla presunzione di innocenza che dovrebbe applicarsi anche prima che una persona sia informata di essere sospettata o accusata.

³ Si veda il riferimento alla nota n. 132.

rato solo come amministrativo e quindi non penale *per se* (per esempio in Bulgaria, nel caso in cui una persona sia sospettata di aver commesso un reato).

In base alla nostra ricerca, ci sono due principali ragioni che hanno portato all'introduzione del considerando 17 nella direttiva (UE) 2016/800:

1) La prima deriva dalla volontà di rispettare il principio di sussidiarietà in quanto i procedimenti non penali non possono dare luogo alla cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri, andando quindi oltre le competenze UE⁴.

In risposta a questo, è importante notare che si sono già verificati casi in cui, per esempio, un Mandato di Arresto Europeo, emesso nei confronti di un minorenne, sia stato eseguito da uno Stato Membro anche se lo stesso non prevedeva procedimenti penali⁵.

2) La seconda ragione è volta ad evitare di porre agli Stati membri l'obbligo di definire come "penali" alcuni atti commessi da un minorenne che, in alcuni sistemi nazionali, non sono considerati quali offese penali. Ciò al fine di prevenire questi Stati dal trasformare i loro sistemi di giustizia minorile *stricto sensu*, atto che risulterebbe nell'inclusione del minorenne in un processo traumatico.

Ciononostante, un'interpretazione (o definizione) restrittiva della natura "penale" dei procedimenti di giustizia minorile potrebbe limitare l'applicazione degli strumenti internazionali e regionali che offrono le migliori garanzie per proteggere i diritti dei minorenni in conflitto con la legge.

Nella direttiva (EU) 2016/800 non si trova una definizione dei concetti di "procedimento penale" o "reato penale".

In assenza di questo chiarimento da parte della legislazione UE, l'interpretazione del considerando 17⁶ e, quindi, dello scopo della direttiva (UE) 2016/800 (ma anche, a fortiori, di tutte le altre direttive sui diritti del giusto processo), deve essere interpretato in linea con i principi generali internazionali della giustizia minorile. In particolare:

a) È importante sottolineare che tutti gli Stati Membri UE sono parte della CEDU e, quindi, devono rispettare le sentenze della Corte EDU. La giurisprudenza della Corte EDU è anche usata regolarmente dalla CGUE per interpretare la normativa UE e, di conseguenza, deve essere presa in considerazione quando si interpreta lo scopo applicativo delle direttive UE sopra menzionate da quella prospettiva.

⁴ D. De Vocht, M. Panzavolta, M. Vanderhallen, M. Van Oosterhout, *Procedural safeguards for juvenile suspects in interrogations. A look at the Commission's Proposal in light of an EU comparative study*, in *New Journal of European Criminal Law*, Vol. 5, Issue 4, 2014, p. 486.

⁵ Il riferimento è un mandato di arresto europeo richiesto dalla autorità belga (ordine giudiziario da parte del Tribunale della Famiglia) alla Polonia e riguardante un ragazzo di 17 anni. Il mandato di arresto europeo è stato emesso in Belgio durante una fase in cui il procedimento non era ancora stato considerato quale "penale" (si veda Council of the European Union, *Evaluation report on the fourth round of mutual evaluations, "The practical application of the European arrest warrant and corresponding surrender procedures between member states"*. Report on Poland, 14 December 2007 (ST 14240/1/07), p. 22-24).

⁶ La comparsa del considerando 17 nella direttiva (UE) 2016/800 è avvenuta solo in una fase avanzata della procedura legislativa (non era incluso nella proposta originale della Commissione, disponibile a <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2013:0822:FIN>).

Nella sua sentenza *Engel and Others v. Netherlands*, la Corte EDU ha schematizzato tre criteri cumulativi per determinare la natura penale di un reato e, quindi, l'applicazione dell'articolo 6 della CEDU (Diritto ad un equo processo): (1) la classificazione nella normativa nazionale, (2) la natura del reato e (3) la gravità della pena in cui la persona coinvolta rischia di incorrere⁷.

Inoltre, la Corte EDU, nella sua recente sentenza *Blokhin v. Russia*, ha affermato un importante principio che riguarda specificatamente le procedure di salvaguardia per i minorenni in conflitto con la legge: *“In nessun caso un minorenni può essere privato delle garanzie procedurali per il solo fatto che nella normativa nazionale la procedura, che potrebbe portare alla privazione della libertà, sia intesa per proteggere gli interessi del minorenni piuttosto che punire”*⁸.

Corte EDU (GC), 23 Marzo 2016, *Blokhin v. Russia*, n. 47152/06

“La Grande Camera non ha rilevato ragioni per discostarsi dalle constatazioni della Camera in base alle quali il procedimento contro il richiedente ha costituito un procedimento penale così come inteso dall'articolo 6 della Convenzione. Come la Camera, ha ribadito la necessità di guardare oltre le apparenze e il linguaggio utilizzato e di concentrarsi sui fatti della situazione. Il collocamento per trenta giorni nel centro di detenzione temporanea per minorenni autori di reato ha avuto chiari elementi sia di deterrenza che di punizione”.

In questo senso, la classificazione nazionale del procedimento come “penale” o “non penale” non è decisiva per l'applicazione (o meno) delle garanzie procedurali sancite nell'articolo 6 della CEDU. Seguendo questo stesso ragionamento, la Corte EDU ha dichiarato che le garanzie di un equo processo devono essere applicate anche nei procedimenti civili e amministrativi che sono sostanzialmente penali.

La Corte EDU è quindi estremamente chiara: è contro la CEDU negare ai minorenni il godimento delle garanzie procedurali di un equo processo sulla sola base di una classificazione nazionale dei procedimenti di giustizia minorile “protettiva/pro welfare”.

b) In secondo luogo, è anche fondamentale sottolineare che la CRC ha uno status importante all'interno della giurisprudenza della Corte EDU (diversamente dalla giurisprudenza della CGUE⁹) e, quindi, le sentenze della Corte EDU rappresentano un veicolo importante attraverso il quale i principi e i diritti della CRC possono penetrare indirettamente all'interno della legislazione europea.

In questo senso, le disposizioni della CRC dovrebbero essere prese in considerazione anche come indicatori per interpretare lo scopo applicativo delle direttive UE come, in particolare, l'articolo 40 che sancisce diverse garanzie procedurali contenute anche nella direttiva (UE) 2016/800.

⁷ Corte EDU, 8 Giugno 1976, *Engel and others v. The Netherlands*, n. 5100/71, § 82.

⁸ Corte EDU, 23 Marzo 2016, *Blokhin v. Russia*, n. 47152/06, § 196, p. 64. Si veda anche Corte EDU, 2 Marzo 2010, *Adamkiewicz v. Poland*, n. 54729/00.

⁹ Ad oggi, l'unico riferimento alla CRC è stato fatto dalla CGUE (CGUE, 14 Febbraio 2008, *Dynamic Medien Vertriebs GmbH v. Avides Media AG* (C-244/06).

c) In terzo ruolo, rispetto alla legislazione UE, si dovrebbe evidenziare che la giurisprudenza della CGUE¹⁰ ha già fornito una definizione autonoma del termine “reato”, indipendente dalle classificazioni nazionali.

La CGUE ha infatti utilizzato i “criteri Engel”, stabiliti dalla Corte EDU, in diverse sue sentenze¹¹ e, a questo scopo, anche il considerando 11 della direttiva (UE) 2016/343 sulla presunzione di innocenza fornisce un riferimento chiaro alla Corte EDU dichiarando che: *“È opportuno che la presente direttiva si applichi solo ai procedimenti penali, nell'accezione data dall'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia»), fatta salva la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo”*.

Inoltre, nel corso del processo di adozione della direttiva (UE) 2016/800, un'interpretazione autonoma del termine “reato” è stata esplicitamente richiesta sia dal Comitato Sociale che Economico Europeo (che ha presentato la sua opinione sulla proposta della Commissione Europea)¹², nonché dal Parlamento Europeo¹³.

¹⁰ CGUE, 14 Novembre 2013, *Baláz* (C-60/12), punto 42: “il termine ‘corte avente giurisdizione in particolare in materia penale’, (...), è un concetto autonomo della normativa dell'Unione e deve essere interpretato come riguardante qualsiasi corte o tribunale che applichino una procedura che soddisfa le caratteristiche essenziali di una procedura penale”.

¹¹ CGUE, 5 giugno 2012, *Łukasz Marcin Bonda* (C-489/10), punto 37; CGUE, 26 febbraio 2013, *Akerberg Fransson* (C-617/10), punto 35.

¹² Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali, 25 Marzo 2014, punto 1.5: “Il Comitato reputa che, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la nozione di procedimento penale debba poter essere interpretata nel diritto europeo in maniera autonoma, indipendentemente dal modo in cui i procedimenti sono classificati negli Stati membri. Al fine di garantire al meglio questa possibilità di interpretazione autonoma, il Comitato raccomanda di sopprimere nei considerando delle proposte di direttive in esame la menzione secondo cui le garanzie non sono applicabili ai procedimenti sanzionatori di natura amministrativa”.

¹³ Emendamenti proposti dal Parlamento Europeo a questo riguardo “(6 bis) Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, la natura penale di un procedimento non può essere sempre determinata attribuendo esclusivo rilievo alla qualificazione di tale procedimento e delle relative possibili sanzioni secondo il diritto nazionale. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dei trattati e della presente direttiva e ai fini del pieno rispetto dei diritti fondamentali previsti, tra l'altro, dalla Carta e dalla CEDU, nell'applicazione della direttiva, è quindi opportuno avere riguardo non solo alla qualificazione formale del procedimento nell'ordinamento nazionale, ma anche alle ricadute del procedimento nella vita e nello sviluppo del minore. In ogni caso, la presente direttiva si dovrebbe applicare qualora il procedimento possa risultare in un'annotazione nel casellario giudiziale. (Giustificazione: Il considerando si fonda sulla cosiddetta giurisprudenza “Engel”, costantemente seguita tanto dalla Corte di Strasburgo quanto dalla Corte di Lussemburgo, e sottolinea l'esigenza di garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali da parte degli Stati e di prevenire violazioni e condanne da parte delle Corti europee); “(6 quater) È opportuno pertanto applicare le garanzie previste dalla presente direttiva, con gli eventuali adattamenti necessari, in tutti quei procedimenti che possano comportare misure restrittive o comunque conseguenze rilevanti per la vita del minore e quindi incidere sui processi evolutivi della personalità, nonché nelle ipotesi in cui, pur non applicandosi una sanzione, il procedimento potrebbe concludersi con una decisione che affermi – anche solo implicitamente – la responsabilità del soggetto in ordine al reato ascrittoagli. In tutti questi casi, non dovrebbe essere d'ostacolo all'applicazione della direttiva il fatto che i procedimenti non siano stati innescati da condotte qualificate come illeciti penali dal diritto nazionale, non si svolgano innanzi ad un giudice penale o non comportino sanzioni formalmente penali secondo il diritto nazionale. (Giustificazione: Il considerando si fonda sulla cosiddetta giurisprudenza “Engel”, costantemente seguita tanto dalla Corte di Strasburgo quanto dalla Corte di Lussemburgo, e sottolinea l'esigenza di garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali da parte degli Stati e di prevenire violazioni e condanne da parte delle Corti europee. Il riferimento agli “eventuali adattamenti necessari” rispecchia la necessaria elasticità che dovrà aversi nell'applicazione della direttiva ai

Seguendo queste interpretazioni, tutte le direttive europee sui diritti del giusto processo dovrebbero applicarsi a tutte le tipologie di procedimento che possono essere definite come penali in accordo ai "criteri Engel", qualsiasi sia la loro classificazione nazionale.

IN CONCLUSIONE, PER POTER DETERMINARE LO SCOPO APPLICATIVO DELLE DIRETTIVE EUROPEE SUI DIRITTI DEL GIUSTO PROCESSO, È NECESSARIO:

1) *Considerare i procedimenti di giustizia minorile alla luce sia della giurisprudenza della CGUE che della Corte EDU, sopra menzionata, sia degli strumenti internazionali e regionali ratificati da tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea, in relazione alla loro natura sostanziale e alle conseguenze per i minorenni e non solo in base alla loro classificazione nazionale.*

2) *Tenere a mente che il considerando 3 della direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minorenni indagati o imputati nei procedimenti penali dichiara che "Sebbene gli Stati membri siano firmatari della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), del Patto internazionale sui diritti civili e politici e della convenzione ONU sui diritti del fanciullo, l'esperienza insegna che ciò non conduce di per sé a un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale di altri Stati membri".*

Visto che anche le altre direttive UE sui diritti del giusto processo contengono una simile disposizione¹⁶, questo significa che gli Stati Membri UE devono rafforzare la loro osservanza delle garanzie procedurali contenute in questi strumenti internazionali per poter garantire la corretta implementazione delle direttive europee sui diritti del giusto processo.

3) *Comprendere che è nell'interesse degli Stati Membri UE intraprendere tutte le misure necessarie per rispettare i propri impegni internazionali nel settore della giustizia minorile ed anche il principio della supremazia del diritto comunitario per prevenire violazioni che diano adito a procedimenti di fronte alla Corte EDU e alla CGUE.*

casi in questione)". Si veda "Progetto di Risoluzione Legislativa del parlamento Europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali" (A8-0020/2015) – Emendamenti 4 e 6.

¹⁶ Considerando 7 della direttiva 2012/13/UE (sul diritto all'informazione), considerando 6 della direttiva 2010/64/UE (sul diritto all'interpretazione e alla traduzione) e considerando 5 della direttiva 2013/48/UE (sul diritto di accesso ad un avvocato).

SCHEDA TECNICA 7

ST 7 - CHECKLIST SUL DIRITTO AD UN AVVOCATO

1. ACCESSO AD UN AVVOCATO IN TUTTE LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI GIUSTIZIA MINORILE

A) INFORMAZIONE E FACILITAZIONE

- In che modo il minorenne ottiene informazioni sull'accesso ad un avvocato?
- Lo Stato riveste un ruolo nel fornire informazioni al minorenne? (Per esempio tramite campagne pubbliche,..)
- L'istituzione scolastica riveste un ruolo nel fornire queste informazioni? (per esempio l'informativa è contenuta nei curricula scolastici?)
- Le organizzazioni e le associazioni agiscono come intermediari per facilitare la diffusione di informazioni?
- Se il minorenne è privato della libertà, in che modo riceve informazioni sui propri diritti? E da chi?
- Le informazioni sono fornite in un linguaggio adatto al ragazzo?
- Le informazioni sono fornite nella lingua madre del ragazzo o in una lingua che lo stesso parla e/o comprende?

B) ACCESSO AD UN AVVOCATO

I. Scelta del proprio legale

- Il minorente può scegliere il suo avvocato?
- Esistono meccanismi per facilitare la scelta di un avvocato? Come funzionano?
- Se il minorente non ha un avvocato, gliene verrà assegnato uno automaticamente? In che modo?
- In che modo i minorenni entrano in contatto con gli avvocati?
- Il minorente riceve aiuto nel farlo? Da parte di chi?

II. Gratuito patrocinio

- Esiste un sistema per il gratuito patrocinio a livello nazionale?
- Il sistema è accessibile ai minorenni? In quali circostanze?
- In che modo il minorente riceve informazioni sull'esistenza di questo sistema?
- Esiste una sezione specifica per i minorenni coinvolti in procedimenti penali? O una sezione dedicata ai minorenni in generale?
- Nell'ambito del sistema di gratuito patrocinio, gli avvocati devono avere una formazione specifica per poter difendere/assistere i minorenni?
- Se il minorente beneficia del gratuito patrocinio, può scegliere il proprio avvocato?
- Se il minorente beneficia del gratuito patrocinio, può cambiare avvocato durante lo stesso procedimento? In quali circostanze?
- Esiste un avvocato sempre reperibile (presso il tribunale, nel centro di supporto legale..) per aiutare e assistere i minorenni che non hanno un avvocato? Questa persona è specializzata in giustizia minorile?

C) INTERPRETARIATO E TRADUZIONE

- Il minorente può beneficiare di un interprete gratuito qualora ne avesse bisogno? Quando/in quale fase della procedura?
- Il minorente può beneficiare di traduzioni gratuite dei documenti essenziali?

2. L'AVVOCATO MINORILE

A) POSIZIONE ATTUALE

- Esistono associazioni di avvocati minorili nel vostro paese? Se sì, che ruolo rivestono?
- Gli avvocati minorili svolgono il proprio ruolo in collaborazione con altri operatori? Quali? Come?

B) RUOLO E MISSIONE

- Il ruolo dell'avvocato minorile è definito dalla legislazione? Come?
- Esistono differenze nel ruolo dell'avvocato in base all'età del minorente e/o alla sua capacità di discernimento?
- L'avvocato minorile ha uno status speciale?

C) FORMAZIONE

- Esiste una formazione per avvocati minorili?
- La formazione è obbligatoria?
- La formazione è accessibile e aperta a tutti?
- Quanto dura il percorso di formazione?
- La formazione è organizzata in maniera omogenea a livello nazionale?
- Esiste l'obbligo di formazione continua per l'avvocato minorile? Quali sono i requisiti?
- Quali sono i modelli e i contenuti della formazione? E' di tipo teorico/pratico o entrambi? E' esclusivamente giuridica o si tratta di una formazione multidisciplinare che include anche aspetti psico-sociali? La formazione include anche una dimensione di supporto/assistenza alla persona minorente?
- Chi organizza la formazione (Università, Ordini degli Avvocati, ONG o altre associazioni, ecc.)?
- I minorenni partecipano al processo di formazione per avvocati? se sì, come sono coinvolti in tale processo?

D) MATERIALI

- Esistono strumenti a livello nazionale sul ruolo e la missione degli avvocati minorili (Manuali, strumenti di autoformazione/relazioni, ecc.)?
- Esistono relazioni sulle opinioni dei minorenni (partecipazione) e dei professionisti in merito al sistema degli avvocati minorili (ruolo, missione, formazione, ecc.)?

3. ASSISTENZA DI UN AVVOCATO DURANTE I PROCEDIMENTI DI GIUSTIZIA PENALE MINORILE**A) GENERALE**

- Esiste l'obbligo per un minorenne sospettato/accusato di essere assistito da un avvocato? Quando, in quali fasi?
- Cosa accade se non vi è un avvocato presente e il minorenne deve essere assistito? Le autorità competenti posticiperanno l'udienza, l'interrogatorio, gli atti di indagine/di raccolta prove, ecc., durante i quali il minorenne deve essere assistito da un avvocato?
- La presenza dell'avvocato viene registrata/documentata ad ogni intervento?

B) DURANTE LE DIVERSE FASI DELLA PROCEDURA

- Il minorenne ha il diritto di incontrare il suo avvocato prima dell'interrogatorio da parte della polizia, di altre forze dell'ordine o dell'autorità giudiziaria? Questo diritto è effettivo?
- L'avvocato minorile può essere presente ed assistere il suo cliente in maniera efficace mentre il minorenne è sottoposto ad interrogatorio (ai sensi dell'articolo 3.3 b) della direttiva 2013/48/UE)? All'avvocato è permesso di intervenire? In quale maniera? Può parlare al suo cliente durante l'interrogatorio? Può commentare il rapporto della polizia, ecc.?

- L'avvocato è presente durante l'esecuzione, da parte delle autorità investigative o di altre autorità competenti, di azioni di indagine o altri atti di raccolta-prove quali riconoscimenti o ricostruzioni della scena del crimine (ai sensi dell'articolo 3.3 c della direttiva 2013/48/UE e dell'articolo 6.3 b della direttiva (UE) 2016/800)?
- Il minorenne ha diritto ad incontrare il suo avvocato senza indebito ritardo dopo la privazione della sua libertà? Questo diritto è effettivo (ai sensi dell'articolo 3.2 c della direttiva 2013/48/UE e dell'articolo 6.3 c della direttiva (UE) 2016/800)?
- Quando il minorenne viene chiamato a comparire in un tribunale che ha giurisdizione in materia penale, ha il diritto di incontrare il suo avvocato senza indebito ritardo prima di comparire in tribunale? Questo diritto è effettivo (ai sensi dell'articolo 3.2 d della direttiva 2013/48/UE e dell'articolo 6.3 d della direttiva (UE) 2016/800)?

C) QUALE È LA RELAZIONE TRA L'AVVOCATO MINORILE E IL PROPRIO CLIENTE?

- La comunicazione è sempre privata e confidenziale?
- L'avvocato può comunicare facilmente con un minorenne privato della libertà?
- I luoghi per incontrarsi sono adatti per il minorenne?
- Lo stesso avvocato può intervenire in tutte le fasi della procedura?

D) DEROGHE (RELATIVE ALL'ARTICOLO 6.8 DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/800)

- Esistono deroghe al diritto ad essere assistito da un avvocato? In quali circostanze?
- Queste deroghe vengono applicate frequentemente?

4. IL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORENNE

- Il superiore interesse del minore è tenuto in considerazione all'interno della legislazione sul diritto di accesso / assistenza da parte di un avvocato? In che misura?
- Il diritto del minore è tenuto in considerazione per valutare l'utilizzo delle deroghe? In che misura?

5. CENTRI DI DIFESA SOCIO-LEGALE (si veda Appendice [□□](#))

- Esistono centri di difesa socio-legale (o strutture simili) a livello regionale/nazionale?
- Se sì, in che maniera funzionano? Da chi sono gestite?

SCHEDA TECNICA 8

ST 8 – CHECKLIST SUL DIRITTO AD UNA VALUTAZIONE INDIVIDUALE

(ART. 7 DIRETTIVA (UE)2016/800)

La sequent checklist è stata elaborata da Child Circle.

1. COME DEVE ESSERE EFFETTUATA UNA VALUTAZIONE INDIVIDUALE?

SCOPO DELLA VALUTAZIONE:

- Chi decide sullo scopo della valutazione, in particolare considerando che è possibile "adattare la misura e il dettaglio di una valutazione individuale in base alle circostanze del caso"?
- Quale è il ruolo dell'avvocato nel determinare lo scopo della valutazione?

FONTI DI INFORMAZIONE PER LA VALUTAZIONE:

- Chi contribuisce alla valutazione?
- Esiste un meccanismo che permette all'avvocato di proporre fonti per la valutazione, in base alle circostanze o caratteristiche del minore?

PARTECIPAZIONE DEL MINORENNE NELLA VALUTAZIONE:

- Quale sono le conseguenze nel caso in cui il minore non collabori?
- Come è coinvolto l'avvocato?
- Quali meccanismi vi sono per assicurare che la valutazione dei minorenni sia effettuata in maniera adeguata, così da assicurare la partecipazione del ragazzo, proteggere la divulgazione di informazioni importanti e rilevanti e per evitare di alienare o traumatizzare il minore?
- Quale è il ruolo dell'avvocato a questo proposito?

2. PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LA VALUTAZIONE

RISULTATI:

- I risultati della valutazione sono comunicati al minorenni e al suo avvocato?
- Come viene condiviso l'esito con l'avvocato?
- Quali "autorità competenti" ricevono i risultati della valutazione? (es: autorità preposte all'applicazione della legge, giudici, procuratori, operatori sociali, operatori sanitari, centri in cui il minorenni potrebbe essere privato della libertà?)
- Chi è responsabile di assicurare che la valutazione sia portata dinanzi al giudice?

APPENDICE

CENTRI DI DIFESA SOCIO-LEGALE PIANO DI IMPLEMENTAZIONE

Introduzione

Questa sezione è concepita per fornire un orientamento alle sezioni nazionali di Defence for Children international che sono interessate ad istituire un centro di difesa socio-legale e/o migliorarne uno già esistente. Un centro di difesa socio-legale è un'organizzazione che svolge alcune specifiche funzioni. Benchè i centri di difesa socio-legale richiedano risorse per funzionare in maniera efficace, è importante considerare che questa azione può essere attivata e finanziata da risorse e progetti già esistenti.

Concetti chiave

I centri di difesa socio-legale sono strutture guidate da un team multidisciplinare che offrono a persone minorenni e adulti che si trovano dinanzi a violazioni dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, un accesso diretto alla giustizia e un supporto socio-legale integrato e di qualità (inclusi l'erogazione di informazioni, referral, consulenza e rappresentanza legale - anche in tribunale).

Il centro di difesa socio-legale informa il minorenne in questione (vittima, presunto autore, testimone) riguardo ai suoi diritti umani e assicura che questi siano esercitati in maniera efficace, fornendo l'assistenza necessaria, in particolare assistenza legale gratuita (attraverso un avvocato o un operatore legale specializzato nel campo dei diritti dell'infanzia) supportata anche dal sistema del gratuito patrocinio.

In questo modo i minorenni sono messi nelle condizioni di partecipare in maniera attiva alle decisioni che li riguardano, essendo supportati sia dal punto di vista emotivo che legale, e di essere informati su tutti gli aspetti relativi alla propria situazione (procedura legale, ruolo e funzione dei diversi attori coinvolti nel procedimento e così via). Il minorenne può quindi fare scelte informate ed esprimere come vorrebbe essere difeso, divenendo il protagonista della propria difesa (per esempio, se dichiararsi colpevole o no). Lo scopo dei centri di difesa socio-legale va oltre il mero supporto legale, in quanto assicura un approccio olistico centrato sul minorenne e si avvale di uno staff composto da operatori di diverse discipline (legale, sociale, educativo, psicologico, ecc). Per quanto possibile, un centro di supporto socio legale garantisce il coinvolgimento dei genitori o dei titolari della responsabilità genitoriale così che possano adempiere ai propri compiti e responsabilità educative e di protezione.¹

A livello più ampio, attraverso azioni di advocacy collettive o sociali, il centro di difesa socio-legale può contribuire a costruire una società "a misura di minorenne", con obiettivi di protezione e possibilità di responsabilizzazione per i ragazzi, unitamente ad un sistema di normative e servizi nazionali che rispettino i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il centro di difesa socio-legale promuove l'adozione di leggi, politiche e pratiche specifiche rispetto ai diritti dell'infanzia e in linea con gli standard e la normativa internazionale. Attraverso l'attività di advocacy, connessa ad azioni dirette, i centri di difesa socio-legale formulano proposte e costruiscono competenze per migliorare la situazione dei minorenni all'interno del proprio ambiente sociale, appellandosi alle autorità qualora i diritti dell'infanzia non siano rispettati. Tali centri mirano, inoltre, a potenziare la capacità delle autorità di attuazione dei diritti umani a beneficio di tutti i minorenni e sono nella posizione di identificare tempestivamente eventuali violazioni dei diritti dell'infanzia, aumentando la consapevolezza pubblica sul fenomeno e cercando di contrastare tali violazioni.

Per lavorare in maniera adeguata, i centri di difesa socio-legale dovrebbero essere entità indipendenti e decentralizzate in modo da raggiungere il maggior numero possibile di minorenni, nonché composti da team multidisciplinari (assistenti sociali e avvocati, come anche psicologi, educatori ed altri operatori) che beneficino di una formazione adeguata. A parte la consulenza legale, la mediazione e il counselling, potrà essere fornito un percorso di reindirizzamento ai servizi territoriali competenti a seconda dei bisogni specifici (salute, educazione ed altri). I casi e i dati ricevuti dovranno essere registrati e utilizzati con cura, conformemente alla normativa sulla privacy e potranno essere utili al monitoraggio e alla mappatura per dare origine a meccanismi di supporto. I centri di difesa socio-legale svolgono inoltre una funzione preventiva, attraverso la divulgazione di informazioni e l'educazione, con l'intento di responsabilizzare i minorenni.

¹ CRC, artt. 3 e 5.

RISULTATI ATTESI	OBIETTIVI	ATTIVITÀ
-1- Modello del centro di difesa socio-legale consolidato e divulgato tra le diverse sezioni nazionali di DCI, gli enti finanziatori e la comunità internazionale	Rafforzare le competenze delle sezioni nazionali di DCI per attuare il modello di centro di difesa socio-legale in maniera efficace e sostenibile	<ul style="list-style-type: none"> - Sviluppare un documento di Linee Guida con una serie di allegati (che includano strumenti formativi per la gestione dei casi) - Formazione di formatori tra le diverse sezioni nazionali di DCI - Organizzazione di incontri DCI regionali e trans-regionali per la condivisione di esperienze
	Contribuire all'efficacia dell'azione e dell'immagine di DCI, rendendola attrattiva agli enti finanziatori e alla comunità internazionale	<ul style="list-style-type: none"> - Assicurare il coordinamento e il controllo della qualità fornendo consulenza tecnica alle sezioni nazionali di DCI (attraverso un documento di Linee Guida e l'expertise di un'apposita task force dei centri di difesa socio-legale) - Documentare specifiche buone prassi e storie di successo delle sezioni nazionali di DCI e condividerle attraverso siti web e altri canali - Sviluppare e condividere le notizie con gli enti finanziatori, la comunità internazionale e le agenzie ONU rilevanti - Presentare il modello dei centri di difesa socio-legale e le storie di successo all'interno di forum regionali e internazionali - Organizzare campagne di raccolta fondi

-2- Accesso alla giustizia facilitato per i minorenni attraverso l'aiuto dei centri di difesa socio-legale di DCI a livello nazionale	Aumentare la consapevolezza, la visibilità e il supporto da parte dei centri di difesa socio-legale a livello nazionale	<ul style="list-style-type: none"> - Lancio formale del modello del centro di difesa socio-legale a livello nazionale, al quale le sezioni nazionali di DCI inviteranno governi, enti finanziatori e organizzazioni della società civile - Disseminazione delle informazioni sui centri di difesa socio-legale attraverso i media operata dalle sezioni nazionali di DCI
	Rafforzare i centri di difesa socio-legale per aumentarne l'efficienza	<ul style="list-style-type: none"> - Contribuire allo sviluppo di un documento di Linee Guida con una serie di allegati (che includano strumenti formativi per la gestione dei casi) - Formare staff e volontari locali di DCI e altri operatori - Istituire un database e connetterlo, dove possibile, ad enti pubblici - Stabilire un network di riferimento tra i centri di difesa socio-legale, assicurandosi che sia connesso alle istituzioni di giustizia, ai meccanismi comunitari e ai servizi delle ONG - Fornire servizi legali e sociali ai minorenni in contatto con la legge, i minorenni vittime di violenza e i minorenni testimoni di reato
	Responsabilizzare i minorenni affinché possano partecipare al programma dei centri di difesa socio-legale sia come attori sia come beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> - Incontrare gruppi di bambini e ragazzi nelle scuole e nelle comunità per diffondere l'informazione sui centri di difesa socio-legale - Organizzare campagne promozionali e informative sui centri rivolte a minorenni nelle scuole e nelle comunità - Produrre e distribuire tra i giovani materiali informativi sui centri di difesa socio-legale

<p>-3-</p> <p>Modello di centro di difesa socio-legale formalizzato e sostenibile</p>	<p>Assicurare la presa in carico e il supporto di governi ed enti finanziatori ai centri di difesa socio-legale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione di pratiche promettenti e storie di successo - Produzione di rapporti annuali/periodici - Diffusione di relazioni al pubblico attraverso i media - Presentazione del modello dei centri di difesa socio-legale e delle buone prassi nel corso di incontri inter-agenzia, conferenze e altri forum a livello nazionale - Ricerca del supporto da parte di governi e enti finanziatori
	<p>Lavorare con gli enti governativi per soddisfare gli obblighi sanciti dalla CRC, promuovendo e integrando strategie, politiche e legislazioni nazionali e fornendo formazioni specifiche sui diritti dell'infanzia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Compiere un'analisi dei soggetti interessati e creare alleanze strategiche che coinvolgano le organizzazioni più rilevanti per costruire servizi di protezione dell'infanzia adeguati (ad esempio l'African Child Policy Forum nella regione africana; La Lega degli Stati Arabi in Medio Oriente) - Organizzare incontri strategici per azioni di lobby con i soggetti interessati e le autorità rilevanti - Partecipare e contribuire allo sviluppo di politiche relative alla giustizia, piani di azione nazionale, piani strategici, ecc (sia dedicati alla minore età sia generali) e assicurare che le questioni relative alla giustizia minorile ne siano parte integrante

Edizione Italiana del Manuale, titolo originale:

Manual for EU Member States: How to ensure the rights of children in conflict with the law?

Questa pubblicazione è stata prodotta con il supporto finanziario del Programma Giustizia dell'Unione Europea e della La Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgium). **Defence for Children International (DCI) - Belgium** è la sola responsabile dei contenuti di questa pubblicazione la quale non può in nessun modo rappresentare il punto di vista dell'Unione Europea o di altri finanziatori.

©2018, Defence for Children International (DCI)-Belgio

Tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione o presentazione di questa pubblicazione deve essere autorizzata nel rispetto della legge dei copyright. Ogni richiesta di riproduzione o traduzione deve essere inoltrata a info@defenceforchildren.it.

ISBN: 978-2-9601826-4-4

Grafica e stampa: Click Click Graphics

Traduzione in italiano da parte del team di Defence for Children International Italia

Stampato in Belgio su carta riciclata al 100%

Questo Manuale, insieme alla Guida pratica per avvocati minorili, rappresentano gli esiti finali del progetto “My lawyer, My Rights – La difesa è un mio diritto”, coordinato da Defence for Children International (DCI) – Belgio e co-finanziato dal Programma Giustizia dell’Unione Europea.

Purtroppo ancora oggi nell’Unione Europea troppi minorenni in conflitto con il sistema di giustizia sono vittime di violazioni dei loro diritti umani fondamentali. Su questa premessa, questo Manuale è stato elaborato con l’obiettivo di supportare gli Stati Membri dell’Unione Europea nella concreta trasposizione, implementazione e applicazione dell’insieme di direttive UE sui diritti del giusto processo, in linea con gli standard e i principi della giustizia minorile stabiliti a livello internazionale e regionale.

Il Manuale è stato elaborato in modo da fornire una panoramica degli strumenti giuridici e dei risultati relativi agli ostacoli e alle migliori pratiche presenti nei sistemi di giustizia minorile in diversi Stati Membri UE. Esso mira a servire da strumento per avere indicazioni generali sulle implicazioni e le sfide che derivano dal recepimento di queste direttive europee.

Tale Manuale è stato elaborato per essere utilizzato da legislatori, decisori politici e professionisti che lavorano per l’implementazione delle direttive europee e degli strumenti ad esse collegati a livello nazionale, regionale o locale. Può essere utilizzato anche da organizzazioni della società civile e da altre organizzazioni per promuovere la corretta applicazione delle direttive europee.

“La giustizia minorile è uno degli ambiti in cui la domanda di giustizia emerge con maggior forza. Fornire risposte inadeguate e inappropriato per i minorenni in conflitto con la legge può danneggiare il loro futuro, a volte per sempre, e contribuire ulteriormente alla loro instabilità. Vite perse, società deprecabili. La posta in gioco è alta e la responsabilità dei decisori politici è enorme. Eppure, paradossalmente, la giustizia minorile è spesso trascurata, se non dimenticata.

A questo proposito, l’interesse e il valore aggiunto di questo eccellente Manuale è quello di fornire orientamenti agli Stati Membri affinché possano adempiere ai loro obblighi giuridici, incluse alcune raccomandazioni per affrontare lacune e ostacoli comuni”.

Françoise TULKENS
Vice-Presidente della Corte Europea dei Diritti Umani
(Corte EDU)

Co-finanziato da



PROGRAMMA GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

Con il contributo di

La Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgium)



Défense des Enfants
INTERNATIONAL

Le mouvement mondial pour les droits de l’enfant

www.mylawyermyrights.eu